



COMUNE DI
SUSEGANA (TV)
Provincia di Treviso

P.R.G.

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE 2001

**APPROVAZIONE: D.G.R.V. n. 1165 del 18 marzo 2005 e
n. 3718 del 28 novembre 2006**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ITER DI APPROVAZIONE DEL NUOVO PRG 2001

Delibera C.C. n. 3 del 13.2.2002 per adozione del nuovo Piano Regolatore Generale.

Delibera C.C. n. 19 del 31.3.2004 per controdeduzioni con modifiche alle osservazioni pervenute, ai sensi degli artt. 42 e 70 della L.R. n. 61/1985, con ripubblicazione del piano.

Delibera C.C. n. 42 del 20.7.2004 per ulteriori controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della ripubblicazione del piano.

Delibera G.R.V. n. 1165 del 18 marzo 2005 per approvazione del P.R.G. con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27/6/1985, n. 61 e con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della medesima L.R..

Delibera C.C. n. 41 del 11.08.2005 per controdeduzioni alle proposte di modifica della regione.

Delibera C.C. n. 19 del 27.04.2006 per integrazione alla delibera di C.C. 41/2005 per sopravvenuto accordo con la ditta Maccari.

Delibera C.C. n. 43 del 10.08. 2006 per rettifica per mero errore materiale

Delibera G.R.V. n. 3718 in data 28 novembre 2006 per approvazione definitiva del nuovo P.R.G.

Delibera C.C. n. 6 del 06.02.2007 per correzioni errori materiali.

VARIANTI PARZIALI

1. **Delibera C.C.** n. 24 del 16.05.2006 avente ad oggetto: "Variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. in via di approvazione regionale, ai sensi art. 50, comma 4, lettera l), L.R. n. 61/1985 per la modifica alle N.T.A., a seguito istanza della ditta Grifina S.r.l.: esame delle osservazioni e approvazione."
2. **Delibera C.C.** n. 41 del 10.08.2006 avente ad oggetto: "Variante parziale al P.R.G., ai sensi del comma 4, art. 18 L.R. n. 15/2004 per individuazione dei parchi commerciali: approvazione."
3. **Delibera C.C.** n. 42 del 10.08.2006 avente ad oggetto: "Variante parziale al P.R.G. vigente e al P.R.G. in via di approvazione regionale, ai sensi art. 50, comma 4, lett. b) L.R. n. 61/1985, per indicazioni progettuali puntuali relative a recupero immobili esistenti: approvazione."
4. **Delibera C.C.** n. 65 del 28.12.2006 avente ad oggetto: "Adozione variante parziale al P.R.G., ai sensi art. 50, comma 4, lett. f), L.R. 61/85, per la realizzazione del progetto della Provincia di Treviso di variante alla S.P. 38 F. Fabbri"
5. **Delibera C.C.** n. 3 del 16.01.2007 avente ad oggetto: "Variante parziale al P.R.G., ai sensi art. 50, comma 4, lett. F, L.R. 61/85, per realizzazione piste ciclabili, marciapiede e opere complementari in via Mandre e via Colonna a Ponte della Priula: adozione"

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

6. **Delibera C.C.** n. 6 del 06.02.2007 avente ad oggetto: “Nuovo PRG 2001: correzione errori materiali.”
7. **Delibera C.C.** n. 18 del 08.03.2007 avente ad oggetto: “Variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma 4, lett. f) L.R. n. 61/1985, per la realizzazione di piste ciclabili e opere complementari in via Mandre e via Colonna a Ponte della Priula: approvazione”
8. **Delibera C.C.** n. 15 del 06.03.2008 avente ad oggetto: “Riadozione variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma 4, lett. f) e l) L.R. n. 61/1985, per la realizzazione del progetto della Provincia di Treviso di variante alla S.P. 38 F. Fabbri”
9. **Delibera C.C.** n. 16 del 06.03.2008 avente ad oggetto: “Nuovo P.R.G. 2001: correzione errore materiale”
10. **Delibera C.C.** n. 24 del 31.03.2008 avente ad oggetto: “Nuovo P.R.G. 2001: zone territoriali omogenee F/e “Aree per parcheggi pubblici a raso e/o multipiano ricomprese in ambito di strumenti urbanistici attuativi (SUA) Z.T.O. “D”: linee di indirizzo”
11. **Delibera C.C.** n. 41 del 15.07.2008 avente ad oggetto: “Variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma 4, lett. f) e l) L.R. n. 61/1985, per la realizzazione del progetto della Provincia di Treviso di variante alla S.P. 38 F. Fabbri: approvazione”
12. **Delibera C.C.** n. 44 del 15.07.2008 avente ad oggetto: “Nuovo P.R.G. 2001: correzione errore materiale”
13. **Delibera C.C.** n. 56 del 30.09.2008 avente ad oggetto: “Variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma 4, lett. f) L.R. n. 61/1985, per la realizzazione pista ciclabile di Colfosco: adozione”
14. **Delibera C.C.** n. 65 del 27.11.2008 avente ad oggetto: “Variante parziale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma 4, lett. f) L.R. n. 61/1985, per la realizzazione pista ciclabile di Colfosco: approvazione”
15. **Delibera C.C.** n. 18 del 28.04.2009 avente ad oggetto: “Adozione variante parziale al P.R.G. per modifica alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio comunale”
16. **Delibera C.C.** n. 19 del 28.04.2009 avente ad oggetto: “Correzione di errore materiale al vigente Piano Regolatore Generale.”
17. **Delibera C.C.** n. 32 del 06.08.2009 avente ad oggetto: “Approvazione variante parziale al PRG per modifica alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio comunale”
18. **Delibera C.C.** n. 43 del 12.11.2009 avente ad oggetto: “Individuazione limiti e modalità applicative della L.R. 8.7.2009, N. 14 relativa al piano casa.”
19. **Delibera C.C.** n. 45 del 12.11.2009 avente ad oggetto: “Presa d'atto variante urbanistica conseguente a dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di ampliamento della centrale Edison Collalto.”
20. **Delibera C.C.** n. 6 del 23.02.2010 avente ad oggetto: “Rettifica deliberazione consiliare n. 43/2009 avente ad oggetto "individuazione

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

limiti e modalità applicative della L.R. 8.7.2009, n. 14 relativa al cd. piano casa""

21. **Delibera C.C.** n. 19 del 29.06.2010 avente ad oggetto: “Adozione Variante al P.R.G. per modifica alle Norme Tecniche di Attuazione e per realizzazione rotatoria sulla SS 13 a Ponte della Priula.”
22. **Delibera C.C.** n. 33 del 24/09/2010 avente ad oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione variante al P.R.G. per modifica alle norme tecniche di attuazione e per realizzazione rotatoria sulla SS 13 a Ponte della Priula”
23. **Delibera C.C.** n. 35 del 24/09/2010 avente ad oggetto: “Adozione variante al P.R.G. per modifica indicazioni progettuali puntuali e correzione errore materiale in località pedrè/doline”
24. **Delibera C.C.** n. 36 del 24/09/2010 avente ad oggetto: “Adozione variante al P.R.G. per individuazione area per attrezzature pubbliche in via Casoni a Susegana”
25. **Delibera C.C.** n. 8 del 17/02/2011 avente ad oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. per modifica indicazioni progettuali puntuali e correzione errore materiale in località pedrè /doline”
26. **Delibera C.C.** n. 9 del 17/02/2011 avente ad oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. per individuazione area per attrezzature pubbliche in via Casoni a Susegana.”
27. **Delibera C.C.** n. 28 del 14/07/2011 avente ad oggetto: “Modifica al grado di protezione ambientale/culturale dell'edificio n. 12/81 a Ponte della Priula”.
28. **Delibera C.C.** n. 4 del 09/02/2012 avente ad oggetto: “Variante parziale al P.R.G. per correzione errore materiale in via Pigozzo a Susegana”.
29. **Delibera C.C.** n. 29 del 06/07/2012 avente ad oggetto: “Adozione variante parziale al PRG per recepimento progetto norma in via Col di Guarda”.
30. **Delibera C.C.** n. 30 del 06/07/2012 avente ad oggetto: “Approvazione variante parziale al PRG per correzione errore materiale in via Pigozzo a Susegana”
31. **Delibera C.C.** n. 3 del 08/04/2014 avente ad oggetto: “Adozione variante parziale al PRG per realizzazione parcheggio in via Aldo Moro a Ponte della Priula”
32. **Delibera C.C.** n. 26 del 05/06/2014 avente ad oggetto: “Approvazione variante parziale al PRG per realizzazione parcheggio in via Aldo Moro a Ponte della Priula”.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<u>Art. 1 - PRESCRIZIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 2 - CONTENUTI DEL P.R.G.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 3 - ELABORATI DEL P.R.G.</u>	<u>14</u>
<u>Art. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.: VALIDITÀ DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E DELLE CONCESSIONI EDILIZIE APPROVATE IN DATA ANTERIORE ALLE PRESENTI N.T.A.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 6 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI: CRITERI DI PROGETTAZIONE E PROCEDURE (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)</u>	<u>16</u>
Estensione dell'ambito.....	16
Composizione urbanistica.....	16
Le strade.....	16
Piste ciclabili – percorsi ciclopedonali	17
Aree a parcheggi e verde	17
Altre indicazioni progettuali:	17
I procedimenti	18
<u>Art. 7 - RAPPORTI DI DIMENSIONAMENTO NEGLI STRUMENTI ATTUATIVI</u>	<u>19</u>
<i>per insediamenti di carattere residenziale.....</i>	<i>19</i>
<i>per insediamenti produttivi di carattere artigianale – industriale.....</i>	<i>19</i>
<i>per insediamenti di carattere commerciale</i>	<i>19</i>
<i>per insediamenti di carattere misto.....</i>	<i>20</i>
<u>Art. 8 - NORME PER L'EDILIZIA ESISTENTE</u>	<u>20</u>
<u>Art. 9 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA SEGNALATE DAL PRG</u>	<u>21</u>
<i>a) Attività produttive compatibili con possibilità di ampliamento concertato ...</i>	<i>21</i>
<i>b) Attività produttive da bloccare</i>	<i>21</i>
<i>c) Attività produttive da trasferire</i>	<i>22</i>
<u>Art. 10 - EDIFICI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE</u>	<u>22</u>
<i>Grado di protezione 1 - Restauro filologico</i>	<i>23</i>
<i>Grado di protezione 2 - Risanamento conservativo</i>	<i>23</i>
<i>Grado di protezione 3a – Ristrutturazione</i>	<i>24</i>
<i>Grado di protezione 3b – Ristrutturazione integrale</i>	<i>25</i>
<i>Mutamento della destinazione d'uso</i>	<i>25</i>
<u>Art. 11 - DISTANZE DA RISPETTARE</u>	<u>26</u>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<i>Distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio</i>	26
<i>Distanza tra corpi di fabbrica</i>	27
<i>Distanza tra i confini di proprietà e le aree pubbliche</i>	27
<i>Distanze dalle strade pubbliche</i>	27
<i>Distanze dalle Ferrovie</i>	27
<i>Distanze dai corsi d'acqua</i>	27
<i>Distanze dai Cimiteri</i>	28
<i>Distanze da particolari manufatti</i>	28
<i>Distanze dai confini di zona</i>	29
<i>Distanze da costruzioni esistenti poste a distanza inferiore a quella di cui ai precedenti punti</i>	29
<u>Art. 12 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI</u>	29
<u>Art. 12 bis - SPAZI PER LA SOSTA, IL PARCHEGGIO DEGLI AUTOVEICOLI E PER LE AREE VERDI</u>	29
1. NORME GENERALI	29
2. PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI EDILIZI SULL' ESISTENTE.....	30
3 PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	31
4 PARCHEGGI PUBBLICI RELATIVI A SUPERFICI COMMERCIALI E/O DIREZIONALI	31
<u>Art. 13 - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI</u>	31
a) Allineamento	31
b) Portici.....	32
c) Passaggio coperto	32
d) Sagome limite dei nuovi interventi e ampliamenti	32
e) Progettazione unitaria.....	32
f) Unità minima d'intervento	32
g) Andamento delle falde dei tetti.....	32
h) Coni visuali significativi	32
i) Percorsi pedonali.....	32
l) Percorsi ciclabili.....	33
m) Percorsi turistici.....	33
n) Filari alberati, alberate e siepi	33
o) Parcheggi	33
p) Piazza pedonale	33
q) Corte / chiostrina	33
r) Area di pertinenza	33
s) Accesso carraio	33
t) Verde d'arredo.....	34
u) Siepi e vegetazione di schermatura.....	34
v) Viabilità di progetto	34
z) Spazio pubblico	34
y) Unità edilizia	34
ybis) Recinzioni sul fronte stradale esterne alle zone residenziali	34
<u>Art. 14 - TIPOLOGIE EDILIZIE</u>	34
a) tradizionale, all'antica.....	34

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

b) isolata o unifamiliare.....	34
c) bifamiliare / binata.....	34
d) a schiera.....	35
e) in linea, a cortina, a corte.....	35
f) a blocco.....	35
g) a torre / condominiale	35
h) a capannone.....	35
<u>Art. 15 - PROGETTAZIONE IN DEROGA</u>	<u>35</u>
<u>Art. 16 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN Z.T.O.</u>	<u>35</u>
<u>Art. 17 - DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI</u>	<u>37</u>
Attività commerciali	37
Zone residenziali (Z.T.O. A-B-C1-C2)...	37
Zone produttive (ZTO D)	38
Zone agricole (Z.T.O. E).....	38
Zone di interesse collettivo (Z.T.O. F) o comunque con caratteristiche tali da rappresentare un bene collettivo.....	39
<u>Art. 18 - Z.T.O. «A» - CENTRI STORICI - BENI CULTURALI.....</u>	<u>39</u>
Norme generali.....	39
In mancanza di strumento attuativo:	39
Norme Particolari	40
<u>CENTRO STORICO DI SUSEGANA.....</u>	<u>40</u>
<u>CENTRO STORICO DI COLLALTO.....</u>	<u>41</u>
<u>Art. 19 - Z.T.O. «B1» - RESIDENZIALE CENTRALE.....</u>	<u>45</u>
<u>Art. 20 - Z.T.O. «B1.2» - RESIDENZIALE URBANA DI TRASFERIMENTO.....</u>	<u>47</u>
<u>Art. 21 - Z.T.O. «B.2» - RESIDENZIALE INTENSIVA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)</u>	<u>48</u>
<u>Art. 22 - Z.T.O. «B3» - RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009).....</u>	<u>49</u>
<u>Art. 23 - Z.T.O. «C1.1» - RESIDENZIALE ESTENSIVA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009 e DCC nr. 30 del 6.7.2012).....</u>	<u>50</u>
<u>Art. 24 - Z.T.O. «C1.2» - RESIDENZIALE SEMI – ESTENSIVA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009).....</u>	<u>52</u>
<u>Art. 25 - Z.T.O. «C1.3» - RESIDENZIALE ESTENSIVA RADA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009).....</u>	<u>53</u>
<u>Art. 26 - Z.T.O. «C1.4» - RESIDENZIALE A VILLE E GIARDINI (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009).....</u>	<u>54</u>
<u>Art. 26 bis - Z.T.O. «C1.S» - RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009).....</u>	<u>56</u>
<u>Art. 27 - Z.T.O. «C2.1» - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (così come modificato da DCC nr. 33 del 24.9.2010)</u>	<u>57</u>
<u>Art. 27bis - Z.T.O. «C2.2» - MISTA RESIDENZIALE E SERVIZI DI ESPANSIONE</u>	<u>61</u>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<u>Art. 28 - Z.T.O. «D1.1» - ZONE -PRODUTTIVE MISTE DI COMPLETAMENTO</u>	<u>62</u>
<u>Art. 29 - Z.T.O. «D1.2» -PRODUTTIVE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI DI RISTRUTTURAZIONE</u>	<u>63</u>
<u>Art. 30 - Z.T.O. «D1.3» -ZONE PRODUTTIVE SPECIALIZZATE PER LAVORAZIONI LAPIDEE</u>	<u>64</u>
D.1-3 /57 - zona produttiva “ditta CANZIAN” in Colfosco	65
D.1-3/749 - zona produttiva “ditta GHIAIA DI COLFOSCO” in Colfosco	66
<u>Art. 31 - Z.T.O. «D1.4» - PRODUTTIVE AGRO-INDUSTRIALI</u>	<u>66</u>
<u>Art. 32 - Z.T.O. «D2.1» - PRODUTTIVE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI DI ESPANSIONE</u>	<u>67</u>
<u>Art. 33 - Z.T.O. «D2.2» - ZONE PER AUTOPARCO</u>	<u>68</u>
<u>Art. 34 - Z.T.O. «D3» - ZONE TURISTICO - ALBERGHIERE</u>	<u>70</u>
Disposizioni particolari per la zona Turistico alberghiera D3/5 di Villa Jacur	70
<u>Art. 34bis - Z.T.O. «D4» - ZONE COMMERCIALI, DIREZIONALI E DI SERVIZIO</u>	<u>71</u>
<u>Art. 35 - ZONE AGRICOLE</u>	<u>72</u>
<u>1 - NORME GENERALI</u>	<u>72</u>
<u>2 - EDIFICI RESIDENZIALI</u>	<u>72</u>
2.1 Generalità	72
2.2 Tipologia	73
2.3 Distanze	73
2.4 Documentazione progettuale	74
<u>3 - ANNESSI RUSTICI</u>	<u>74</u>
3.1 Generalità	74
3.2 Allevamenti	75
<u>4 - INDICI DI EDIFICABILITÀ PER GLI ANNESSI AGRICOLI</u>	<u>75</u>
4.1 Aziende con superficie inferiore ai 2 ettari	76
4.2 Aziende con ampiezza maggiore di 1 ettaro e minore di 2 ettari	76
4.3 Aziende con superficie maggiore o uguale a 2 ettari	76
<u>5 - SISTEMAZIONI AGRARIE E MOVIMENTI DI TERRA</u>	<u>77</u>
<u>6 - CONTRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE</u>	<u>78</u>
<u>7 - RECINZIONI NELLE ZONE AGRICOLE</u>	<u>78</u>
<u>8 - FABBRICATI NON CENSITI</u>	<u>79</u>
<u>Art. 36 - SOTTOZONA E1 - AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE</u>	<u>79</u>
<u>Art. 37 - SOTTOZONA E1pd - AMBITO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL PEDRE'/DOLINE</u>	<u>80</u>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

1. Norme generali della sottozona	80
2. Case di abitazione	81
3. Annessi rustici esistenti	81
4. Nuovi annessi rustici	81
5. Viabilità carrai	81
6. Strade poderali ed interpoderali di accesso all'azienda.....	81
7. Doline	82
8. Aree con accidentalità orografica diffusa.....	82
9. Orli di scarpata	82
10. Vigneti	82
11. Zone e macchie boscate	82
12. Sorgenti naturali e pozzi	82
13. Corsi d'acqua naturali.....	83
14. Zone umide - zone potenzialmente esondabili	83
15. Percorsi pedonali e ciclo-turistici....	83
16. Edifici o parti di edifici da destinare ad agriturismo.....	83
17. Edifici o parti di edificio da destinare a strutture ricettive extralberghiere	84
<u>Art. 37bis - SOTTOZONA E1css - "Castello San Salvatore"</u>	<u>84</u>
<u>Art. 37ter - SOTTOZONA E1.2 – Zona di vincolo idrogeologico soggetta a tutela paesaggistica.....</u>	<u>84</u>
<u>Art. 38 - SOTTOZONA E2 - AREA DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO PRODUTTIVA.....</u>	<u>85</u>
<u>Art. 39 - SOTTOZONA E3 - AREE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO</u>	<u>85</u>
<u>Art. 40 - SOTTOZONA E4 - NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA....</u>	<u>85</u>
<u>Art. 41 - Z. T.O. «F/a/b/c/d/e/f/g» - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E/O DI GENERALE PUBBLICA UTILITÀ.....</u>	<u>86</u>
F/a -Aree per l'istruzione.....	86
F/b -Aree per attrezzature di interesse comune (così come modificato da DCC nr. 9 del 17.2.2011).....	87
F/c -Aree a parco per il gioco e lo sport	88
F/d -Area per istituzioni proprie del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	88
F/e - Aree per parcheggi pubblici a raso e/o multipiano.....	88
F/f - Attrezzature sportive ricreative private di interesse pubblico	89
F/ g – Aree per la realizzazione del “CENTRO CULTURALE E CONGRESSI DEL BARCO”	89
<u>Art. 42 – AREE A VERDE PRIVATO (V.P.)</u>	<u>90</u>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<u>Art. 43 - AMBITO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO DEL MEDIO CORSO DEL PIAVE -NORME DI TUTELA.....</u>	<u>91</u>
<u>Art. 44 - FASCE DI TUTELA (così come modificato da DCC nr. 41 del 15.7.2008)</u>	<u>91</u>
<i>Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità</i>	<i>91</i>
<i>All'interno dei centri abitati</i>	<i>91</i>
<i>All'esterno dei centri abitati</i>	<i>92</i>
<i>Fuori dei centri abitati ma entro zone suscettibili di edificazione diretta in attuazione di piano attuativo esecutivo</i>	<i>92</i>
<i>Fasce di rispetto fluviale</i>	<i>93</i>
<i>Fasce di rispetto cimiteriale.....</i>	<i>93</i>
<i>Aree a vincolo ambientale.....</i>	<i>93</i>
<i>Aree a vincolo idrogeologico golenale soggette a tutela paesaggistica.....</i>	<i>93</i>
<i>Fasce a tutela dei corpi idrici, dei pozzi, dei punti di prelievo e delle sorgenti.....</i>	<i>93</i>
<i>Fasce di vincolo dovuto ad elettrodotti..</i>	<i>94</i>
<i>Fasce di rispetto ferroviario.....</i>	<i>94</i>
<i>Fasce di rispetto di edifici, aree e complessi di grande interesse architettonico - ambientale</i>	<i>94</i>
<i>Fasce deputate al riordino delle funzioni relative alla viabilità , alla sosta, al parcheggio e al verde stradale.....</i>	<i>94</i>
<i>Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).....</i>	<i>94</i>
<u>Art. 45 - DISPOSIZIONI RELATIVE AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE ED ATTIVITÀ AFFERENTI.....</u>	<u>96</u>
<u>Art. 46 - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE RISERVATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....</u>	<u>98</u>
<i>Piazzole per RSU e RSDU.....</i>	<i>98</i>
<i>Piazzole per RSAU (Rifiuti Solidi Assimilabili Urbani).....</i>	<i>99</i>
<i>Piazzole per RD (Raccolte Differenziate)</i>	<i>99</i>
<u>Art. 47 - DISPOSIZIONI SPECIALI SU UNITÀ EDILIZIE CON ALLOGGI PREESISTENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE P.R.G. (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)</u>	<u>100</u>
<u>Art. 48 - DISPOSIZIONI RELATIVE A VOLUMI OD OPERE OGGETTO DI SANATORIA A MEZZO CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/1985 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</u>	<u>100</u>
<u>Art. 49 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ ED AI TRACCIATI....</u>	<u>100</u>
<u>Art. 50 - ZONE DI TUTELA ARCHEOLOGICA - RINVENIMENTI</u>	<u>100</u>
<u>Art. 51 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE AREE BOScate.....</u>	<u>101</u>
<u>Art. 52 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO E ALLA TUTELA IDRAULICA.....</u>	<u>101</u>
<i>COMPATIBILITÀ IDRAULICA.....</i>	<i>103</i>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	AREE DI VARIANTE 10.11.40.41).....	103
	INTERVENTI STRUTTURALI	104
	INTERVENTI SUI SINGOLI LOTTI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE).....	105
<u>Art. 53 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APERTURA ED USO DELLE CAVE (stralciato con DGRV n. 3178 del 28.11.2006).....</u>		106
<u>Art. 54 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA STRADALE</u>		106
<u>Art. 55 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VIABILITA' SECONDARIA.....</u>		106
<u>Art. 56 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA E RISTORO</u>		106
<u>Art. 57 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A ZONE OSSERVATORIO E CONI VISUALI SIGNIFICATIVI DA TUTELARE</u>		107
<u>Art. 58 - CRITERI E PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO.....</u>		107
<u>Art. 59 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO E SPARGIMENTO DEI LIQUAMI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICI.....</u>		108
<u>Art. 60 - NORME PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE NEI CANTIERI.</u>		108
	Difesa di superfici vegetali.....	108
	Difesa delle parti aeree degli alberi	108
	Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo	108
	Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo	109
	Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata.....	109
	Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata.....	109
	Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature	109
	Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito	109
	Difesa degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica	110
	Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili.....	110
<u>Art. 61 - NORME DI SALVAGUARDIA.....</u>		110
<u>Art. 62 - REVOCA DEL P.R.G. VIGENTE.....</u>		110
<u>Art. 63 - MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE.....</u>		110

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ALLEGATO A): FABBRICATI TUTELATI.....	111
ALLEGATO B): ESTRATTO VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA.....	120
ALLEGATO C): REPERTORIO DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI PROGETTO.....	155

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PRESCRIZIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) E RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Le presenti Norme forniscono indicazioni e prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private tendenti alla trasformazione urbanistica del territorio ed allo sviluppo edilizio.

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale sono inoltre disciplinate anche dal Regolamento Edilizio e dagli altri Regolamenti comunali e dalle Leggi generali e speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto.

La disciplina urbanistica relativa all'uso del territorio comunale riguarda tutti gli aspetti conoscitivi e gestionali concernenti le operazioni di corretta trasformazione del territorio e di salvaguardia e protezione dell'ambiente.

Le norme di attuazione del P.R.G. esplicano le modalità per l'ottenimento di operazioni di tutela e modifica congrue con le premesse culturali e sociali emergenti a livello nazionale, regionale, comunale, così come espresse nelle fasi conoscitive e propositive del presente strumento urbanistico.

Una porzione del territorio comunale circostante il Castello di S. Salvatore è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e ambientali.

L'intero territorio del Comune di Susegana è dichiarato "zona a rischio sismico", pertanto l'edificazione di qualsiasi manufatto è soggetto alle specifiche norme e prescrizioni di cui alla legislazione vigente in materia.

Art. 2 - CONTENUTI DEL P.R.G.

Il P.R.G., redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore, contiene:

- la rete delle principali vie di comunicazione stradale, nonché le rettifiche delle strade esistenti con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altre attrezzature varie;
- la suddivisione in zone di tutto il territorio comunale in zone territoriali omogenee (Z.T.O.), con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- l'indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico e ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale oltre a quelle sottoposte a speciali normative e le modalità per la determinazione delle quantità relative a ciascun intervento;
- i vincoli da osservare nelle zone interessate da emergenze di carattere storico, ambientale e paesaggistico e sulle opere di valore storico – paesaggistico ed ambientale;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- il Regolamento Edilizio Comunale;
- i Repertori di cui al seguente art. 3.
- I Progetti Norma per specifici interventi edilizi.
- Valutazione di compatibilità idraulica
- Valutazione di incidenza ambientale sulle SIC E ZPS

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 3 - ELABORATI DEL P.R.G.

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:

TAV.	13.1.1	PRG: Intero territorio comunale	scala 1:5000
TAV.	13.1.2	PRG: Intero territorio comunale	scala 1:5000

PRG: Zone significative»

TAV.	13.3.01	PRG:zone significative – Collalto-Crevada _ S. Anna	scala 1:2000
TAV.	13.3.02	PRG:zone significative – Colfosco	scala 1:2000
TAV.	13.3.03	PRG:zone significative – Susegana Nord	scala 1:2000
TAV.	13.3.04	PRG:zone significative – Susegana Sud	scala 1:2000
TAV.	13.3.05	PRG:zone significative – Ponte della Priula Est	scala 1:2000
TAV.	13.3.06	PRG:zone significative – Ponte della Priula Ovest	scala 1:2000
TAV.	13.3.9a	PRG: Planimetria di individuazione dei fabbricati soggetti a grado di protezione (Territorio comunale settore Nord)	Scala 1:7500
TAV.	13.3.9b	PRG: Planimetria di individuazione dei fabbricati soggetti a grado di protezione (Territorio comunale settore Sud)	Scala 1:7500
Elaborato	13.3.10	PRG: Repertorio edifici e manufatti di valore storico- artistico- ambientale (art. 10 L.R. 24/85, art. 28 L.R. 61/85 – L. 80/80) e relativo grado di protezione assegnato- Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione. – fascicoli P.1 e P.2	
TAV.	13.3.11	PRG: Susegana -Centro storico	scala 1:1000
Elaborato	13.3.11bis	PRG: Repertorio edifici del centro storico cittadino di Susegana, relativo grado di protezione, Prescrizioni minime di intervento-Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione	

PRG : Piano paesaggistico ambientale del Pedré Doline

TAV.	13.3.12	PRG: Pedré Doline - tutele di intervento	scala 1:5000
TAV.	13.3.13	PRG: Pedré Doline: sistema dei vincoli	scala 1:5000

Elaborato 13.3.14 PRG: Pedré Doline: Repertorio Progetti Norma–Estratto dalle NTA

Analisi paesaggistica ambientale agronomica Area Pedrè Doline – RELAZIONE

Schede aziendali Piano paesaggistico Pedrè Doline – Parte 1 – Parte 2 – Parte 3

Elaborato 14	Verifica del Dimensionamento
Elaborato 15	Relazione Generale
Elaborato 16	Norme Tecniche di Attuazione
Elaborato 17	Regolamento Edilizio Comunale

Fanno altresì parte integrante del P.R.G. gli elaborati di analisi e verifica agronomica, idraulica, ambientale-naturalistica e geologica che hanno formato il Piano, anche se non

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

esplicitamente richiamati.

Qualora vi sia contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono gli elaborati di dettaglio superiore.

Qualora vi siano differenze numeriche tra quanto riportato nei vari Repertori e lo stato di fatto, prevale lo stato di fatto qualora dettagliatamente documentato; i valori di dimensionamento di progetto rimangono inalterati.

Art. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il P.R.G. si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) e Interventi Edilizi Diretti (I.D.), secondo la legislazione urbanistica regionale vigente in materia.

I P.U.A. sono:

- Piani Particolareggiati (P.P.);
- Piani per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e alla legislazione urbanistica regionale vigente in materia;
- Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), di cui all'Art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e alla legislazione urbanistica regionale vigente in materia;
- Piani di Recupero (P.R.) di cui al titolo IV° della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e alla legislazione urbanistica regionale vigente in materia, di iniziativa pubblica o privata (P.R.pu. o P.R.pr.);
- Piani di Lottizzazione Convenzionata (P.L.) di cui alla legislazione urbanistica regionale vigente in materia.
- Piani di Lottizzazione (P.L.) d'ufficio di cui alla legislazione urbanistica regionale vigente in materia.

In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto il P.U.A., il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto (I.D.).

Art. 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.: VALIDITÀ DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E DELLE CONCESSIONI EDILIZIE APPROVATE IN DATA ANTERIORE ALLE PRESENTI N.T.A.

Il P.R.G. definisce le zone ove l'edificazione è soggetta alla preventiva approvazione ed esecuzione di uno o più strumenti urbanistici attuativi.

Rispetto alle previsioni del P.R.G. i piani urbanistici attuativi possono prevedere variazioni di perimetro e trasposizioni di zona, conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche previste dal P.R.G., nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Nelle aree in cui il P.R.G. prevede specificatamente l'esecuzione di un Piano Particolareggiato, decorso il periodo di 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G. il vincolo di P.P. decade, ai sensi della legislazione vigente in materia.

In assenza di strumento urbanistico pubblico adottato entro i termini sopra stabiliti le previsioni del PRG potranno essere attuate anche con strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata.

Nelle zone dichiarate «aree degradate», ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978, è possibile intervenire con Piano di Recupero: qualora esso non sia individuato dal PRG, esso va' individuato con la procedura di cui alla legislazione vigente in materia.

Lo strumento di coordinamento di cui alla legislazione vigente in materia, il Comparto, è sempre applicabile al P.P., al P. di R., al Piano Attuativo d'Ufficio, ovvero anche agli

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

interventi diretti spettanti a più soggetti in diretta attuazione del P.R.G.

Nell'area in cui vige uno strumento urbanistico attuativo approvato prima dell'approvazione del PRG, gli interventi edilizi sono disciplinati dalle Norme dello stesso fino alla sua completa realizzazione sia per ciò che concerne le opere di urbanizzazione, che per tutti gli edifici previsti; sono fatte salve specifiche zone storiche di particolare valore ambientale quali il Centro Storico di Susegana ed il Centro Storico di Collalto ove il PRG fa proprie, e conferma, le previsioni ed indicazioni dei Piani Particolareggiati approvati.

In generale nell'attività edilizia sono ammessi distacchi diversi da quelli indicati nelle singole zone e/o aree nel caso di strumenti urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche, ferma restando la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate per le singole zone ed aree nei Repertori di cui all'art. 3.

Nella ipotesi di richiesta di edificare su di un lotto in posizione marginale in un'area di espansione residenziale prevista dal P.R.G., la stessa potrà essere concessa qualora l'area sia direttamente servita/servibile da opere di urbanizzazione primaria esistenti (strada pubblica e fognatura), non sia sicuramente interessata da opere di urbanizzazione, il richiedente si impegni alla realizzazione delle opere mancanti strettamente necessarie a servire il lotto e alla successiva partecipazione al Piano di Lottizzazione.

E' sempre ammessa la previsione planivolumetrica per l'applicazione dei disposti dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/68.

Sono fatte salve le possibilità attuative mediante Programmi Integrati di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale in attuazione dell'art. 16 della Legge 17.2.1992 n. 179 e secondo quanto previsto dalla L.R. 1.6.1999 n. 23.

Art. 6 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI: CRITERI DI PROGETTAZIONE E PROCEDURE *(così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)*

Estensione dell'ambito

L'estensione territoriale di ciascuna zona di espansione è indicata nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia. Rispetto alle previsioni del P.R.G. i piani urbanistici attuativi possono prevedere variazioni di perimetro e trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia e nel rispetto della capacità insediativa massima consentita e della dotazione di spazi pubblici fissata.

Composizione urbanistica

La composizione urbanistica deve essere razionalmente concepita ed inserirsi armonicamente nell'intorno di progetto; in caso di preesistenze di valore storico, architettonico, ambientale queste dovranno essere opportunamente riqualificate e tutelate. Il piano attuativo provvederà a definire il grado di protezione di eventuali fabbricati notevoli, segnalati o meno, dal P.R.G..

Tutte le opere di urbanizzazione devono essere realizzate senza barriere architettoniche.

Le strade

Le nuove strade devono essere proporzionate alle loro funzioni. ***In particolare la larghezza della carreggiata non deve essere inferiore a mt 5,50 e la banchina stradale deve avere larghezza non inferiore a mt 0,25 ciascuna.***

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

E' fatto obbligo la realizzazione di marciapiede/pista ciclabile lungo il lati della carreggiata interessati da fronte edificato o flussi di mobilità ciclopedonale.

Il marciapiede dovrà essere alberato ed avere larghezza adeguata alla funzione con un minimo netto di mt. 1,50.

Qualora non si renda obbligatoria la previsione di percorso ciclopedonale è d'obbligo la realizzazione, sul lato interessato, di una banchina inerbita con larghezza minima di mt 1,50.

Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra di inversione di marcia degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m. 12 per le zone residenziali e m. 20 per le zone produttive commerciali, artigianali e industriali al netto del parcheggio.

Il Comune si riserva la possibilità di non riconoscere come area pubblica e quindi di non concedere lo scomputo, di opere di urbanizzazione che non siano a servizio generale della Comunità ovvero servano non più di tre lotti; la stessa viene quindi considerata come privata e pertanto non soggetta a limitazioni di larghezza; in tal caso l'innesto sullo spazio pubblico può essere chiuso con un cancello opportunamente motorizzato ed arretrato rispetto alla linea di traffico.

Il Comune ha la facoltà di individuare, nell'ambito del territorio comunale, le sedi viarie da destinare al transito a senso unico.

Piste ciclabili – percorsi ciclopedonali

Le piste ciclabili ed i percorsi ciclopedonali devono essere realizzati in sede propria e preclusi, con opportuni ostacoli, al transito dei mezzi motorizzati; essi devono essere progettati secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale redatto dalla Giunta Regionale del Veneto.

I percorsi ciclo-pedonali devono avere una larghezza comunque non inferiore a ml. 2,00 ed essere realizzati con materiali adatti al calpestio, non sdruciolevoli e di facile manutenzione.

Aree a parcheggi e verde

Le aree da destinare a servizi pubblici come il «verde» e i «parcheggi» devono essere localizzate, preferibilmente, in ambiti dove sono già presenti o previsti spazi per analoghe funzioni.

Le piazzole per il parcheggio devono essere realizzate in sede propria e avere profondità e larghezza adeguate, comunque non inferiore a ml. 4,50 x 2,30.

Altre indicazioni progettuali:

Nelle generalità della progettazione degli spazi scoperti si deve tener conto dei seguenti indirizzi:

- In prossimità degli incroci stradali devono essere realizzati dissuasori di velocità, *rotatorie* e avvisatori luminosi in modo da garantire la sicurezza veicolare e pedonale.
- le pavimentazioni degli spazi destinati alla circolazione veicolare devono essere distinte da quelle riservate alla sosta effettiva (parcheggi pubblici e privati). Le piazzole di parcheggio di superficie devono essere realizzate utilizzando materiali e soluzioni tecniche che assicurino la permeabilità delle superfici ed evitino ristagni d'acqua: in particolare negli spazi effettivi di sosta (piazzole) di servizio a zone produttive, commerciali e direzionali è d'obbligo l'utilizzo di pavimentazioni carrabili che permettano la crescita di un manto erboso (tipo "Linea verde", "Green parking" o simile). Fanno eccezione a tali indicazioni gli spazi a parcheggio riservati

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

per le persone disabili e quelli all'interno dei Centri storici ove le pavimentazioni saranno quelle indicate dal Piano attuativo di riferimento che comunque dovrà tener conto di quanto suesposto.

- lungo i percorsi dovranno essere normalmente disposte alberature e barriere di verde . Ove possibile, si dovrà tener conto e prescrivere il loro possibile inserimento obbligatorio a difesa dell'ambiente (rumori, inquinamento, vento, particolari sistemazioni paesistiche - culturali ecc.);
- la previsione di portici e gallerie pubbliche e/o di uso pubblico dovrà essere inserita nell'eventuale piano attuativo; esse vanno definite e verificate in sede di permesso di costruire, possono avere una altezza minima di m. 3,00 e una larghezza minima di ml. 2,50. I portici di uso privato devono avere un'altezza minima di ml. 2,40.
- particolare cura dovrà essere riservata per le piazze e i luoghi d'incontro all'aperto, ove le varie funzioni vanno nettamente distinte.
- le aree a verde pubblico, ove si ravveda il caso, possono essere sistemate con attrezzature per il gioco dei bambini , la sosta e la contemplazione , ma nel contempo possono contenere anche spazi ed attrezzature per il gioco degli anziani quali - ad esempio - le bocce. In questo caso, le previsioni dovranno essere puntualmente contenute negli elaborati e convenzione del SUA.

Nella progettazione delle aree destinate a verde si dovranno valutare, oltre a quanto sopra, anche gli aspetti di seguito elencati:

- i giardini privati (quelli pertinenti al lotto edificabile) dovranno essere progettati e realizzati considerando che almeno un 30% dello scoperto risultante dalla eventuale massima edificazione sia destinato alla messa a dimora di alberature tipiche del luogo ed a verde inerbito;
- le reti tecnologiche non dovranno possibilmente attraversare aree a verde pubblico;
- è preferibile che le cabine di trasformazione elettrica siano realizzate integrate all'interno di volumi utilizzati anche per altri scopi o in aderenza alle costruzioni fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa statale e regionale in materia. Se isolate, siano elementi opportunamente progettati per integrarsi all'ambiente circostante e mascherate con siepi ed elementi arborei;
- gli spazi pubblici e privati dovranno essere opportunamente illuminati, facendo sì che contribuiscano alla valorizzazione delle immagini architettoniche e che nelle ore buie diano sicurezza a chi usufruisce dei luoghi e dei percorsi.

I procedimenti

Le procedure per l'approvazione dei piani urbanistici attuativi sono stabilite dalla legislazione vigente in materia.

Parimenti sono determinate dalla medesima legge regionale le procedure per eventuali piani attuativi di iniziativa pubblica o d'ufficio qualora manchi l'accordo tra i proprietari dell'ambito assoggettato, o da assoggettare, a strumentazione urbanistica attuativa.

Per l'esecuzione delle sistemazioni previste da un Piano attuativo (costruzioni, ricostruzioni, o modificazioni di immobili appartenenti a privati), l'Autorità Comunale ha la facoltà di intimare ai proprietari, un congruo termine per la loro esecuzione con eventuale diffida ed espropriazione degli inadempimenti ai sensi di legge.

Così pure, allorché per effetto dell'esecuzione del Piano un edificio o manufatto esistente venga offerto alla vista e costituisca - a giudizio dell'Autorità Comunale - un deturpamento generale del luogo, specie riguardo alla nuova importanza che vengono ad assumere gli spazi per effetto del Piano, il Comune ha la facoltà di intimare l'esecuzione di opere

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

minime di adeguamento secondo un progetto da approvarsi in Commissione edilizia e da notificarsi alle proprietà nelle forme di rito.

Art. 7 - RAPPORTI DI DIMENSIONAMENTO NEGLI STRUMENTI ATTUATIVI

Nelle zone soggette a Piani Urbanistici attuativi, le dotazioni minime di spazi pubblici soggette a cessione o vincolo di destinazione ad uso pubblico - salvo diversa specificazione dimensionale definita per ciascuna singola zona nella Tabella delle Z.T.O. di Espansione residenziale di tipo C2 di cui al successivo art. 27 sono di seguito riportate:

per insediamenti di carattere residenziale

a) superficie per opere di urbanizzazione primaria:

1. strade:	come da progetto;
2. spazi a verde:	5.00 mq/ab.
3. parcheggi:	3.50 mq/ab.
Totale	8.50 mq/ab.

Alle quantità di cui al punto a) si aggiungono, idonei spazi per il gioco ed il parco nella misura minima di mq. 3,00 / abitante da insediare qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la realizzazione di una superficie minima di mq. 1000, valore complessivo che si intende monetizzato.

Per la determinazione della capacità insediativa del Piano attuativo si assume un valore pari a:

1 abitante = 150 mc

per insediamenti produttivi di carattere artigianale – industriale

Aree per opere di urbanizzazione primaria;

- strade come da progetto;
- parcheggi pubblici 10% della Superficie Territoriale;
- aree per opere di urbanizzazione secondaria: 10% della superficie territoriale.

L'Amministrazione Comunale può consentire la riduzione delle aree destinate alla urbanizzazione secondaria fino al 4% della quantità prevista mediante convenzione in cui ottenga il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici. Riduzione al 4% che risulta applicabile agli insediamenti previsti dal comma 10 dell'articolo 25 della Legge regionale n. 61/1985.

per insediamenti di carattere commerciale

Nelle zone destinate a insediamenti produttivi *commerciali* in genere previste dal P.R.G. la dotazione di spazi pubblici (Verde e Parcheggi) dovrà corrispondere *a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia*.

Per le porzioni ad uso commerciale, le superfici a standards dovranno corrispondere alle superfici lorde di pavimento come sommatoria di tutti i piani; in riferimento alla legislazione regionale vigente in materia, il dimensionamento di progetto dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

piccole strutture di vendita (come definite dalla legislazione regionale vigente in materia)

1. tipologia: strutture di vendita di vicinato
2. dotazione di area libera scoperta: min. 1,00 mq/mq della superficie di vendita;
3. Parcheggio di uso pubblico: min. 0,50 mq/mq della superficie commerciale;

medie strutture di vendita (come definite dalla legislazione regionale vigente in materia)

tipologia: media struttura di vendita;
dotazione di area libera scoperta: min. 1,80 mq/mq della superficie di vendita;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- Parcheggio di uso pubblico:
 - min. 0,70 mq/mq della superficie di vendita;
 - min. 0,50 mq/mq della superficie commerciale;

Per le altre destinazioni la dotazione di spazi pubblici da ricavare in sede di piano urbanistico attuativo deve essere quella prevista al precedente punto 2) per le zone artigianali industriali.

Qualora in fase successiva all'attuazione del piano attuativo, vengano realizzate nuove superfici commerciali e/o direzionali non previste nel dimensionamento originario, la dotazione complessiva di spazi pubblici, da verificarsi in sede di permesso di costruire, dovrà rispettare i limiti previsti al comma 1 del presente articolo ovvero gli spazi pubblici vanno ricavati all'interno della superficie fondiaria anche in locale interrato ovvero vengono monetizzati sulla base di costi reali di intervento convalidati dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune.

per insediamenti di carattere misto:

nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti di cui ai punti precedenti, in proporzione alle quote massime previste per le diverse destinazioni.

Art. 8 - NORME PER L'EDILIZIA ESISTENTE

Sugli edifici esistenti in tutto il territorio comunale, qualora legittimamente esistenti e/o assentiti, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo e Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 6 del R.E.C. salvo, eventuali limitazioni disposte sui fabbricati notevoli con i Repertori di cui all'art. 3.

Sugli edifici esistenti in zona agricola, qualora legittimamente esistenti e/o assentiti, ogni intervento è disciplinato dalla normativa regionale vigente.

I fabbricati esistenti che contengano destinazioni d'uso in contrasto con quelle di zona previste dal P.R.G. purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione e non siano quelli di cui al successivo art. 9 punto c), mantengono la destinazione in atto e non sono soggetti ad alcuna limitazione d'uso o procedura coattiva.

Nei nuovi interventi edilizi tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, devono essere possibilmente compresi nel corpo di fabbrica principale oppure, se distinti, devono armonicamente connettersi e correlarsi architettonicamente con l'edificio principale sia nella forma sia nei materiali.

Sugli scoperti degli edifici esistenti sprovvisti o provvisti solo parzialmente di parcheggi privati di pertinenza secondo la L. 122/89 e specificatamente di quelli coperti previsti dal Regolamento Edilizio comunale è ammessa - anche in sostituzione o ad integrazione di volumi condonati ai sensi della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni - la edificazione "*una tantum*" nella misura massima di mq. 20 di superficie utile per ogni alloggio, di volumi ad uso accessorio a garage / autorimessa sino ai 2/5 dell'area libera di intervento e purché non eccedenti i ml. 2,50 di altezza.

Detti volumi, qualora richiesti da più proprietà confinanti, possono essere posti anche a cavallo del confine comune ed in difformità dai parametri di distanza dal confine; essi sono da realizzarsi in unico corpo di fabbrica secondo un progetto sottoscritto da tutte le

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

proprietà interessate.

Al fine di armonizzare tali specifici manufatti con il contesto edilizio ed urbanistico esistente, onde evitare pareri eterogenei, la C.E. adotta criteri scritti per l'uniformità di giudizio; tali criteri potranno essere mutati solo con un analogo provvedimento di rettifica le cui motivazioni siano riportate a verbale sul registro della C.E..

Tali volumi, esclusivamente ad uso parcheggio coperto, vanno vincolati alle unità immobiliari di riferimento e non vanno considerati nel calcolo della volumetria edificabile di PRG.

Art. 9 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA SEGNALATE DAL PRG

Le attività produttive esistenti in zona impropria segnalate specificatamente dal PRG si suddividono in:

- 1) Attività compatibili con possibilità di ampliamento concertato;
- 2) Attività compatibili da bloccare;
- 3) Attività non compatibili da trasferire.

a) Attività produttive compatibili con possibilità di ampliamento concertato

Gli edifici produttivi così individuati nel P.R.G. la cui destinazione d'uso sia in contrasto con le destinazioni di zona, sono disciplinati dalla specifica scheda d'intervento planivolumetrico redatta ai sensi dell' art. 126 della LR. 61/1985 (ex LR 11/1987) ed approvata col precedente PRG dalla Giunta regionale .

Si riconfermano col presente strumento urbanistico le possibilità di intervento approvate, qualora non ancora realizzate.

Gli ampliamenti concedibili devono essere contenuti negli ambiti indicati nella scheda e nei limiti approvati.

La disposizione degli spazi a verde, delle alberature e dei parcheggi indicati nella scheda di progetto è indicativa dei criteri da seguire nell'organizzazione degli scoperti e può essere modificata col progetto di permesso di costruire solo a seguito di approfondimenti sullo stato di fatto, sui caratteri ambientali del sito e sulle specifiche esigenze dell'azienda e fermo restando le quantità minime di legge.

La sistemazione degli spazi scoperti pertinenti l'azienda, deve comprendere anche la messa a dimora di alberature di alto fusto scelte tra le specie arboree locali, disposte in modo da eliminare, o ridurre, l'impatto visivo dei manufatti nell'ambiente circostante e comunque, per quanto riguarda le distanze, si dovranno rispettare i disposti del Codice Civile.

Con la presentazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva dovrà essere presentato anche il contestuale progetto per la sistemazione dell'area di pertinenza, sistemazione che deve essere realizzata e verificata sul posto dal funzionario comunale prima del certificato di agibilità.

Gli interventi di ampliamento sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo col Comune: gli edifici ammessi ad ampliamento mantengono la destinazione d'uso autorizzata e non possono venire alienati per almeno dieci anni dalla data di agibilità; decorso tale periodo, possono trovar luogo in essi attività diverse, purché compatibili sotto l'aspetto ambientale con il territorio in cui ricadono previa nuova convenzione o atto d'obbligo.

b) Attività produttive da bloccare

Sono attività produttive che, pur presentando motivi di interesse economico e sociale, risultano scarsamente compatibili con il sito di inserimento per contrasto ambientale,

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

paesaggistico, molestia, rumorosità e tipo di produzione.

Modi d'intervento

Sugli immobili classificati in questa categoria:

- E' confermata la destinazione d'uso esistente qualora legittimamente esistente.
- Il restauro e la ristrutturazione senza alcun ampliamento sono ammessi a condizione che gli interventi siano volti al solo mantenimento o messa in sicurezza dell'attività esistente
- L'inserimento di volumi tecnici per impianti tecnologici ed adeguamento igienico-sanitario è ammesso con un massimo di 50 mc. Distanze ed altezze sono quelle tipiche della zona in cui ricade l'immobile.

c) Attività produttive da trasferire

Sono attività produttive che per tipo di lavorazione, rumorosità, emissioni e/o scarichi reflui, per contrasto ambientale-paesaggistico ovvero presenza su immobili non confacenti con l'attività di produzione, vanno necessariamente disincentivate e possibilmente trasferite. Esse sono individuate con apposito simbolo nelle tavole di PRG.

Art. 10 - EDIFICI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE

Nelle tavole di P.R.G. e nel "Repertorio degli edifici e manufatti di valore storico, artistico e ambientale" sono individuati gli edifici, i gruppi di edifici e le costruzioni da considerare quali beni ambientali e culturali del territorio comunale ai sensi della legislazione vigente in materia. Con la stessa metodologia valutativa sono individuati dal PRG gli edifici ricadenti all'interno dei centri o nuclei storici individuati ai sensi della L.R. 80/80.

Tali edifici sono sottoposti a differenti gradi di tutela, in relazione al pregio ambientale, formale ovvero all'interesse storico paesaggistico e sono assoggettati a specifiche norme di intervento ed utilizzo.

Nella specifiche tavole del PRG (tavv. 13.3.9 –13.3.2 –13.3.12.) sono individuati i beni da sottoporre a tutela in base al particolare valore storico e ambientale, alle caratteristiche tipologiche e costruttive di ogni fabbricato, nonché allo stato di conservazione dei suoi caratteri originari.

Vengono distinti i seguenti gradi di protezione:

Grado di protezione 1 Edifici di valore storico-artistico assoluto di cui interessi la conservazione integrale delle caratteristiche tipologiche ovvero di elementi sia interni sia esterni e costituenti un tutto organico. In tale categoria si riscontrano quei manufatti edilizi che per caratteristiche formali, motivi architettonici, opere di finitura e decorazione sono esempi significativi dell'espressione artistica di ogni epoca.

Grado di protezione 2 Edifici antichi in continuità con le tradizioni del luogo di cui interessi la conservazione ed il ripristino di tutti gli elementi esterni e di parziali elementi interni. Si identificano in questa categoria gli edifici che per attributi tipologici, costanti strutturali ed elementi architettonici, riferiscono la continuità di una tradizione, di un costume o esprimono anche solo parzialmente (a causa di alterazioni o modifiche) un esempio significativo della "cura edilizia" tipica del territorio.

Grado di protezione 3a Edifici di valore storico e/o paesistico, anche parzialmente compromessi, di cui interessi la conservazione /ripristino dei

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

caratteri originari. Sono classificati in questo modo gli edifici che pur non possedendo attributi architettonici o culturali significativi e/o assoluti tuttavia esprimono un esempio significativo della "cultura edilizia" del territorio e ne seguono comunque le tradizioni.

Grado di protezione 3b Edifici di valore storico e/o ambientale quasi totalmente compromessi, di cui interessi il recupero /ripristino almeno delle parti esterne originarie residue

All'interno dei nuclei storici o negli interventi edilizi di recupero dell'esistente in sede di rilascio di permesso di costruire vanno identificati e valutati anche i volumi accessori pertinenti o collegati/collegabili al fabbricato di intervento secondo i seguenti gradi di intervento:

Grado di intervento 4a Edifici di nessun carattere o parti di nessun pregio, di un complesso edilizio, di cui non si possa escludere la demolizione e la ricostruzione anche su sedime parzialmente diverso per essere coordinato ai caratteri della tipologia storica di riferimento.

Grado di intervento 4b Edifici o parti di complesso edilizio di valore ritenuti di nessun valore storico/ artistico /ambientale, con evidenti caratteristiche di superfetazione e di cui è implicita la demolizione.

Ai gradi di protezione sopra citati vengono assegnate le seguenti metodologie e prescrizioni di intervento:

Grado di protezione 1 - Restauro filologico

E' preordinato a mantenere o riportare allo stato originale il fabbricato, valorizzandolo in funzione delle attuali esigenze ma nel rispetto della "lettura" delle forme, funzioni e sistemi originali.

Le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali tipici non escludendo la possibilità di interpretazioni con materiali e forme attuali a compimento di parti mancanti o degradate.

Gli interventi potranno prevedere:

- 1) interventi sulle strutture al fine di consolidarle;
- 2) ricomposizione attuata con elementi originari e sulla base di documentazione attendibile al fine di riportare il manufatto allo stato originario;
- 3) possibilità di eliminazione di alterazioni o aggiunte per riportare l'edificio alla sua struttura originaria.

Grado di protezione 2 - Risanamento conservativo

Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al mantenimento dell'immobile, con l'eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti (struttura portante originaria e modello distributivo), nonché dei materiali e delle tecnologie costruttive originarie. Gli interventi possono prevedere le seguenti operazioni:

1. murature portanti: rifacimento con identico materiale e tecniche costruttive se a vista oppure rifacimento con materiali diversi se le murature portanti sono intonacate. La posizione di tali murature deve essere mantenuta; è in ogni caso consentito aprire fori interni secondo le modalità previste. E' consentito il

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

consolidamento delle murature portanti esterne ed interne Tali operazioni di consolidamento devono essere eseguite mantenendo posizioni, quote e dimensioni originarie; sono ammesse anche per le murature esterne parziali sostituzioni di parti non più recuperabili purché si usino materiali e tecniche uguali a quelle originarie. Le operazioni di consolidamento statico possono essere eseguite solo se ve ne sia la necessità, anche per le fondazioni delle murature stesse e previa espressa autorizzazione;

2. solai: per quanto riguarda i solai anche la quota, nei casi di demolizione e rifacimento, deve essere riconfermata. Sono perciò consentite anche lievi modifiche di quota qualora l'altezza netta interna sia inferiore a m. 2.4 o abbia un'altezza massima superiore a m. 3. Tale spostamento di quota è consentito, purché non comporti modifiche o spostamento di fori o altri componenti esterni. Qualora si reputi necessaria per ragioni statiche la sostituzione dei solai in legno, oltre all'utilizzo dei materiali tradizionali, è consentito il rafforzamento degli stessi mediante travi metalliche;
3. collegamenti verticali interni: demolizioni e rifacimento con materiali e tecniche originarie se in pietra o legno (o ferro per le ringhiere);
4. sporti: demolizione e rifacimento con materiali e tecniche originarie.
5. porte e portoni: limitate modifiche indispensabili per nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata.
6. manto di copertura: rifacimento con materiali e tecniche tradizionali mantenendo pendenza ed andamento originali.
7. non è ammesso aumento di volume.
8. non è consentita la demolizione e successiva ricostruzione.

Grado di protezione 3a – Ristrutturazione

Sono consentite tutte le operazioni atte a mantenere parte degli organismi principali interni ed esterni, con la modifica parziale dell'impianto dei fori, degli elementi costruttivi, in modo da adeguare l'edificio alle nuove esigenze. Oltre alle opere previste nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nel risanamento, l'intervento di ristrutturazione può comportare:

1. murature interne portanti: demolizione completa e rifacimento anche in posizione diversa e con materiali diversi;
2. murature esterne portanti: demolizione parziale e rifacimento con tecniche e materiali originari;
3. solai: demolizione completa e rifacimento con quote e materiali conformi a quelli originari;
4. collegamenti verticali interni: demolizione e rifacimento con quote, materiali e posizioni diverse da quelle originari;
5. sporti: demolizione e rifacimento con quote, materiali e posizioni diverse da quelle originari;
6. porte e portoni: creazione di nuovi fori purché le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata;
7. finestre: spostamento di quota e posizione, creazione di nuove finestre, purché siano compatibili con l'unitarietà del prospetto nella distribuzione dei fori;
8. copertura: non è ammessa la modifica della quota di; essa dovrà essere realizzata con materiali tradizionali (travi in legno e manto di coppi in cotto) e con la pendenza originaria; per migliorare l'illuminazione e l'aerazione dei locali si possono installare aperture a raso in falda.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Grado di protezione 3b – Ristrutturazione integrale

Sono consentite tutte le operazioni atte a mantenere le caratteristiche originarie esterne, con la modifica parziale dell'impianto dei fori e degli elementi costruttivi in modo da adeguare l'edificio alle nuove esigenze.

Oltre alle opere previste nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nel risanamento, l'intervento di ristrutturazione può comportare:

1. murature interne portanti: demolizione completa e rifacimento in posizione diversa e con materiali diversi;
2. murature esterne portanti: demolizione totale e ricostruzione anche con tecniche e materiali nuovi ma che garantiscano eguale resa estetica;
3. solai: demolizione completa e rifacimento con quote e materiali anche diversi da quelli originari ma comunque in linea con la tradizione locale;
4. collegamenti verticali interni: demolizione e rifacimento con quote, materiali e posizioni diverse da quelle originari;
5. sporti: demolizione ed eventuale rifacimento solo se originari;
6. porte e portoni: creazione di nuovi fori purché le modifiche rispettino la partitura dei fori della facciata;
7. finestre: spostamento di quota e posizione, creazione di nuove finestre, purché siano compatibili con l'unitarietà del prospetto nella distribuzione dei fori;
8. copertura: è ammessa la modifica della quota di copertura nei limiti del 5% dell'altezza della fronte qualora imposta da esigenze igienico sanitarie; essa dovrà essere realizzata con la pendenza originaria, manto di coppi in cotto e preferibilmente con materiali tradizionali; per migliorare l'illuminazione e l'aerazione dei locali si possono installare aperture a raso in falda o abbaini su fronti secondari;
9. Eventuali volumi accessori vanno possibilmente accorpati
10. E' consentito l'intervento di ristrutturazione mediante completa demolizione e successiva fedele ricostruzione solo per motivi di sicurezza statica legata al luogo di inserimento.

Mutamento della destinazione d'uso

Tutti gli edifici soggetti a tutela con grado di protezione potranno essere recuperati a fini residenziali, anche con aumento del numero delle unità immobiliari. Gli edifici con grado di protezione 1 potranno modificare la loro destinazione d'uso con la sola destinazione residenziale.

Al fine del recupero degli edifici con grado di protezione è consentito mantenere la destinazione residenziale anche per locali di altezza inferiore a m 2,70; qualora i locali risultino di altezza inferiore a m 2.40 dovranno essere utilizzati come vani accessori alla residenza stessa (magazzino, disbrigo ecc.).

Per le destinazioni commerciali l'altezza minima non può essere inferiore a m 2.70.

Le aree di pertinenza degli edifici di valore contrassegnati col grado di protezione 1 e 2 sono soggette a vincolo in funzione della tutela del fabbricato a cui si riferiscono.

Le indicazioni dimensionali contenute nelle schede di censimento sono da ritenersi indicative; i dati reali saranno quelli derivanti dal rilievo dello stato di fatto.

Con la presentazione del progetto per il recupero dell'immobile dovrà essere presentato anche il progetto per la sistemazione definitiva dell'area scoperta di pertinenza cioè dell'ambito minimo di tutela e degli eventuali volumi accessori collegati.

Le destinazioni d'uso ammissibili oltre a quella residenziale sono le seguenti:

1. magazzini e depositi purché non vi sia deposito di materiali sullo scoperto;
2. laboratori per l'artigianato di servizio e artistico nei limiti sotto specificati;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

3. uffici, studi professionali, ecc.;
4. ristoranti e trattorie tipiche;
5. sedi di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro;
6. tutte le attività di supporto dell'agricoltura (per i soli edifici in zona agricola);
7. attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

Sono ammesse le variazioni d'uso finalizzate alla realizzazione di attività per la somministrazione di alimenti e bevande (trattorie tipiche con massimo di 50 posti) fatta eccezione nelle Z.T.O. E1Pd e E1Css, purché sia garantita la presenza di idonei spazi ad uso pubblico nella misura di almeno 5,00 mq a verde e 5,00 mq a parcheggio per ogni mq di superficie lorda; la superficie del parcheggio non potrà essere asfaltata e dovrà essere posta in posizione secondaria rispetto alla veduta principale .

Per insediarvi laboratori ed attività artigianali, il volume lordo pertinente l'attività non deve superare i 1000 mc. , la superficie utile netta di pavimento non deve essere maggiore di 250 mq.. e non vi deve essere deposito di merci all'aperto.

Sono escluse categoricamente:

1. attività produttive moleste od inquinanti;
2. attività industriali salvo che non si tratti della parte direzionale di una azienda locale;
3. depositi all'aperto non connessi all'attività agricola;
4. discoteche, sale da ballo, ecc.;
5. tutte le destinazioni che, a giudizio del Comune, possono comportare molestia od essere in contrasto con il carattere della zona di appartenenza;
6. le attività insalubri di prima classe.

Sono manufatti di valore storico, architettonico, ambientale, riconducibili a grado di protezione 1 anche i capitelli, le fontane, gli elementi di memoria storica collettiva - anche qualora non identificati con specifica scheda di segnalazione - per questi manufatti l'intervento consentito è il solo restauro.

Indipendentemente dal grado di protezione assegnato dal PRG, il Consiglio Comunale su conforme parere favorevole della C.E. e sulla base di una documentazione particolareggiata (rilievo strumentale rappresentato almeno in scala 1/50 in piante, sezioni, prospetti-documentazione fotografica estesa ai 4 fronti) può assegnare al singolo edificio o alle parti che lo compongono - che possono rappresentare un caratteristico ambiente di valore estetico e tradizionale anche in relazione all'ambiente circostante - un grado di protezione diverso rispetto a quello assegnato e che ne possa maggiormente garantire la salvaguardia e la possibilità di recupero.

In caso di recupero di edifici storici siti in zona agricola, debitamente schedati ed individuati , aventi grado di protezione, è possibile realizzare un massimo di due alloggi per piano, nel rispetto della tipologia storica dell'edificio, della normativa Sanitaria e di quella di vincolo del bene. Inoltre, per ciò che concerne i posti auto per gli alloggi, essi devono essere reperiti: o coperti, anche utilizzando annessi rustici esistenti, oppure scoperti.

Art. 11 - DISTANZE DA RISPETTARE

La metodologia di misurazione della distanza che dovrà essere rispettata nella nuova edificazione o nell'ampliamento dei fabbricati tra edifici, dai confini, dalle strade, dalle Ferrovie, dai corsi d'acqua e da altri elementi significativi sono definiti dall'art. 5 del R.E.C.

Distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore:

alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di m. 10, qualora le finestre appartengano a locali abitabili.

Il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3.

Distanza tra corpi di fabbrica

Nelle zone residenziali di interesse architettonico ambientale (Z.T.O. "A"), per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici, anche della medesima proprietà, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale.

Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti valgono le eventuali specifiche indicazioni contenute nelle tavole del PRG in scala 1:1000 nel rispetto comunque delle norme previste dal Codice Civile.

In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10,00; si considera finestrata la parete interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell'articolo 900 del Codice Civile.

Il distacco non viene computato qualora si sia in presenza di rientranze del sedime degli edifici ove il rapporto tra profondità e larghezza delle stesse sia inferiore a 1/3.

Distanza tra i confini di proprietà e le aree pubbliche

La distanza non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di ml. 5,00; quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, e comunque non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine.

Possono comunque essere autorizzate edificazioni a confine anche nel caso di presenza di spazi pedonali, piazze e marciapiedi pubblici e/o di uso pubblico su conforme parere della C.E..

Nel caso di allineamento precostituito a maggiore o minore distanza, il Responsabile del Servizio Tecnico può imporre la costruzione secondo detto allineamento.

Distanze dalle strade pubbliche

Nelle Z.T.O. A - B - C - D - F la distanza minima che la nuova edificazione deve osservare è riportata nell'articolo che disciplina ciascuna zona ovvero deve essere rispondente a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 1444/68 e corrispondente a:

- ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
- ml. 7,50 per strade di larghezza compresa da 7,00 a 15,00 ml.;
- ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.

Si rammenta la definizione di "strada" di cui al 1° comma del D.L. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Distanze dalle Ferrovie

Per le distanze dalla Ferrovia si richiama il disposto di cui all'11° c. dell'art. 27 della L.R. 61/85 e dell'art. 49 del D.P.R. n. 753/80 che fissa la distanza minima in ml. 30, fatte salve minori possibili distanze autorizzate dall'Ente. Si dovrà tener conto inoltre di quanto stabilito dal DPR 18-11-1998 n. 459.

Distanze dai corsi d'acqua

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le distanze minime delle nuove costruzioni dai corsi d'acqua sono stabilite dalla L.R. 61/1985 e dalla L. 431/1985; dai corsi d'acqua minori sono stabilite in ml. 10.

Qualora norme più restrittive e diverse siano prescritte da Enti sovraordinati, queste vanno rispettati.

Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, dal ciglio dello specchio o del corso d'acqua in caso di mancanza di arginatura e a partire dal limite dell'area demaniale nel caso essa risulti maggiore di quella indicata nel presente paragrafo.

Distanze dai Cimiteri

La distanza minima delle nuove costruzioni dai cimiteri è fissata in ml. 200, fatte salve minori distanze stabilite o autorizzate da decreti delle competenti Autorità sanitarie, secondo le modalità e ove ricorrano le condizioni sancite dalla vigente legislazione in materia.

Nella eventualità della previsione di ampliamento di un cimitero stabilita dal P.R.G., le distanze di cui sopra si intendono a partire dal limite della zona di ampliamento.

Distanze da particolari manufatti

Per particolari manufatti si stabiliscono di seguito le distanze minime da osservare:

Per le abitazioni o locali destinati alla presenza continuativa di persone:

1. dagli edifici industriali ove si svolgano attività classificate insalubri di 1° classe ai sensi del RD. 1265/34, secondo gli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 della medesima legge, ml. 20 salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità sanitarie;
2. dai depositi di materiali insalubri e pericolosi ml. 50, fatte salve diverse distanze stabilite dalle autorità proposte all'applicazione delle norme di pubblica sicurezza relative ai materiali infiammabili ed esplosivi;
3. dalle pubbliche discariche, ml. 150 fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie;
4. dagli impianti di depurazione ml. 100 fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie;
5. dagli impianti militari, con esclusione delle caserme dei Carabinieri, ml. 100, salve diverse disposizioni derivanti da specifiche leggi in materia.

Per tutte le costruzioni:

Salvo deroga concessa dalle autorità sanitarie, viene fissato un limite di tutela assoluta di m. 10 dal punto di captazione delle acque destinate a consumo umano all'interno di tale tutela sono consentite solo opere di presa e costruzioni di servizio prive di scarichi;

All'interno del limite di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

1. dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
2. accumulo di concimi organici;
3. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
4. aree cimiteriali;
5. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
6. apertura di cave e pozzi;
7. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
8. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
9. centri di raccolta, di demolizione e rottamazione di autoveicoli;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

10. impianti di trattamento di rifiuti;
11. pascolo e stazzo di bestiame;
12. l'insediamento di fognature e pozzi perdenti per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Distanze dai confini di zona

Non è necessario osservare alcuna distanza dai confini di zona.

Distanze da costruzioni esistenti poste a distanza inferiore a quella di cui ai precedenti punti

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., posti in adiacenza a strade e corsi d'acqua a distanza inferiore a quella di cui ai precedenti punti C) e D), nonché in adiacenza ai manufatti di cui al punto F), a distanza inferiore a quelle stabilite allo stesso punto, possono essere ampliati in conformità agli indici stabiliti per le varie zone, purché l'ampliamento non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Gli interventi sono assentibili a condizione che con il permanere dell'edificio e il suo eventuale ampliamento non si vengano a determinare, a seconda dei casi:

1. pericolo per la circolazione;
2. impedimento per l'esecuzione della manutenzione delle opere di protezione degli argini;
3. precarietà di condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio.

Art. 12 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

Non contribuiranno alla formazione delle volumetrie e delle superfici gli elementi caratteristici, o caratterizzanti, prescritti o indicati nella progettazione architettonica del P.R.G. o da quelle successive di strumento attuativo; i volumi tecnici e di servizio, i locali non abitabili collocati al di sopra della linea di gronda.

Tali elementi dovranno ugualmente essere valutati, considerati e risolti come costitutivi a livello di progettazione architettonica e quindi integrati all'edificio a cui appartengono. In particolare non saranno valutati ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie: i camini, gli abbaini, le serre stagionali da appartamento, i giardini d'inverno, i portici, le parti coperte purché pubbliche o di uso pubblico, i pergolati, i percorsi pedonali coperti pubblici e/o di uso pubblico ovvero, in generale, tutti quegli elementi che risultano secondari ma tuttavia caratteristici di un particolare ambiente urbano e quelli di arredo urbano pubblico.

Agli effetti della determinazione degli indici e dei parametri deve essere computato anche il volume delle costruzioni esistenti che vengono conservate. Non vengono calcolati i volumi accessori relativi ad edifici residenziali esistenti di cui all' art. 8 comma V° delle presenti Norme Tecniche.

L'indice di edificabilità previsto per ogni zona non può essere utilizzato sotto il 75% di quello ammissibile; l'indice massimo può essere raggiunto anche in tempi diversi con un progetto di fattibilità che garantisca il rispetto di cui sopra, fissando comunque, tempi, modalità e caratteristiche puntuali, come meglio esposto nel successivo art. 13, "PU", lett. E.

Art. 12 bis - SPAZI PER LA SOSTA, IL PARCHEGGIO DEGLI AUTOVEICOLI E PER LE AREE VERDI

1. NORME GENERALI

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Nei progetti edilizi di nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e cambi d'uso, con o senza opere preordinate, negli ampliamenti dell'esistente, con o senza aumento di unità immobiliari, si devono individuare spazi da destinare alla sosta, al parcheggio ed al ricovero degli automezzi, nei limiti e con le modalità di seguito specificati.

In presenza di mutamento della destinazione d'uso di un edificio esistente, o di una sua porzione, anche senza opere ma comunque comportante un maggior carico urbanistico, dovrà essere comunque garantita la dotazione minima di aree a parcheggio, sia di tipo pubblico (nel caso lo imponga la destinazione) sia di tipo privato, similmente agli interventi di nuova costruzione aventi analoga destinazione.

I conteggi delle aree pubbliche e private vanno eseguiti con le medesime modalità fatta esclusione per i parcheggi privati relativi alle attività artigianali e industriali ove il conteggio terrà conto esclusivamente delle aree effettivamente destinate alla sosta degli automezzi.

In generale, il conteggio delle superfici per parcheggi pubblici e privati, in cui ogni posto auto deve avere dimensione non inferiore a m 2,30 x 5,00, va eseguito comprendendo gli eventuali spazi strettamente occorrenti all'accesso e manovra degli autoveicoli; le aree interessate dai parcheggi devono essere facilmente accessibili dalle vie pubbliche e opportunamente alberate con essenze d'alto fusto in ragione di 1 pianta ogni 2 posti auto. Qualora dette aree siano poste in aderenza a confini di proprietà e/o a strade pubbliche, le essenze potranno essere opportunamente posizionate su aree verdi contigue.

Nei nuovi parcheggi deve essere realizzato un posto auto per persone con ridotte capacità motorie in ragione di almeno 1 unità ogni 20 posti auto, con minimo di una unità.

Gli spazi necessari per i parcheggi possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero nelle aree libere di ogni singolo lotto, ovvero in sottosuolo, ivi compresi gli spazi derivanti dai distacchi da strade, confini e/o tra fabbricati ed anche su aree esterne che non facciano parte del lotto, ma di cui si possa dimostrare la disponibilità nel raggio di ml. 60 dal confine del lotto con vincolo ex Legge 122/89.

Qualora i parcheggi siano relativi ad utilizzi di tipo pubblico (in generale quelli pertinenti ad attività commerciali e direzionali) vanno asserviti all'attività per tutta la durata della utilizzazione con vincolo di destinazione a cura del proprietario e da esibirsi all'atto del ritiro della concessione.

In nessun caso il parcheggio privato può interessare aree destinate dal PRG vigente ad un uso pubblico, a meno che esso non venga comunque garantito in superficie e gli spazi privati siano ricavati nel sottosuolo; in questo caso la realizzazione avviene a carico esclusivo del privato e l'uso pubblico regolato a mezzo di convenzione opportunamente registrata.

In tutti gli interventi edilizi comportanti ampliamento, cambio d'uso e/o ristrutturazione, vanno opportunamente individuate sul lotto di proprietà superfici a verde inerbito e piantumato in ragione minima del 30% dello scoperto.

2 . PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI EDILIZI SULL'ESISTENTE

Negli interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione con mutamento d'uso, esclusi quelli a destinazione artigianale -industriale, devono essere previste idonee superfici a parcheggio privato di cui alla Legge Urbanistica nazionale - art. 41-sexies così come modificata dalla L. 122/89 in ragione di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume e riferentesi alla sola parte comportante nuovo carico urbanistico.

Nei progetti di ristrutturazione e/o ampliamento di costruzioni industriali e/o artigianali esistenti, deve essere invece garantita la presenza di superfici a parcheggio privato almeno in ragione del 10% della superficie fondiaria pertinente.

Qualora sia dimostrata l'impossibilità da parte del richiedente di raggiungere una dotazione di spazio a parcheggio privato pari ad almeno il 50% del dovuto, ferma restando la quantità di superficie destinata a parcheggio esistente, tali spazi potranno essere reperiti, per quanto

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

possibile, entro aree rese disponibili nelle immediate adiacenze.

3. PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Nei progetti di nuove costruzioni residenziali e/o negli interventi equiparabili secondo quanto stabilito dalle Norme Generali del presente articolo, si devono individuare all'interno della superficie fondiaria, in rapporto alle nuove volumetrie o alle nuove destinazioni di progetto, superfici, coperte e scoperte, a parcheggio privato in ragione di :

- 1- almeno 1 mq di superficie per ogni 10 mc. di Volume di costruzione, determinato con le modalità di cui all'art. 11 delle presenti Norme;
- 2- almeno un posto macchina coperto per ogni alloggio; se l'alloggio supera i 180 mq di superficie utile devono essere predisposti 2 posti macchina di cui almeno uno coperto. Nel caso di fabbricati condominiali o residences con caratteristiche a mini-alloggi (ove la maggioranza degli alloggi presenti una Su < 45 mq) l'obbligo del posto auto coperto è stabilito ogni due alloggi.
- 3- un posto parcheggio per ogni camera per le attrezzature ricettive (alberghi, pensioni, motels, ecc.);

Negli interventi edilizi relativi a nuovi fabbricati e/o negli interventi equiparabili (comportanti maggior carico urbanistico) destinati ad uso artigianale e/o industriale, i parcheggi privati vengono determinati in rapporto al numero degli addetti previsti ovvero in ragione almeno del 20% della superficie fondiaria effettiva: una quota parte degli stessi va possibilmente ricavata anche all'esterno del lotto con spazi di accesso e di manovra al limite della sede stradale pubblica.

4. PARCHEGGI PUBBLICI RELATIVI A SUPERFICI COMMERCIALI E/O DIREZIONALI

Nei progetti di nuove costruzioni, negli ampliamenti e/o nelle ristrutturazioni ovvero in tutti gli interventi comportanti aumento del carico urbanistico, compreso il cambio d'uso anche senza opere ad esso finalizzate, in cui siano previste attività commerciali e/o direzionali aperte al pubblico (negozi - uffici - mense - ristoranti etc.) si devono individuare all'interno della superficie fondiaria, in rapporto alle nuove volumetrie o alle nuove destinazioni di progetto, superfici coperte e scoperte per parcheggi di uso pubblico convenzionato, fermo restando le quantità di cui alla Legge 122/89, in ragione di :

1 - almeno 0,8 mq di parcheggio per ogni mq. di nuova superficie lorda di pavimento a negozio, ufficio, studio professionale e simili attività di interesse collettivo. Dette quantità, potranno essere ridotte del 50% qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire in loco, o nelle immediate adiacenze, la quota dovuta; la quota residua va monetizzata sulla base di apposita delibera di C.C. che stabilirà il costo effettivo di realizzazione, valutato su base annuale per analoga opera. Fanno deroga a tali disposizioni gli eventuali interventi nei centri storici o negli ambiti con caratteristiche paesistico-ambientali di particolare pregio ove, nell'impossibilità di individuare aree a ciò preordinate ovvero ove al fine della tutela non sia conveniente intervenire con opere, potrà applicarsi la monetizzazione anche totale da parte della Giunta Comunale previo conforme parere della Commissione Edilizia.

Art. 13 - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Si definiscono gli interventi e dizioni più comunemente utilizzati:

a) Allineamento

Indica il fronte di edificazione cui una nuova costruzione/ ricostruzione e/o ampliamento si deve attestare.

L'allineamento è una norma di carattere prescrittivo e; qualora nel PRG sia espressamente indicato, individua un preciso limite della nuova edificazione.

L'allineamento obbligatorio può riferirsi anche a specifiche esigenze planivolumetriche o

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

esigenze funzionali come per esempio nella zona industriale di Susegana, ove l'allineamento di 2° livello indicato nel PRG alla scala 1/2000 individua l'ambito ove è possibile - derogando dalla altezza massima consentita dalla zona e unicamente mediante un intervento edilizio di comparto - costruire volumi unitari multipiano destinati a soddisfare le esigenze di parcheggio di servizio alle attività.

b) Portici

Salvo che non si tratti di intervento edilizio su lotto privato, tale terminologia definisce i percorsi pedonali coperti di uso pubblico (portici, gallerie, pensiline, ecc.) da determinarsi, in genere ma non sempre, secondo un disegno urbanistico preordinato a mezzo di strumento di livello attuativo come per esempio nel P.P. del centro Storico di Susegana.

Qualora ammissibili in un determinato contesto come caratteristica necessaria alla urbanizzazione, sarà la progettazione edilizia e/o attuativa a definire il loro corretto dimensionamento ed inserimento architettonico.

c) Passaggio coperto

Indica elementi pubblici, di uso pubblico o privato, esistente o da determinarsi contestualmente alla progettazione degli edifici, con funzioni e forme atte a consentire il passaggio tra spazi delimitati da edificazione continua.

In caso di nuove costruzioni il passaggio coperto indicato dal P.R.G. deve intendersi indicativo come posizione.

d) Sagome limite dei nuovi interventi e ampliamenti

Indica lo spazio di massimo inviluppo su cui devono sorgere i nuovi volumi e gli ampliamenti. Nel caso di ampliamento il nuovo volume dovrà essere in aderenza a quello esistente.

e) Progettazione unitaria

Indica lo spazio in cui è obbligatoria la progettazione unitaria, pur essendo ammissibile l'esecuzione in tempi diversi.

La progettazione unitaria definisce gli elementi planivolumetrici, la forometria, i tipi di materiali ammissibili per l'intero edificio o complesso di edifici, l'organizzazione degli spazi scoperti, dei percorsi e della urbanizzazione, ecc.

f) Unità minima d'intervento

Indica l'ambito minimo obbligatorio di intervento urbanistico al fine della realizzazione delle previsioni del PRG .

L'U.M.I. può comprendere una o più unità edilizie e definisce le particelle catastali che necessariamente devono consorziarsi ai fini della realizzazione delle previsioni del PRG .

L'attuazione di una U.M.I. può avvenire per stralci funzionali a mezzo progetti di Comparto riferentesi ai singoli manufatti previsti.

g) Andamento delle falde dei tetti

Indicano quale sia l'andamento di copertura dei tetti, determinando con ciò anche la tipologia- di massima - preferenziale per la copertura.

h) Coni visuali significativi

Danno indicazioni di luoghi in cui si dovrà procedere con una progettazione che mantenga e sviluppi la possibilità di percepire visualmente elementi singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici interruzioni della cortina edificata.

In presenza di coni visuali individuati dal PRG si dovranno limitare le altezze delle recinzioni, le altezze dei corpi di fabbrica e la sistemazione del terreno. Ove previsto, la messa dimora di nuove alberature dovrà avvenire secondo le prescrizioni della C.E..

i) Percorsi pedonali

Tali percorsi sono indicativi di tracciati tra punti notevoli e significativi dell'insediamento urbano o del paesaggio. Detti itinerari dovranno essere risolti dalle nuove progettazioni private e/o pubbliche, tenendo presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con dimensioni e materiali adeguati al tipo di insediamento.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

l) Percorsi ciclabili

Tali percorsi sono indicativi di tracciati tra punti significativi dell'insediamento urbano. Dovranno essere risolti dalle nuove progettazioni private e/o pubbliche in armonia con quanto contenuto nel «manuale per la progettazione di itinerari ed attrezzature ciclabili» edito dalla Regione Veneto nel 1992.

m) Percorsi turistici

Tali percorsi sono indicativi di tracciati ciclopedonali tra punti significativi dello spazio extraurbano.

Di questi tracciati si dovrà tener conto nelle nuove progettazioni private e/o pubbliche, tenendo presente la possibilità di esecuzione per stralci funzionali, scaglionati nel tempo e con materiali e dimensioni adeguati.

n) Filari alberati, alberate e siepi

Spazi destinati alla piantumazione di alberatura e siepi (secondo le indicazioni grafiche), per marcare i percorsi principali e divisioni naturali tra le aree. Le essenze da mettere a dimora dovranno essere tipiche del luogo.

Per i nuovi interventi urbanistico/edilizi si prescrive la messa a dimora lungo la viabilità e lungo i confini, di filari di alberature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atti a mascherare e mitigare le aree.

Inoltre per gli interventi in zone produttive soggette a ristrutturazione urbanistica dovranno essere messe a dimora lungo la viabilità e i confini filari di alberature autoctone ad alto fusto atte a mascherare e mitigare le aree.

o) Parcheggi

Spazi destinati alla sosta e manovra degli autoveicoli la cui organizzazione dovrà essere risolta con la progettazione degli edifici e delle aree di loro pertinenza. Tali spazi sono generalmente di uso privato ma divengono di uso pubblico quando si riferiscono ad edifici con destinazioni di interesse pubblico.

p) Piazza pedonale

Spazio generalmente scoperto, circondato da edifici, destinato prevalentemente all'uso pedonale, generalmente pavimentato, alberato ed attrezzato per un uso collettivo. Nella progettazione potrà assumere forma diversa da quella indicata nei grafici di PRG, fermo restando la quantità dimensionale definita.

q) Corte / chiostrina

Spazio scoperto determinato da insieme di costruzioni, con lo scopo primario di dar luce alle diverse parti degli edifici, spesso con la presenza di porticati e con eventuali sovrastanti loggiati sui lati ove sorgono gli edifici. La corte di norma va sistemata a giardino e/o lastricato, il cui uso può essere pubblico o privato.

r) Area di pertinenza

Indica lo spazio in cui all'interno possono ricadere ambiti di progettazione unitaria, unità minima d'intervento e spazi scoperti.

Con gli interventi all'interno delle aree di pertinenza dovrà essere presentato il progetto di sistemazione delle aree scoperte, realizzabili per parti e riferendo l'intervento minimo all'ambito di almeno una progettazione unitaria.

In caso di più progettazioni unitarie, qualora si intervenga con tempi diversi, il primo progetto generale può essere modificato con uno analogo che tenga conto di quanto già concesso e/o autorizzato, relativamente all'unità minima di intervento.

s) Accesso carraio

Spazio destinato all'ingresso di pedoni e/o veicoli in una determinata proprietà. La localizzazione planimetrica – qualora indicata dal PRG - è da ritenere preferenziale ad altre soluzioni, tuttavia in caso di necessità, l'accesso potrà essere opportunamente spostato.

Nelle zone residenziali l'accesso carraio dovrà essere arretrato dal filo stradale di minimo ml. 5.00, con il ricavo degli standard relativi a parcheggi, esternamente alla recinzione,

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

affiancati all'accesso carraio.

Nelle zone produttive ogni intervento sull'esistente e nuova realizzazione si dovrà perseguire l'obiettivo di accorpare gli accessi a servizio delle attività, con l'eventuale eliminazione degli stessi nel caso della realizzazione di nuova viabilità, sempre nella finalità della maggior sicurezza stradale.

t) Verde d'arredo

Luogo deputato per la piantumazione di alberature il cui uso è quello di servizio complementare all'edificio storico di un luogo che si vuole riqualificare, o comunque di un luogo che per le sue caratteristiche è meritevole di tutela.

u) Siepi e vegetazione di schermatura

Spazio destinato alla piantumazione di arbusti ed alberature con lo scopo di creare una barriera naturalistica tra l'edificio e l'area «aperta»; mentre nell'area agricola ha lo scopo di favorire la ricomposizione del paesaggio agrario dei campi chiusi e semichiusi, la nidificazione e il riparo degli animali.

Nelle generalità degli interventi, la piantumazione di arbusti, siepi e alberature dovrà essere effettuata con essenze tipiche del luogo.

v) Viabilità di progetto

Indicativa dei collegamenti viari che devono intercorrere tra zone diverse o all'interno di una singola zona; possono essere modificati solo i tracciati secondari e le loro dimensioni; le viabilità non indicate potranno risultare private o condominiali.

Nella progettazione e realizzazione di elementi di carattere pubblico dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a favorire la mobilità delle persone fisicamente svantaggiate, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 - Legge n° 13 del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni.

z) Spazio pubblico

Spazio riconducibile a piazza pedonale, verde pubblico, parcheggio e servizi in genere, da progettare e realizzare con gli interventi proposti.

y) Unità edilizia

Definizione che individua un volume, o parte di esso, caratterizzato da una unitarietà ed omogeneità compositiva, tipologica e architettonica

ybis) Recinzioni sul fronte stradale esterne alle zone residenziali

Ferme restando le norme di cui all'art. 51 del regolamento edilizio, sono consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a quanto prevede la vigente normativa. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva devono ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.

Art. 14 - TIPOLOGIE EDILIZIE

Si definiscono le caratteristiche fondamentali delle tipologie edilizie previste dal PRG:

a) tradizionale, all'antica

Tipo edilizio le cui soluzioni formali e distributive dovranno ispirarsi, con particolare attenzione per gli allineamenti plano-altimetrici e per gli elementi architettonici caratterizzanti, alle preesistenze di carattere storico presenti nel Comune; sono ammesse, ma sono soggette a valutazione, interpretazioni e ridisegni complessivi delle forme tradizionali in conseguenza di dettagliate analisi.

b) isolata o unifamiliare

Tipo edilizio caratterizzato da un'unità architettonica isolata.

c) bifamiliare / binata

Tipo edilizio caratterizzato da due unità abitative (alloggi) ripetute e/o similari, affiancate orizzontali e/o sovrapposte.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

d) a schiera

Tipo edilizio determinato da unità architettoniche ripetute e continue (anche parzialmente); è ammessa l'interruzione (minimo ml. 3.00) tra parti con pareti cieche e con minimo 4 unità.

e) in linea, a cortina, a corte

Tipo edilizio caratterizzato da un'unità architettonica composta da più alloggi e/o altri usi, sviluppati su uno o più piani serviti da parti comuni.

f) a blocco

Tipo edilizio isolato derivante dall'unione di varie tipologie o comunque come aggregazione di unità edilizie variegata, anche polifunzionali (residenza, commercio, uffici).

g) a torre / condominiale

Tipo edilizio caratterizzato da un'unità architettonica composta da più alloggi e/o ad altri usi che si sviluppano sovrapponendosi in altezza.

h) a capannone.

Sono le tradizionali costruzioni modulari di tipo prefabbricato da erigersi nelle zone produttive. I pannelli di finitura esterna devono essere rifiniti prevalentemente con graniglie di materiale lapideo sul colore dell'ocra / marrone. (no al cemento grigio lasciato a vista).

Art. 15 - PROGETTAZIONE IN DEROGA

Il PRG individua per ciascuna zona urbanistica una tipologia standard di riferimento e dei parametri da applicare per le nuove costruzioni o per l'ampliamento di quelle esistenti.

Tuttavia, in considerazione della molteplicità delle situazioni edilizie ed urbanistiche riscontrabili sul territorio - non sempre tipologicamente definite/definibili - e la fragilità dei luoghi, in un intervento edilizio il progettista potrà proporre soluzioni specifiche che si discostino anche sostanzialmente da detti parametri, fatta eccezione dell'indice di edificabilità fondiario, purché siano ritenute più interessanti e funzionali e comunque siano rispettose dei diritti di terzi, delle Norme igienico sanitarie e delle disposizioni del Codice Civile, nonché della legislazione vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, purché la C.C.E. - integrata dai Consulenti per i BB.AA. - abbia espresso il proprio parere favorevole sulla soluzione proposta, potrà rilasciare il relativo Permesso di costruire.

Art. 16 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN Z.T.O.

Il territorio comunale, secondo le indicazioni del P.R.G., è suddiviso in:

<i>zone A</i>	Parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e/o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale.
<i>zone B</i>	Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale.
<i>zone C1</i>	Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona B. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale.
<i>zone C2</i>	Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale.
<i>zone D1</i>	Parti di territorio destinate ad insediamenti produttivi per impianti industriali, artigianali, commerciali.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<i>zone D2</i>	Parti di territorio destinate a nuovi insediamenti produttivi per impianti industriali, artigianali, commerciali.
<i>zone D3</i>	Parti del territorio destinate agli insediamenti turistico - alberghieri
<i>zone D4</i>	Parti del territorio destinate agli insediamenti commerciali, direzionali e di servizio
<i>zone E1/E1Pd/E1Cs s//2/3/4</i>	Parti di territorio destinate all'agricoltura. Le zone E sono ulteriormente suddivise in più sottozone ai sensi della ex L.R. 24/85 tra cui la zona E1Pd –Pedré Doline e E1Cs – del Castello di S. Salvatore.
<i>zone F tipo : a/b/c/d/e/f</i>	Parti di territorio destinate per le attrezzature pubbliche e/o di interesse generale che si dividono: <ul style="list-style-type: none"> • aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; • aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; • aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti; • aree per parcheggi; • a carattere sovracomunale.
<i>zone F tipo: g/h/i</i>	Parti di territorio destinate alle attrezzature <u>private</u> ma comunque di interesse collettivo per attività: <ul style="list-style-type: none"> • sportivo-ricreativo • culturale –turistico –ricreativo- assistenziale
<i>Zone Fl</i>	Parti di territorio con Parchi e giardini privati da tutelare ai sensi delle Norme e Direttive del PTRCV e del PTP considerate degne di tutela e comunque di interesse collettivo.
<i>Norme e disposizioni speciali</i>	Fasce di rispetto Centri edificati Tutela del paesaggio storico-artistico Impianti di distribuzione carburanti Aree riservate alla raccolta dei rifiuti Unità edilizie residenziali esistenti Volumi od opere oggetto di condono edilizio Viabilità e tracciati Tutela archeologica: rinvenimenti Aree boscate Tutela del paesaggio e tutela idraulica Criteri per la tutela e riqualificazione del paesaggio agrario Fascia di ricarica degli acquiferi Tutela della fascia di ricarica degli acquiferi Passi carrai Strade a traffico limitato (non asfaltate) Piazzole di sosta e ristoro Disposizioni per l'impiego dei liquami di allevamenti zootecnici Validità dei piani urbanistici attuativi e delle concessioni edilizie Norme transitorie e di salvaguardia Revoca del P.R.G. vigente

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 17 - DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

Le destinazioni d'uso ammesse nelle varie zone territoriali e negli edifici esistenti in tali zone, sono espressamente elencate negli specifici articoli delle presenti Norme Tecniche.

Le varie destinazioni possono essere limitate in quantità o qualità negli specifici articoli relativi alle singole zone omogenee e/o nei Repertori progettuali di cui all'art. 3.

Si indicano di seguito le disposizioni per l'insediamento di nuove:

Attività commerciali

L'insediamento di nuove attività commerciali di cui alla legislazione vigente in materia può avvenire esclusivamente nelle Z.T.O. " A, B, C e D" del PRG alle condizioni sottoriportate; nelle Z.T.O. A sono ammesse unicamente piccole strutture di vendita ($S_v < 250$ mq.). Nelle Z.T.O. E4 sono ammesse attività commerciali di vicinato, caratterizzate da una superficie massima di vendita pari a mq. 100.

Per i parcheggi delle attività commerciali valgono le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia con la precisazione che le superfici suddette non sono monetizzabili ad eccezione di quelle della Z.T.O. A.

Per i nuovi insediamenti commerciali complementari ed integrati alla residenza (commercio al dettaglio), la superficie lorda di pavimento (Sl) non potrà essere superiore a due volte la superficie di vendita (S_v).

Le medie strutture di vendita con superficie di vendita (Sl) superiore a mq. 1000 non sono insediabili se non nelle zone D ed a mezzo di strumento urbanistico attuativo che individui nel dettaglio le superfici da destinare a parcheggi. In questo caso e fermi restando gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia, dovrà anche essere prodotta dal richiedente una specifica documentazione progettuale (da concordare con l'Amministrazione comunale) dalla quale possa evincersi la riduzione al minimo - anche nelle ore di punta- delle interferenze con la viabilità ordinaria.

Gli interventi oltre i 250 mq. di Superficie di vendita vanno comunque convenzionati.

In generale valgono le seguenti ulteriori specificazioni:

Zone residenziali (Z.T.O. A - B - C1 - C2)

Oltre alle destinazioni residenziali e salvo diverse disposizioni date per le singole zone, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1. negozi;
2. studi professionali, attività commerciali e direzionali;
3. magazzini e depositi commerciali (esclusi quelli all'ingrosso), limitatamente ai piani terreni o seminterrati e con superficie max. di mq. 250;
4. laboratori per l'artigianato di servizio o artistico, limitatamente ai piani terreni o seminterrati e con superficie max. di mq. 250;
5. autorimesse pubbliche e private;
6. alberghi, pensioni, cliniche, ristoranti, bar, ecc.;
7. banche uffici, studi professionali, agenzie, ecc.;
8. cinema, teatri, luoghi di svago, scuole di ballo, sport, ecc.;
9. attrezzature ed impianti pertinenti le zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, ecc.;
10. attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- residenziali;
11. tutte quelle destinazioni d'uso che, a giudizio della C.E. siano ritenute compatibili con la destinazione d'uso residenziale;
 12. per in nuovi laboratori dell'artigianato di servizio e per gli ampliamenti delle attività artigianali esistenti, il volume lordo non deve superare i mc. 1.000 e la superficie netta di pavimento non deve essere maggiore di mq. 251.

Le caratteristiche tipologiche e costruttive non devono contrastare con l'edilizia al contorno.

Sono escluse:

1. attività industriali e artigianali moleste od inquinanti;
2. attività insalubri di prima classe;
3. attività rumorose;
4. attività comportanti un anomalo afflusso di autoveicoli o comportanti la presenza ed il passaggio costante di veicoli pesanti;
5. depositi all'aperto;
6. stalle, scuderie, allevamenti, ecc., escluse quelle esistenti alla data di adozione del presente Piano, discoteche, sale da ballo, ecc.;
7. tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia ed essere in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Zone produttive (ZTO D)

Salvo le eventuali limitazioni previste nelle Norme di Zona seguenti, sono in generale consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1. attività artigianali, industriali, commerciali, alberghiere, direzionali, artigianato di servizio, studi professionali e commerciali, autorimesse;
2. attività e impianti specifici connessi alla destinazione principale;
3. attrezzature di servizio ai complessi produttivi;
4. uffici, magazzini, depositi;
5. impianti tecnici;
6. E' ammessa a servizio di ciascun lotto e/o attività con superficie utile unitaria di almeno mq. 1500 la residenza dell'imprenditore o di un custode. Ai volumi destinati alla residenza dell'imprenditore o del custode potranno corrispondere superfici utili complessive non superiori a mq. 140 e comunque per una volumetria non superiore a 400 mc vuoto per pieno che andranno scomputati dai parametri generali previsti per l'edificazione;
7. Il rilascio del permesso di costruire dovrà essere preceduto dalla costituzione di un vincolo, trascritto nei registri immobiliari, che non renda possibile l'alienazione dell'alloggio dal/i fabbricato/i oggetto di custodia;
8. tutte le attrezzature pubbliche compatibili.

Zone agricole (Z.T.O. E)

Si possono insediare, secondo le norme previste dai successivi articoli e conformemente alle definizioni di cui all'art. 2 della L.R. 24/1985:

1. case di abitazione per la conduzione del fondo;
2. annessi rustici costituiti da silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
3. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

4. impianti tecnici, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili;
5. attività agroturistiche, per operatori autorizzati ai sensi della L.R. 31/1986;
6. sono comunque escluse le discariche e i depositi di materiali.

Non sono consentiti nuovi allevamenti aziendali di tipo intensivo, quelli esistenti devono essere a Norma secondo le disposizioni di Legge in materia.

Zone di interesse collettivo (Z.T.O. F) o comunque con caratteristiche tali da rappresentare un bene collettivo

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1. tutte le attività definibili di pubblico interesse;
2. tutte le opere di difesa del territorio;
3. tutte le aree per servizi pubblici o di uso pubblico (verde e parcheggi);
4. tutte le opere ed i servizi accessori per il tempo libero e lo sport;
5. tutte le opere per lo svago, il divertimento, l'acculturazione;
6. tutte le opere a servizio e tutela della salute;
7. tutte le opere destinate alla tutela ed incolumità pubblica;
8. tutte le destinazioni definibili di pubblica utilità che possono partecipare alla completezza degli impianti ed ad alleviarne gli oneri di gestione.

Art. 18 - Z.T.O. «A» - CENTRI STORICI - BENI CULTURALI

Il PRG individua nel territorio comunale - ai sensi dell'art. 2 del DM 2/04/1968 n. 1444 - ambiti di territorio interessati da agglomerati di tipo storico, artistico e/o di particolare pregio già assoggettati, o da assoggettare, a particolari cautele di intervento.

Il PRG individua i beni immobiliari di valore storico, architettonico, paesaggistico, ambientale da assoggettare a conservazione e tutela e ne disciplina all'art. 10 delle presenti NTA la trasformazione in base a gradi di protezione assegnati ed a specifiche norme di intervento trasformativo .

Norme generali

In assenza di strumento urbanistico attuativo approvato in queste zone non è consentita alcuna nuova edificazione, ma potranno essere ammessi gli interventi singoli previsti dall'art. 28 della L.R. 61/1985 nel rispetto del grado di protezione assegnato dal PRG o, qualora esistente, della relativa scheda progettuale contenuta in uno dei Repertori di cui all'art. 3 delle presenti Norme.

Per gli edifici ed i manufatti storici, compresi nei Centri Storici, va posta una particolare cura alla conservazione dei relativi elementi originari di pregio.

La progettazione delle zone di nuova formazione e/o di completamento limitrofe ai Centri Storici medesimi, dovrà prevedere viabilità, servizi e sedimi in sintonia con il tessuto originario.

In mancanza di strumento attuativo:

1. per le opere di risanamento e di ristrutturazione, i volumi edilizi non debbono superare quelli preesistenti, computati senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente, prive di valore storico-artistico; non é consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, senza tener conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
2. per eventuali ristrutturazioni l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;
3. le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico-artistico o ambientale;
4. è vietata la demolizione per ricostruire.

I progetti dovranno essere accompagnati da una analisi storico-critica esauriente e dovranno ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

Per eventuali nuove costruzioni, salvo che non siano gli interventi previsti dalla tav. 13.3.2, i parametri edilizi verranno determinati dallo studio particolareggiato del Piano attuativo e non potranno superare i limiti di cui all'art. 7 del D.M. 1444/68.

Per queste zone le recinzioni, ove previste dal Piano attuativo, saranno conseguenti alle esistenti (se di carattere appropriato) e dello stesso materiale e forma.

In tale zona vige l'obbligo di conservazione sia delle essenze che dei tappeti erbosi significativi: eventuali variazioni devono essere precedute da una analisi dettagliata da sottoporre alla approvazione della C.C.E.

I progetti e gli studi di cui sopra, relativi ai fabbricati, parchi, giardini, ecc. devono essere accompagnati da una esauriente documentazione fotografica ambientale.

Per questa zona, infine, si intendono valide tutte le norme della legislazione vigente in materia di conservazione dei beni di carattere storico, architettonico e ambientale.

In tali zone è esclusa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante.

Norme Particolari

CENTRO STORICO DI SUSEGANA

All'interno del centro storico così come determinato dalle tavole di PRG sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo comunque finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, recupero e godimento ai fini residenziali del patrimonio edilizio.

Inoltre valgono le seguenti disposizioni:

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Quelle previste al precedente Art. 17 . Per gli edifici con particolare valore di Bene storico - architettonico - ambientale vale quanto specificato all'art. 10, ulteriori indicazioni o limitazioni possono essere contenute nella relativa scheda «B» di segnalazione e nelle sue eventuali Prescrizioni Minime di Intervento.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. con le eventuali limitazioni indicate dalle schede «B» di segnalazione e/o dalle "Prescrizioni minime di Intervento" relative a ciascuna unità edilizia del relativo Repertorio del P.R.G. ovvero nei Piani Particolareggiati vigenti.
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con intervento diretto o previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Gli strumenti attuativi possono essere: P.P., P.E.E.P. e

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<p>P.d.R.. Nel caso di intervento su aree soggette a strumento attuativo approvato, in regime di attuazione del Piano prevalgono le norme di dettaglio in esso contenute anche qualora qui non integralmente riportate.</p>
<i>Altezza massima:</i>	<p>Per la nuova edificazione massimo viene fatto riferimento all'altezza massima indicata nell'eventuale strumento attuativo o nella tavola specifica del P.R.G.. Qualora si tratti di intervento in attuazione diretta delle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui al Repertorio del Centro Storico di Susegana, l'altezza prevista non può essere maggiore di quella prevista e comunque mai superiore a quanto previsto all'art. 8 del D.M. 1444/68 ovvero la maggiore tra i fabbricati storici contermini, fatto salvo specifiche indicazioni diverse riportate nei repertori normativi.</p>
<i>Distanza dalle strade:</i>	<p>Per la nuova edificazione vige l'allineamento preconstituito ovvero l'eventuale indicazione del P.R.G. ovvero del relativo Piano attuativo .</p>
<i>Distanze dai confini:</i>	<p>Per la nuova edificazione minimo m. 5.00 o distanze diverse previo accordo tra le parti opportunamente registrato. E' consentita l'edificazione in aderenza.</p>
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	<p>Per la nuova edificazione m. 10 tra pareti finestrate; in caso di pareti non finestrate secondo accordo tra le parti per distanze diverse con un minimo di ml. 6,00.</p>
<i>Edificazione esistente:</i>	<p>Mantiene i parametri esistenti per gli interventi di cui all'art. 6 del R.E.C. salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.</p>
<i>Superficie scoperta:</i>	<p>Deve essere prevista una sistemazione <u>definitiva</u> a verde inerbito ed arborato o a cortile pavimentato con materiali appartenenti alla tradizione locale</p>

CENTRO STORICO DI COLLALTO

La Normativa Tecnica di Attuazione propria del Piano Particolareggiato di Collalto, nonostante la conclusione della vigenza di legge, viene fatta propria dal presente P.R.G. e, pertanto, mantiene la propria efficacia nel disciplinare gli interventi edilizi ed urbanistici all'interno di questo compendio storico del Comune di Susegana. Pertanto di seguito, sono riportate le regole dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano Particolareggiato di Recupero Ambientale del Centro Storico di Collalto".

- Ai fini delle norme valgono le seguenti definizioni:
 - a) inviluppo: è la sagoma esterna definita dalle sezioni tipo;
 - b) sagoma limite: è il limite in pianta e sezione entro cui devono sorgere gli edifici all'interno del P.P.;
 - c) allineamento: è il limite fisso su cui devono sorgere nella loro consistenza prevalente, i fronti degli edifici (è ammesso un avanzamento non superiore a 2 ml.);
 - d) fronte dei servizi: è il fronte dell'accesso principale al piano terreno delle attività commerciali, direzionali, artigianali di servizio e degli uffici pubblici;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- e) progetto unitario: è l'ambito entro cui è previsto l'obbligo di realizzazione di un unico progetto che definisca l'unità formale dell'intervento, prima del rilascio (delle singole concessioni) dei singoli permessi;
 - f) comparto: è definito, ai sensi degli artt. 18 e 62 della L. R. 61/85, come l'ambito che comprende edifici e aree da trasformare che costituiscono unità minima per un intervento unitario da attuare attraverso un'unica istanza (di concessione) di permesso.
- (Concessioni, Autorizzazioni,) Permessi e Progetti comunali: per tutti gli interventi architettonici è prevista la progettazione in scala 1 : 50 con indicazioni, di dettaglio, delle soluzioni architettoniche. Il progetto dovrà riguardare anche le aree di pertinenza e dovrà dimostrare la corrispondenza con il P.P., l'eventuale progetto unitario, nonché con le direttive comunali e dovrà essere esteso, ove previsto, all'intero comparto.
 - Materiali da impiegare:
 - a) per le coperture è prescritto l'impiego di coppi in laterizio e/o rame;
 - b) sporti dei tetti in legno con travi a vista;
 - c) grondaie in rame a sezione tonda;
 - d) per i paramenti esterni, nella realizzazione degli edifici, è prescritto l'impiego di mattoni a faccia vista, o lastre di pietra naturale, o intonaci esterni a base di calce con colori in pasta costituiti da polvere di mattoni o pietre naturali (marmo) macinate;
 - e) serramenti del piano terra in ferro e/o legno;
 - f) serramenti degli altri piani in ferro e/o legno, con ante d'oscuro in legno dipinte a smalto;
 - g) solai in legno con travi a vista (per le abitazioni restaurate, ristrutturate parzialmente o globalmente);
 - h) muri di recinzione in mattoni faccia a vista, pietra, sasso;
 - i) pavimentazioni esterne con sestino in cotto o in gres, pietra, ciottoli di fiume.
 - Verde naturalistico:

è costituito da aree verdi private di interesse pubblico per il carattere di pregio ambientale.

Per l'area è ammesso l'uso pubblico a fini ricreativi.

Per l'area può essere approvato dal Consiglio Comunale un progetto di attrezzatura di servizio ai visitatori. Il progetto può essere di iniziativa privata, pubblica o convenzionato per l'equo riparto degli oneri di attrezzatura, uso e manutenzione.

Il Comune, al fine di assicurare il mantenimento e la funzione sia ambientale che di uso pubblico, può espropriare l'area.

Ogni opera di modificazione ambientale deve essere autorizzata.

Gli interventi sulle essenze vegetali, nel rispetto delle indicazioni del P.P., devono essere informati alle migliori regole forestali.

Le eventuali attrezzature di servizio ai visitatori devono essere correttamente inserite nell'ambiente e funzionalmente collegate ai sentieri.

I materiali delle attrezzature devono essere di tipo naturale, è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumetrie.
 - Zona agricola:

è costituita da aree verdi private di interesse pubblico per il carattere di pregio ambientale.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

L'uso dell'area è esclusivamente agricolo.

Il Comune, al fine di assicurare la funzione ambientale di interesse pubblico, può espropriare l'area.

Ogni opera di modificazione ambientale deve essere autorizzata.

L'uso agricolo deve tenere conto delle indicazioni del P.P..

L'area è in edificabile, ma può essere computata ai fini dell'edificabilità delle aree agricole esterne al P.P..

- Verde privato:
 - è costituito da aree verdi private.
 - L'uso dell'area è di pertinenza della funzione residenziale.
 - Il Comune al fine di assicurare il corretto uso, vigila ed eventualmente rilevasse la realizzazione di opere ed usi senza titolo, ordina ed esegue il ripristino ai sensi dell'articolo 91 della L. R. 61/85.
 - L'area va mantenuta a tappeto erboso come indicato dal P.P..
 - Sono esclusi depositi di ogni genere, arredi, strutture anche precarie, opere edilizie e movimenti di terreno.

 - Ambito Monumentale, Mura e Manufatti Fortificati:
 - costituiscono aree e manufatti di valore storico e monumentale.
 - L'uso degli stessi è di pertinenza delle funzioni previste dal P.P..
 - Il Comune al fine di assicurarne il mantenimento e l'uso collettivo di tipo culturale, può espropriarli.
 - Ogni intervento deve essere autorizzato sulla base di un'indagine e rilievo particolareggiati.
 - Gli interventi devono essere informati alla vigente "carta del restauro" ed alle più recenti istruzioni e raccomandazioni ministeriali.

 - Insediamenti:
 - sono gli edifici privati e pubblici esistenti e previsti con le rispettive pertinenze ed opere di urbanizzazione, gli usi, i modi di intervento, i tipi d'intervento ed i parametri sono di seguito specificati:
 - le destinazioni indicate dal P.P. sono le seguenti:
 1. R (residenziale): sono ammessi alloggi, sono escluse le destinazioni complementari terziario commerciali, terziario direzionali, i servizi pubblici e di interesse collettivo e l'artigianato di servizio;
 2. RS (residenziale e servizi): sono ammessi alloggi e al piano terra, le destinazioni complementari di cui al precedente alinea;
 3. B (bar e ristoro): sono ammesse le destinazioni a bar e ristorante al piano terra e l'affitto di camere al piano superiore. E' inoltre ammesso un alloggio di servizio all'attività;
 4. T (ricettivo alberghiero): sono ammessi gli usi propriamente alberghieri e le destinazioni complementari come ad esempio: sala riunioni, esposizioni, conferenze, ristorante, spettacoli e manifestazioni; inoltre sono ammesse attrezzature ricreative e sportive;
 5. I (istruzione), C (interesse comune), P (parcheggi), Viabilità, Reti tecnologiche: sono le attrezzature ed opere di urbanizzazione di cui alla L. 847/64 e del D.M. 1444/68.
-
- Gli specifici usi del suolo sono indicati nella relativa tavola del P.P.; in particolare

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

il Sindaco vigila sul decoro delle pertinenze indicate a giardino, orto e prato.

- Gli insediamenti devono essere attuati previo rilascio di permesso di costruire se privati, o sulla base di un progetto esecutivo se comunali, come previsto dalla normativa vigente. La progettazione dovrà avere gli elaborati ed i contenuti indicati dalla presente normativa. Relativamente alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione, il Comune, in luogo della realizzazione diretta, può demandare l'esecuzione ai privati, garantendo, con apposita convenzione, il perseguimento delle finalità pubbliche.
- I tipi di intervento sono riferiti alle essenze vegetali ed agli edifici. I tipi di intervento sulle essenze vegetali sono indicati dal P.P. e di seguito specificati:
 1. Conservare: mantenimento dell'area a verde con leggeri interventi di eliminazione delle piante morte, deperenti, sottomesse e valorizzazione delle essenze naturali e dell'eventuale innovazione presente.
 2. Diradare: eliminazione delle piante morte o malformate non in grado di garantire un regolare sviluppo nel tempo e introduzione per nuclei, di specie a carattere arboreo e arbustivo autoctone.
 3. Selezionare: eliminazione delle specie estranee all'ambiente ed infestanti.
 4. Eliminare totalmente: eliminazione dei soggetti che versano in precarie condizioni vegetative con notevoli segni di deperimento, insecchimento e ingiallimento della chioma.
 5. Sostituire: eliminazione e sostituzione delle specie fuori area con caratteristiche vegetazionali e tecnologiche del legname non in grado di garantire una stabilità e continuità nel tempo.
- I tipi di intervento previsti dal P.P. e riferiti agli edifici sono di conservazione dei fabbricati esistenti o di nuova edificazione (compresa la riedificazione).
- Tutti i nuovi edifici vanno adeguati alle norme sismiche; per gli edifici conservati va perseguito il miglioramento statico nei limiti degli interventi sottoelencati.
- Gli interventi conservativi sono indicati nell'apposita tavola del P.P. e di seguito specificati:
 1. Restauro: opere di conservazione e valorizzazione dell'organismo e ripristino dei caratteri tipologici, mediante ripristino delle parti alterate; consolidamento, anche con sostituzione delle parti non recuperabili, qualora compatibile, degli impianti essenziali. Sulla base di idonea documentazione storica e tipologica, comprovante l'ammissibilità di un intervento di risanamento conservativo, sono ammesse opere di conservazione e valorizzazione dell'organismo, ripristino dei caratteri tipologici, inserimento di elementi ed impianti richiesti per consentire destinazioni d'uso compatibili;
 2. Ristrutturazione parziale: opere di conservazione e valorizzazione dei muri perimetrali e della copertura; ripristino dei caratteri tipologici e degli elementi interni di particolare valore, diversamente gli elementi interni possono essere modificati.
 3. Ristrutturazione globale: opere di conservazione e ripristino dei caratteri tipologici anche mediante sostituzione di parti strutturali.
- Sono provvisoriamente ammesse, prima dell'attuazione del P.P., se compatibili con

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

le previsioni del piano stesso, le opere di risanamento conservativo degli edifici esistenti.

- Le soluzioni progettuali formali sono indicate dalle relative tavole del P.P..
- I dati dimensionali per gli edifici nuovi e conservati sono quelli risultanti dalle rispettive tavole del P.P. e dalle sezioni tipo, per ogni edificio dal n. 1 al n. 27.
- Per gli edifici conservati le misure di progetto vanno verificate con le attuali, in fase di progetto esecutivo.
- Per gli edifici esistenti e conservati è ammesso, ai sensi dell'art. 80 della L. R. 61/85, ultimo comma, il superamento del volume di progetto per rivestimenti esterni di spessore non superiore a 5 cm., consolidamenti di murature e/o adeguamenti alla L. 373/76 e successive modificazioni.
- La soluzione formale, indicata nel P.P., per gli edifici, è di massima vincolante; ai fini di una migliore e più puntuale definizione architettonica, possono essere proposte soluzioni alternative, con progetto esteso all'intero fabbricato o cortina o schiera di fabbricati, nel rispetto dei tipi di intervento per gli edifici esistenti; dell'allineamento; del carico volumetrico definito dalle piante e dalle sezioni tipo (è ammessa una riduzione volumetrica massima del 10%); della superficie coperta definita dalle piante (è ammesso un incremento della superficie coperta massimo del 10%).
- Dove è indicata la sagoma limite, in sezione, sono ammesse modificazioni entro tale limite; ove non è indicata la sagoma limite in sezione è vincolante l'involuppo della sezione tipo (in tal caso sono possibili modifiche interne nel rispetto dell'involuppo, del numero dei piani e dell'ordine delle aperture in facciata).
- Le sezioni in tal modo definite possono variare collocazione all'interno della sagoma limite definita in pianta, mantenendo l'orientamento.
- Tali progetti, qualora ritenuti migliorativi, a giudizio della Commissione appositamente istituita dal Comune per l'esame dei progetti di attuazione del P.P., vengono assunti come direttive comunali e sono vincolanti per i successivi interventi.
- La soluzione progettuale per le opere di urbanizzazione primaria è indicata nelle apposite tavole del P.P..

Art. 19 - Z.T.O. «B.1» - RESIDENZIALE CENTRALE (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)

Destinazioni d'uso:

Quelle previste al precedente Art. 17.

Per gli edifici di valore di bene storico – architettonico - ambientale segnalati nel relativo Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.

Interventi ammessi:

Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C., salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.

E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrate esigenze igienico funzionali.

Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<p><i>ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47.</i></p> <p><i>In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.</i></p> <p><i>L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrate esigenze igieniche e funzionali, accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.</i></p> <p><i>Fatta salva l'applicazione della disposizione che precede e di quanto previsto all'art. 48 delle N.T.A., tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio e non convenientemente integrabili con il volume di cui al il presente punto, andranno demoliti senza possibilità di ricostruzione.</i></p>
<i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	Max. 2,00 mc/mq
<i>Modalità d'intervento:</i>	<p>Con intervento diretto o previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.</p> <p>Gli strumenti attuativi possono essere: P.P., P.E.E.P. e P.d.R. o Programmi Integrati.</p> <p>Nel caso di intervento su aree soggette a strumento attuativo approvato – in regime di attuazione del Piano - prevalgono le indicazioni e norme in esso contenute, e si intendono qui riportate fatto salvo che non si dia luogo ad una Variante di adeguamento al P.R.G..</p>
<i>Indice di copertura massimo:</i>	60% del lotto effettivo
<i>Altezza massima:</i>	<p>Max. ml. 9,50 o salvo diversa indicazione da Piano attuativo approvato.</p> <p><i>Resta salva la facoltà di superamento nel caso in cui risulti impossibile utilizzare diversamente il "bonus" volumetrico di cui sopra.</i></p>
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo registrato tra le parti.
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Non inferiore a 2/3 del fabbricato più alto con minimo ml. 10 tra pareti finestrate. In caso di pareti non finestrate minimo ml. 6 o a contatto .
<i>Coordinamento:</i>	Gli edifici vanno connessi planimetricamente ed altimetricamente con quelli contermini esistenti.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a cortile pavimentato, parcheggio scoperto e/o giardino con alberatura. E' data priorità alla sistemazione a verde inerbato ed arborato sistemata a cortile pavimentato e/o giardino con alberatura.
<i>Note</i>	La zona B1/193/b, a seguito di accoglimento di osservazione, ha una volumetria assegnata di mc 8800

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

compreso l'esistente; l'intervento, che avviene con piano attuativo comprende la realizzazione anche del parcheggio Fe

Art. 20 - Z.T.O. «B1.2» - RESIDENZIALE URBANA DI TRASFERIMENTO

Sono zone residenziali individuate dal PRG ove sono insediate attività produttive incompatibili ed il cui trasferimento risulta prioritario al fine del recupero funzionale degli ambiti residenziali interessati.

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Quelle previste al precedente Art. 17 . Per gli edifici di valore di bene storico – architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' d'obbligo il trasferimento di attività incompatibili.												
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. Tutti i corpi precari, aggiunti o le superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio, vanno obbligatoriamente demolite.												
<i>Indice di edificabilità fondiaria: variabile</i>	<table border="1"><tr><td>B1.2/183</td><td>3,10 mc/mq</td></tr><tr><td>B1.2/724</td><td>2,50 mc/mq</td></tr><tr><td>B1.2/761a</td><td>2,50 mc/mq</td></tr><tr><td>B1.2/761b</td><td>2,50 mc/mq</td></tr><tr><td>B1.2/344</td><td>2,00 mc/mq</td></tr><tr><td>B1.2/249</td><td>2,50 mc/mq</td></tr></table>	B1.2/183	3,10 mc/mq	B1.2/724	2,50 mc/mq	B1.2/761a	2,50 mc/mq	B1.2/761b	2,50 mc/mq	B1.2/344	2,00 mc/mq	B1.2/249	2,50 mc/mq
B1.2/183	3,10 mc/mq												
B1.2/724	2,50 mc/mq												
B1.2/761a	2,50 mc/mq												
B1.2/761b	2,50 mc/mq												
B1.2/344	2,00 mc/mq												
B1.2/249	2,50 mc/mq												
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con intervento diretto o previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Gli strumenti attuativi possono essere: P.P., P.E.E.P. e P.d.R.. Nel caso di intervento su aree soggette a strumento attuativo approvato – in regime di attuazione del Piano - prevalgono le indicazioni e norme in esso contenute, e si intendono qui riportate fatto salvo che non si dia luogo ad una Variante di adeguamento al P.R.G..												
<i>Indice di copertura massimo:</i>	50% del lotto effettivo												
<i>Altezza massima:</i>	Max. ml. 9,50 o salvo diversa indicazione da Piano attuativo approvato.												
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo registrato tra le parti.												
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Non inferiore al fabbricato più alto con minimo ml. 10 tra pareti finestrate. In caso di pareti non finestrate minimo ml. 6 o a contatto o secondo accordo registrato.												
<i>Coordinamento:</i>	Gli edifici vanno connessi planimetricamente ed altimetricamente con quelli contermini esistenti.												
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a cortile pavimentato, parcheggio scoperto e/o giardino con												

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

alberatura. E' data priorità alla sistemazione a verde inerbito ed arborato a cortile pavimentato e/o giardino con alberatura.

Art. 21 - Z.T.O. «B.2» - RESIDENZIALE INTENSIVA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Quelle previste al precedente Art. 17 .Per gli edifici di valore di bene storico - architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.
<i>Interventi ammessi:</i>	<p>Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.</p> <p>E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrate esigenze igienico funzionali.</p> <p><i>Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47.</i></p> <p><i>In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.</i></p> <p><i>L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrate esigenze igieniche e funzionali, accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.</i></p> <p><i>Fatta salva l'applicazione della disposizione che precede e di quanto previsto all'art. 48 delle N.T.A., tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio e non convenientemente integrabili con il volume di cui al il presente punto, andranno demoliti senza possibilità di ricostruzione.</i></p>
<i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	Max. 1,80 mc/mq
<i>Modalità d'intervento:</i>	<p>In concessione diretta e/o con strumento attuativo, qualora vigente e/o individuato nella tavole di P.R.G.</p> <p>Gli strumenti attuativi possono essere: P.P., P.E.E.P. e P.d.R. o Programmi Integrati.</p> <p>Nel caso di intervento su aree soggette a strumento attuativo approvato – in regime di attuazione del Piano - prevalgono le indicazioni e norme in esso contenute, e si intendono qui riportate fatto salvo che non si dia luogo ad una Variante di adeguamento al P.R.G..</p>
<i>Indice di copertura massimo:</i>	Max. 50% del lotto effettivo

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<i>Altezza massima:</i>	Max. ml. 9,50 o salvo diversa indicazione da Piano attuativo approvato. <i>Resta salva la facoltà di superamento nel caso in cui risulti impossibile utilizzare diversamente il "bonus" volumetrico di cui sopra.</i>
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo registrato tra le parti.
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Non inferiore al fabbricato più alto con minimo ml. 10 tra pareti finestrate. In caso di pareti non finestrate minimo ml. 6 o a contatto .
<i>Coordinamento:</i>	Gli edifici vanno connessi planimetricamente ed altimetricamente con quelli contermini esistenti.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a cortile pavimentato, parcheggio scoperto e/o giardino con alberatura. E' data priorità alla sistemazione a verde inerbito ed arborato sistemata a cortile pavimentato e/o giardino con alberatura.

Art. 22 - Z.T.O. «B3» - RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE (*così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009*)

<i>Destinazione d'uso:</i>	Quelle previste al precedente Art. 17 . Per gli edifici di valore di bene storico - architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' d'obbligo il trasferimento di attività incompatibili.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrate esigenze igienico funzionali. <i>Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47. In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.</i> <i>L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrate esigenze igieniche e funzionali, accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.</i> <i>Fatta salva l'applicazione della disposizione che precede e di quanto previsto all'art. 48 delle N.T.A., tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio e non convenientemente integrabili con il volume di cui al il</i>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	presente punto, andranno demoliti senza possibilità di ricostruzione.
<i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	Max. 1,50 mc/mq
<i>Modalità d'intervento:</i>	In concessione diretta o con P. di R. In concessione diretta e/o con strumento attuativo, qualora vigente e/o individuato nella tavole di P.R.G. Gli strumenti attuativi possono essere: P.P., P.E.E.P. e P.d.R. o Programmi Integrati. Nel caso di intervento su aree soggette a strumento attuativo approvato – in regime di attuazione del Piano - prevalgono le indicazioni e norme in esso contenute, e si intendono qui riportate fatto salvo che non si dia luogo ad una Variante di adeguamento al P.R.G.
<i>Indice di copertura massimo:</i>	50% del lotto effettivo
<i>Altezza massima:</i>	Max. ml. 9,50 o salvo diversa indicazione da Piano attuativo approvato. <i>Resta salva la facoltà di superamento nel caso in cui risulti impossibile utilizzare diversamente il "bonus" volumetrico di cui sopra.</i>
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo registrato tra le parti.
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Non inferiore al fabbricato più alto con minimo ml. 10 tra pareti finestrate. In caso di pareti non finestrate minimo ml. 6 o a contatto .
<i>Coordinamento:</i>	Gli edifici vanno connessi planimetricamente ed altimetricamente con quelli contermini esistenti.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a cortile pavimentato, parcheggio scoperto e/o giardino con alberatura. E' data priorità alla sistemazione a verde inerbito ed arborato sistemata a cortile pavimentato e/o giardino con alberatura.

Art. 23 - Z.T.O. «C1.1» - RESIDENZIALE ESTENSIVA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009 e DCC nr. 30 del 6.7.2012)

<i>Destinazione d'uso:</i>	Quelle previste al precedente Art. 17 . Per gli edifici di valore di bene storico - architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' d'obbligo il trasferimento di attività incompatibili.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrate esigenze igienico funzionali.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<p><i>Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47.</i></p> <p><i>In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.</i></p> <p><i>L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrate esigenze igieniche e funzionali, accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.</i></p> <p><i>Fatta salva l'applicazione della disposizione che precede e di quanto previsto all'art. 48 delle N.T.A., tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio e non convenientemente integrabili con il volume di cui al il presente punto, andranno demoliti senza possibilità di ricostruzione.</i></p>
Indice di edificabilità fondiaria:	Max.1,25 mc/mq
Modalità d'intervento:	Con permesso di costruire e/o con strumento attuativo, qualora vigente e/o individuato nella tavole di P.R.G. Nel caso di intervento su aree soggette a strumento attuativo approvato – in regime di attuazione del Piano - prevalgono le indicazioni e norme in esso contenute, e si intendono qui riportate fatto salvo che non si dia luogo ad una Variante di adeguamento al P.R.G..
Tipologia edilizia:	Case singole – binate- case a schiera – in linea – piccoli condomini.
Altezza massima:	H. massima 7.50 ml. <i>Resta salva la facoltà di superamento nel caso in cui risulti impossibile utilizzare diversamente il “bonus” volumetrico di cui sopra.</i>
Distanza dalle strade:	Minimo m. 5,00 o secondo l'allineamento precostituito. In ogni caso dovrà essere rispettato il Nuovo codice della strada e regolamento di attuazione vigenti. <i>Nell'ipotesi di applicazione del “bonus” di incremento volumetrico di cui sopra non è richiesto il rispetto di detta distanza, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte strada.</i>
Distanze dai confini:	Minimo m. 5,00 o distanze diverse previo accordo tra le parti.
Distanze dai fabbricati:	Minimo m. 10 tra pareti finestrate. In caso di pareti non finestrate minimo ml. 6 o a contatto .
Indice di copertura:	Max. 50% del lotto effettivo.
Superficie scoperta:	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a parcheggio pavimentato con giardino alberato. E' data

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Area identificata al foglio 34 mappali n.ro 1186 e 1987 siti in via Pigozzo Variante N. 28 approvata con deliberazione consiliare n. 30 del 06/07/2012

priorità alla sistemazione a verde inerbito ed arborato.
Per l'ambito di cui ai mappali di seguito indicati, interessati dalla preesistenza di un parcheggio pubblico sul mappale 1186 e verde pubblico sul mappale 1987, infrastrutture regolarmente indicate nel piano regolatore anteriore alla variante generale entrata in vigore il 03/01/2007, e i cui sedimi sono stati reintrodotti nella Variante Generale in forza della Variante puntuale N. 28 di cui alla deliberazione consiliare n. 30 del 06/07/2012, si precisa che la capacità edificatoria assegnata dalla Variante Generale ai due ridetti mappali rimane inalterata anche dopo la correzione dell'errore materiale consistente nella mancata indicazione dei due suddetti sedimi nella cartografia della Variante Generale.

Art. 24 - Z.T.O. «C1.2» - RESIDENZIALE SEMI – ESTENSIVA (*così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009*)

Destinazioni d'uso:

Quelle previste al precedente art. 17.
Per gli edifici di valore di bene storico - architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.
E' d'obbligo il trasferimento di attività incompatibili.

Interventi ammessi:

Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C.
E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrate esigenze igienico funzionali.
Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47.
In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.
L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrate esigenze igieniche e funzionali, accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.
Fatta salva l'applicazione della disposizione che precede e di quanto previsto all'art. 48 delle N.T.A., tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio e non convenientemente integrabili con il volume di cui al il presente punto, andranno demoliti senza possibilità di ricostruzione.

Indice di edificabilità fondiaria:

Max. 1,00 mc/mq

Modalità

Con intervento diretto o previa approvazione P.d.R. se

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<i>d'intervento:</i>	individuato nelle tavole di P.R.G.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni SUA o intervento nei singoli lotti dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Case singole – binate- case a schiera – in linea
<i>Altezza massima:</i>	H. massima 7.00 ml. <i>Resta salva la facoltà di superamento nel caso in cui risulti impossibile utilizzare diversamente il “bonus” volumetrico di cui sopra.</i>
<i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo m. 5,00 o secondo l'allineamento preconstituito. In ogni caso dovrà essere rispettato il Nuovo codice della strada e regolamento di attuazione vigenti. <i>Nell'ipotesi di applicazione del “bonus” di incremento volumetrico di cui sopra non è richiesto il rispetto di detta distanza, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte strada.</i>
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5, o distanze diverse previo accordo tra le parti.
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Minimo m. 10 tra pareti finestrate. In caso di pareti non finestrate minimo ml. 6 o a contatto .
<i>Indice di copertura:</i>	Max. 50% del lotto effettivo.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere prevista una sistemazione definitiva ad orto / giardino con parcheggio pavimentato e parte arborata. E' data priorità alla sistemazione a verde inerbito.
<i>NOTE</i>	Per le zone C di Crevada si richiede un particolare specifico approfondimento delle previste indagini preventive e puntuali , così come definito dal D.M. 11/3/1988.

Art. 25 - Z.T.O. «C1.3» - RESIDENZIALE ESTENSIVA RADA (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Quelle previste al precedente art. 17. Per gli edifici di valore di bene storico - architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' d'obbligo il trasferimento di attività incompatibili.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C.. E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrate esigenze igienico funzionali. <i>Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47.</i> <i>In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.</i> <i>L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrate esigenze igieniche e funzionali,</i>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<p><i>accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.</i></p> <p><i>Fatta salva l'applicazione della disposizione che precede e di quanto previsto all'art. 48 delle N.T.A., tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio e non convenientemente integrabili con il volume di cui al presente punto, andranno demoliti senza possibilità di ricostruzione.</i></p>
<i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	Max. 0,75 mc/mq
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con intervento diretto.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni intervento nei singoli lotti dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Case singole – binate- case a schiera – in linea
<i>Altezza massima:</i>	H. massima 7.00 ml. <i>Resta salva la facoltà di superamento nel caso in cui risulti impossibile utilizzare diversamente il "bonus" volumetrico di cui sopra.</i>
<i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo m. 5,00 o secondo l'allineamento preconstituito. In ogni caso dovrà essere rispettato il Nuovo codice della strada e regolamento di attuazione vigenti. <i>Nell'ipotesi di applicazione del "bonus" di incremento volumetrico di cui sopra non è richiesto il rispetto di detta distanza, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte strada.</i>
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 o distanze diverse previo accordo tra le parti.
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Minimo m. 10 tra pareti finestrate. In caso di volumi all'interno della medesima proprietà con pareti non finestrate minimo ml. 6 o a contatto .
<i>Indice di copertura:</i>	Max. 50% del lotto effettivo.
<i>Prescrizioni puntuali</i>	Per le zone C di Crevada si richiede un particolare specifico approfondimento delle previste indagini preventive e puntuali , così come definito dal D.M. 11/3/1988. Per la Z.T.O. C1.3/C12 è assegnata una volumetria di progetto complessiva massima pari a mc 1600.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a orto/giardino con parcheggio pavimentato e parte arborata. E' data priorità alla sistemazione a verde inerbito.

Art. 26 - Z.T.O. «C1.4» - RESIDENZIALE A VILLE E GIARDINI (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Quelle previste al precedente art. 17. Per gli edifici di valore di bene storico - architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato
----------------------------	--

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<p>all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' d'obbligo il trasferimento di attività incompatibili.</p>
<i>Interventi ammessi:</i>	<p>Tutti quelli di cui all'art. 6 E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrate esigenze igienico funzionali. <i>Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47.</i> <i>In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.</i> <i>L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrate esigenze igieniche e funzionali, accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.</i> <i>Fatta salva l'applicazione della disposizione che precede e di quanto previsto all'art. 48 delle N.T.A., tutti i corpi precari o aggiunti o superfetazioni non concessionate, non sanabili, non oggetto di condono edilizio e non convenientemente integrabili con il volume di cui al il presente punto, andranno demoliti senza possibilità di ricostruzione.</i></p>
<i>Indice di edificabilità fondiaria:</i>	Max. 0,50 mc/mq
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con intervento diretto.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni intervento nei singoli lotti dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Case singole – binate- case a schiera – in linea
<i>Altezza massima:</i>	H. massima 6.50 ml. <i>Resta salva la facoltà di superamento nel caso in cui risulti impossibile utilizzare diversamente il “bonus” volumetrico di cui sopra.</i>
<i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo m. 10,00 <i>Nell'ipotesi di applicazione del “bonus” di incremento volumetrico di cui sopra non è richiesto il rispetto di detta distanza, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte strada.</i>
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 10,00 <i>Nell'ipotesi di applicazione del “bonus” di incremento volumetrico di cui sopra non è richiesto il rispetto di detta distanza, ma solo del distacco tra fabbricati, disciplinato al punto seguente, solo ove venga preventivamente dimostrata l'impossibilità di dar corso altrimenti alla utilizzazione del</i>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<i>beneficio medesimo.</i>
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 con minimo di ml. 6,00 tra fabbricati con pareti non finestrate della medesima proprietà, ovvero a contatto.
<i>Indice di copertura:</i>	Max. 40% del lotto effettivo.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere prevista una sistemazione definitiva a orto/giardino con parcheggio pavimentato e parte arborata. E' data priorità alla sistemazione a verde inerbito
<i>Prescrizioni Particolari</i>	Per le zone C di Collalto e di Crevada si richiede un particolare specifico approfondimento delle previste indagini preventive e puntuali, così come definito dal D.M. 11/3/1988. Va calcolato e mantenuto in ogni caso un dovuto margine di rispetto dalla incisione valliva in erosione attiva.

Art. 26 bis - Z.T.O. «C1.S» - RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA (*così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009*)

All'interno delle zone così classificate non è ammessa l'edificazione di nuovi fabbricati con destinazione residenziale.

Unici interventi edilizi ammessi risultano essere quelli espressamente indicati nelle planimetrie di P.R.G. con le seguenti simbologie:

- lettera "A" riquadrata: consente la realizzazione di una cubatura fino a mc. 400;
- lettera "B" riquadrata: consente la realizzazione di una cubatura fino a mc. 600;
- lettera "C" riquadrata: consente la realizzazione di una cubatura fino a mc. 800.

Ogni intervento nei singoli lotti dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.

Dovranno essere rispettate le tipologie edilizie proprie della zona agricola. Dovranno essere impiegati materiali da costruzione tradizionali. Dovrà configurarsi la realizzazione di un'unica unità edilizia, con un massimo di due.

Nel caso in cui si possano rinvenire, sulle planimetrie di P.R.G, altre localizzazioni, in Zone Territoriali Omogenee differenti dalla C1.S, contraddistinte dalle simbologie sopraindicate – "A", "B" o "C" – ciò sta a significare che, esattamente in corrispondenza di quel sito, viene ammessa la costruzione della volumetria corrispondente; rispettivamente: mc. 400, mc. 600 oppure mc. 800.

Per le restanti prescrizioni valgono le seguenti:

Altezza massima	Ml. 7,00
Distanza minima dai confini	Ml. 5.00
Distacco minimo tra fabbricati	Ml. 10.00
Distanza minima dalla strada pubblica	Ml. 5.00
Tipologia prescrittivi	Tradizionale propria delle zone agricole

Sono sempre consentiti gli interventi di recupero e manutenzione degli edifici esistenti. I fabbricati esistenti nella zona C1S possono essere convertiti nella destinazione d'uso di tipo residenziale. Per gli edifici non residenziali, ai fini della loro conversione, si tiene

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

conto del parametro della superficie coperta e non della volumetria. In ogni caso non potrà essere superato l'indice fondiario pari a 1,25mc/mq calcolato su tutta l'area di pertinenza ricadente nella zona.

E' consentito un aumento massimo di mc. 150 per edificio, per dimostrare esigenze igienico funzionali. *Detto volume deve intendersi come netto e quindi non andrà calcolato secondo le modalità del R.E.C., ma comunque dovrà essere comprensivo della quantità di ampliamento precedentemente concessa usufruendo della norma dell'art. 47. In ogni caso non sarà consentita la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa. L'ampliamento di cui sopra dovrà essere, oltrechè necessario per dimostrare esigenze igieniche funzionali, accorpato al volume esistente e non recare pregiudizio sotto il profilo estetico/architettonico all'esistente fabbricato.*

Per quanto concerne la prescrizione dell'altezza potrà derogarsi nell'ipotesi di applicazione del "bonus" dell'ampliamento di cui sopra solo ove venga preventivamente dimostrata l'impossibilità di dar corso altrimenti alla utilizzazione del beneficio medesimo.

Art. 27 - Z.T.O. «C2.1» - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (così come modificato da DCC nr. 33 del 24.9.2010)

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Quelle previste al precedente art. 17. Per gli edifici di valore di bene storico - architettonico - ambientale segnalati nel Repertorio vale quanto specificato all'art. 10, salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio. E' d'obbligo il trasferimento di attività incompatibili.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del Regolamento Edilizio.
<i>Indice di edificabilità territoriale:</i>	Quello previsto nella Tabella delle Zone C2 di espansione residenziale di cui all'allegato C) alle presenti N.T.A. Solo per la Z.T.O. C2.1-C42 è concessa un'edificabilità massima di 1500mc. Le aree classificate come F comprese all'interno di ambiti di ZTO C2.1 di Espansione Residenziale, concorreranno all'indice dell'intera zona, il volume derivante dovrà essere edificato esclusivamente nella ZTO C2. Le zone F saranno regolate dagli appositi indici stereometrici.
<i>Modalità d'intervento:</i>	L'edificazione è subordinata all'esistenza di uno strumento urbanistico attuativo approvato Al fine della migliore realizzazione degli interventi relativi agli S.U.A., verranno poste in essere idonee forme consortili fra i proprietari lottizzanti; cui coopererà, nelle forme previste dalla legge, l'Amministrazione comunale medesima.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Secondo le indicazioni riportate nelle tavole di P.R.G.; in caso di mancanza le tipologie da osservare sono quelle delle aree limitrofe. In ogni caso dovrà essere fatta particolare <u>attenzione</u> alla definizione delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali, nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire il <u>corretto inserimento</u> delle esistenti e <u>nuove strutture</u> nell'ambiente circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile,

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<p><u>l'impatto visivo.</u></p>
<i>Altezze:</i>	<p>H. massima 7.50 con ultimo piano a falde inclinate. Altezze diverse possono essere previa approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica.</p>
<i>Distanza dalle strade:</i>	<p>Ml. 5,00 per ciò che concerne la viabilità propria dello Strumento Urbanistico Attuativo; per le restanti sedi viarie, si applica quanto dispone la legislazione vigente in materia.</p>
<i>Distanze dai confini:</i>	<p>Minimo m. 5,00 dai confini dell'area di intervento.</p>
<i>Distanze dai fabbricati:</i>	<p>Minimo m. 10 tra pareti finestrate. Distanze minori possono essere assunte previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica.</p>
<i>Standards urbanistici:</i>	<p>Come da art. 7 delle presenti Norme e comunque nello strumento attuativo devono essere individuate le aree per servizi nella quantità minima prevista dalla Tabella del Repertorio zone di espansione C2 allegato</p>
<i>Superficie scoperta:</i>	<p>Deve essere sistemata a giardino inerbito con alberatura estesa almeno al 30% dello scoperto da calcolarsi sulla edificabilità massima., a percorsi carrai, pedonali ed eventuale parcheggio scoperto.</p> <p>Inoltre tutti gli spazi liberi non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere <u>mantenuti a verde</u>, ed il <u>terreno</u> deve essere il più possibile <u>permeabile</u>, con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.</p> <p>Sono esclusi sbancamenti e movimenti di terra pesanti, atti a modificare sostanzialmente l'esistente; così come gli standard di legge andranno reperiti e sistemati in modo coerente e funzionale.</p>
<i>Compatibilità idraulica:</i>	<p>Ogni SUA o intervento su singolo lotto dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.</p>
<i>Prescrizioni puntuali</i>	<p>Per la ZTO C2.1-C42: nella progettazione del SUA dovrà essere tenuto conto del valore paesaggistico ed ambientale dell'intorno: le norme di attuazione del SUA dovranno prevedere l'omogeneità tipologica e cromatica dei fabbricati e dei manufatti, prevedere comunque la mitigazione, anche con tecniche di ingegneria ambientale a basso impatto, nel rispetto del paesaggio circostante e pertanto sono escluse opere quali muri di sostegno in C.A.</p> <p>Le tipologie e i materiali dovranno essere quelle tipiche della zona, rispettose dell'intorno, in particolare della presenza del Castello.</p> <p>Per l'ambito in cui ricade la Z.T.O." C2.1/C72"(osservazione n. 5) non è consentito l'accorpamento dei lotti, la volumetria complessiva sarà pari a 7000mc, la tipologia case singole, binate o a schiera.</p> <p>Relativamente alla Z.T.O. "C2.1/41", viene prescritto che le nuove costruzioni dovranno avere tipologie, materiali e finiture rispettose dell'intorno storico e rispondenti ai</p>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

parametri classici tipici della zona .Contestualmente, si intendono esclusi sbancamenti e movimenti di terra pesanti, atti a modificare sostanzialmente l'esistente; così come gli standard di legge andranno reperiti e sistemati in modo coerente e funzionale.

Con riferimento alla Zona Territoriale Omogenea qualificata come "C2.1/441", si determina che l'altezza massima possa configurarsi in ml. 9,50 e che la tipologia edilizia possa qualificarsi anche in linea o a blocco.

Si consiglia l'ultimo piano mansardato, in modo da limitare l'impatto visivo degli edifici medesimi.

Con riferimento al SUA che ricomprende la Zona Territoriale Omogenea qualificata come "C2.1/129" si definiscono i seguenti specifici indici e parametri:

1. volumetria complessiva: mc 39.000
2. altezza fabbricati fronte Pontebbana: ml 10,50
3. altezza fabbricati fronte interno: ml 9,50

Inoltre , come da planimetria di fattibilità, che ha comunque valenza indicativa per quanto riguarda la composizione urbanistica proposta con osservazione della ditta Nuova Garden, parzialmente accolta con Delibera di C.C. n. 41 del 20.07.2004, la convenzione del SUA dovrà prevedere quanto segue:

1. cessione gratuita dell'area a verde posta sul lato ovest
2. cessione gratuita dell'area sulla quale sorgerà l'edificio n. 1
3. disponibilità di edificazione a carico della ditta di metà del volume del fabbricato n. 1 pari a mc1131, per 6 minialloggi, **ovvero, realizzazione di rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S. 13 Pontebbana e la nuova viabilità di progetto secondo le indicazioni di P.R.G., e comunque** la cessione al Comune della volumetria **totale** del lotto n. 1

All'interno delle perimetrazioni che inducono l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo unitario, comprendendo anche zone residenziali di espansione di tipo "C2", le superfici a standard di Piano Regolatore Generale possono assorbire anche quelle del Piano di Lottizzazione.

In ogni area soggetta a S.U.A. si dovrà comunque assolvere agli standard primari minimi di legge senza modificare la Tav. 14 del P.R.G.

Analiticamente, per le zone C2 si attuano queste e solo queste determinazioni:

- C2.1/40: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- a) C2.1/41: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima;
- b) C2.1/42: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima;
- c) C2.1/43: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- d) C2.1/44: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- e) C2.1/45: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- f) C2.1/46: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima;
- g) C2.1/47: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- h) C2.1/48: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- i) C2.1/49: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- j) C2.1/50: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- k) C2.1/51: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- l) C2.1/52: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- m) C2.1/53: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- n) C2.1/54: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- o) C2.1/55: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- p) C2.1/56: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- q) C2.1/57: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- r) C2.1/58: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- s) C2.1/59: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- t) C2.1/60: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- u) C2.1/62: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- v) C2.1/63: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- w) C2.1/64: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima;
- x) C2.1/65: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- y) C2.1/66: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- z) C2.1/67: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- aa) C2.1/68: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- bb) C2.1/93: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- cc) C2.1/123: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- dd) C2.1/129: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima;
- ee) C2.1/283: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- ff) C2.1/291: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima;
- gg) C2.1/364: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- hh) C2.1/441: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- ii) C2.1/442: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima per ciò che riguarda i parcheggi; viene, invece, compensato lo standard del verde pubblico attrezzato nei confronti della zona Fc;
- jj) C2.1/620: le superfici a standard sono reperite all'interno della zona medesima;
- kk) C2.1/715: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- ll) C2.1/718: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G.;
- mm) C2.1/848: le superfici a standard sono reperite, per quanto possibile, in compensazione con gli standard di P.R.G..
- Qualora soluzioni urbanistiche ed architettoniche consiglino una diversa articolazione delle aree a standard rispetto a quella sopra elencata, viene data la facoltà di operare diversamente da come indicato, a condizione che gli standard stessi vengano soddisfatti in termini di legge.

Art. 27bis - Z.T.O. «C2.2» - MISTA RESIDENZIALE E SERVIZI DI ESPANSIONE

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Quelle per la residenza, il commercio, i pubblici esercizi, le attività direzionali e professionali, l'artigianato di servizio ed i servizi in genere
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C.
<i>Indice di edificabilità territoriale</i>	Max. 2,00 mc/mq . Le aree classificate come F comprese all'interno di ambiti di ZTO C2 di Espansione Residenziale, concorreranno all'indice dell'intera zona, il volume derivante dovrà essere edificato esclusivamente nella ZTO C2. Le zone F saranno regolate dagli appositi indici stereometrici.
<i>Modalità d'intervento:</i>	L'edificazione è subordinata all'esistenza di uno strumento urbanistico attuativo approvato.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni SUA o intervento su singolo lotto dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Tipologia edilizia:</i>	A palazzina e a blocco, funzionale alle utilizzazioni proprie della residenza, della direzionalità e dei servizi. In ogni caso dovrà essere fatta particolare <u>attenzione</u> alla definizione delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali, nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire il <u>corretto inserimento</u> delle esistenti e <u>nuove strutture</u> nell'ambiente circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u> .
<i>Altezze:</i>	H. massima 9.50
<i>Distanza dalle strade:</i>	Ml. 5,00 per ciò che concerne la viabilità propria dello Strumento Urbanistico Attuativo; per le restanti sedi viarie, si applica quanto dispone la legislazione vigente in materia.
<i>Distanze dai confini:</i>	Ml. 5,00

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<i>Distanze dai fabbricati:</i>	Minimo m. 10 tra pareti finestrate
<i>Standards urbanistici:</i>	Come previsti dalla legislazione vigente in materia
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere sistemata: parte a giardino con alberatura e/o arbusti; parte a piazza, percorsi pedonali e parcheggio. Tutti gli spazi liberi non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, devono essere <u>mantenuti a verde</u> , ed il <u>terreno</u> deve essere il più possibile <u>permeabile</u> , con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.

Art. 28 - Z.T.O. «D1.1» - ZONE -PRODUTTIVE MISTE DI COMPLETAMENTO

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Tutte le destinazioni di cui all'Art. 17 con esclusione di nuove strutture alberghiere. E' possibile la destinazione d'uso commerciale per una superficie lorda non superiore al 20% di ciascun nuovo intervento edificatorio.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. salvo diversa indicazione contenuta nelle Prescrizioni Minime di Intervento Edilizio di cui all'eventuale Repertorio.
<i>Rapporto di copertura:</i>	Max. 60% della superficie del lotto effettivo edificabile
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con intervento diretto o previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, qualora richiesto dal PRG. Nello strumento attuativo devono essere individuate le aree per servizi nella quantità minima prevista dalla Tabella dell'art. 7 delle presenti Norme Tecniche.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Quella tradizionale delle zone produttive, ovvero quella esistente nelle aree consimili del Comune e comunque secondo le esigenze produttive. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un corretto inserimento delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u> . L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.
<i>Altezza:</i>	H. massima m. 10,00, maggiori altezze possono essere per documentate esigenze di carattere tecnico come carri ponte ed infrastrutture particolari derivanti dai diversi tipi di lavorazione.
<i>Distanza dalle strade:</i>	Maggiore dell'H max di progetto con minimo m. 12.00 ovvero su allineamento precostituito salvo diversa indicazione contenuta nelle tavole del P.R.G.
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
<i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10 tra pareti finestrate. In caso di pareti non

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	finestrate minimo ml. 6 o a contatto . Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecniche da dimostrarsi.
<i>Aree a verde e Parcheggi pubblici :</i>	Come da art. 7 delle presenti Norme Tecniche.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere sistemata a scoperto carraio di servizio, parcheggio e a verde con alberature in ragione minima di 1 pianta d'alto fusto ogni 40 mq. di scoperto Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona. Viene ammessa l'attività di stoccaggio di gomme, purché ciò avvenga in condizioni protette, non sui fronte-strada e sempre in limitata quantità, su specifico parere dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione o permesso dell'ULSS, dell'ARPAV e della Provincia.

Art. 29 - Z.T.O. «D1.2» -PRODUTTIVE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI DI RISTRUTTURAZIONE

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Tutte le destinazioni di cui all'Art. 17 con esclusione di nuove strutture alberghiere, commerciali, direzionali, studi professionali. E' ammissibile la destinazione d'uso commerciale per una superficie lorda non superiore al 20% di ciascun nuovo intervento edificatorio.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. .
<i>Rapporto di copertura:</i>	Max. 60% della superficie del lotto effettivo edificabile.
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con concessione diretta o previa approvazione P.d.R. qualora prescritto nelle tavole di P.R.G.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni SUA o intervento su singolo lotto dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Quella tradizionale delle zone produttive, ovvero quella esistente nelle aree consimili del Comune e comunque secondo le esigenze produttive. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un corretto inserimento delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u> . L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.
<i>Altezza:</i>	H. massima m. 10,00, maggiori altezze possono essere per documentate esigenze di carattere tecnico come carri ponte

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	ed infrastrutture particolari derivanti dai diversi tipi di lavorazione.
<i>Distanza dalle strade:</i>	Maggiore dell'H max di progetto con minimo m. 12.00 ovvero su allineamento precostituito salvo diversa indicazione contenuta nelle tavole del P.R.G.
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
<i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate. Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecniche da dimostrarsi.
<i>Aree a verde e Parcheggi pubblici : Superficie scoperta:</i>	Come da art. 7 delle presenti Norme Tecniche. Deve essere sistemata prioritariamente a spazi di evoluzione e parcheggio per veicoli e automezzi pesanti, a verde con alberature in ragione minima di 1 pianta d'alto fusto ogni 40 mq. di scoperto. Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona. Viene ammessa l'attività di stoccaggio di gomme, purché ciò avvenga in condizioni protette, non sui fronte-strada e sempre in limitata quantità, su specifico parere dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione o permesso dell'ULSS, dell'ARPAV e della Provincia.

Art. 30 - Z.T.O. «D1.3» -ZONE PRODUTTIVE SPECIALIZZATE PER LAVORAZIONI LAPIDEE

Il PRG individua tali zone su particolari ambiti produttivi pertinenti ad attività esistenti consolidate nel tempo.

Per fragilità e morfologia queste zone - di particolare delicatezza in quanto normalmente inserite nell'alveo fluviale del fiume Piave - non sarebbero edificabili, in considerazione della loro importanza economica ed occupazionale e dell'assoluta necessità di non delocalizzarle sul territorio - queste aree sono pur tuttavia ancora modificabili nei limiti sotto indicati:

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Le destinazioni d'uso ammissibili non potranno essere differenti da quelle registrabili all'atto dell'entrata in vigore del presente PRG. Gli eventuali fabbricati residenziali già ora esistenti vanno delocalizzati.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C.
<i>Rapporto di copertura:</i>	Quelle previste dalle Norme di dettaglio per le specifiche sottozone; ove non altrimenti indicato, si deve ritenere il 5% dell'area effettiva disponibile.
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con intervento diretto su progetto unitario qualora si intervenga con gli interventi di cui all'art. 31 lettere a), b) c) della L. 457/78 E' comunque da prevedersi:

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<ul style="list-style-type: none">- un accurato studio di impatto ambientale;- una dettagliata ed accurata analisi idraulica dell'area oggetto di intervento al fine di evitare che i nuovi interventi comportino un aumentato livello di rischio ovvero possano pregiudicare il regolare deflusso delle acque;- il nulla osta preventivo degli Enti vincolanti e della autorità di bacino.
<i>Tipologie previste:</i>	<p>Quelle tradizionali delle zone produttive e comunque autorizzabili dagli Enti vincolanti in funzione della tutela paesaggistica, ambientale ed idraulica.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un <u>corretto inserimento</u> delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u>, per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u>. L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.</p>
<i>Altezza:</i>	<p>H. massima m. 10,00.</p> <p>Maggiori altezze possono essere autorizzate solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per documentate esigenze tecniche comunque da dimostrarsi.</p>
<i>Distanza dalle strade:</i>	<p>Maggiore dell'H max di progetto con minimo m. 20.</p>
<i>Distanze dai confini:</i>	<p>Minimo m. 15,00 dai confini dell'area d'intervento.</p>
<i>Distanze tra fabbricati:</i>	<p>Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate. Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecnico-produttive da dimostrarsi.</p>
<i>Aree a verde e Parcheggi pubblici :</i>	<p>Come da art. 7 delle presenti Norme Tecniche.</p>
<i>Superficie scoperta:</i>	<p>Deve essere sistemata prioritariamente a spazi di evoluzione, parcheggio per la sosta dei veicoli e degli automezzi pesanti. Non sono ammesse alberature all'interno delle golene fluviali e sui parcheggi ivi previsti.</p> <p>Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona.</p> <p>Viene ammessa l'attività di stoccaggio di gomme, purché ciò avvenga in condizioni protette, non sui fronte-strada e sempre in limitata quantità su specifico parere dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione o permesso dell'ULSS, dell'ARPAV e della Provincia.</p>

Si individuano e si normano ulteriormente le seguenti sottozone del P.R.G.:

D.1-3 /57 - zona produttiva "ditta CANZIAN" in Colfosco

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Detta zona è individuata nel P.R.G. con n° d'ordine 57. Sulla base delle indicazioni del P.R.G. è previsto un aumento massimo della superficie lorda produttiva rispetto all'esistente di mq. 2000. L'ampliamento del complesso è da richiedersi mediante presentazione di un programma esteso a tutto l'ambito indicato; esso non è frazionabile. Vanno attentamente considerate le opere per la realizzazione della viabilità di accesso /uscita dall'area, la dislocazione dei parcheggi di servizio e la posizione delle zone di stoccaggio dei materiali.

D.1-3/749 - zona produttiva "ditta GHIAIA DI COLFOSCO" in Colfosco

Detta zona ricomprende più attività.

Sulla base delle disposizioni Normative del P.R.G. è ammissibile una complessiva sostituzione delle volumetrie produttive esistenti, anche condonate, e la loro concentrazione in un unico fabbricato da posizionarsi in modo da creare il minore impatto possibile al deflusso delle acque. La ristrutturazione del complesso è da richiedersi mediante presentazione di un Piano di Recupero esteso a tutto l'ambito così indicato, ambito che non è frazionabile. Va attentamente considerata ed adeguata la viabilità di accesso/uscita all'area, la dislocazione dei parcheggi di servizio e la posizione delle zone di stoccaggio dei materiali.

Art. 31 - Z.T.O. «D1.4» - PRODUTTIVE AGRO-INDUSTRIALI

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Solo attività agroindustriali o accessorie e collaterali alla attività agricola. E' ammissibile una eventuale porzione d'uso commerciale per una superficie lorda non superiore al 20% dell'intervento previsto.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C.
<i>Indice di copertura:</i>	Non superiore al 40% della superficie effettiva disponibile.
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con concessione diretta o previa approvazione di S.U.A., qualora prescritto nelle tavole di P.R.G. o nelle Norme di Zona. Nello strumento attuativo devono essere individuate le aree per servizi nella quantità minima prevista dall'art. 39.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Quella tradizionale riservata agli annessi rustici nelle zone agricole, caratterizzata da copertura a falde e manto sovrastante in cotto. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un corretto inserimento delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u> . L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.
<i>Altezza:</i>	H. massima m. 8,50.; maggiori altezze possono essere autorizzate solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per documentate esigenze tecniche comunque da dimostrarsi.
<i>Distanza dalle strade:</i>	Maggiore dell'H max di progetto con minimo m. 12,50.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
<i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate. Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecniche da dimostrarsi.
<i>Aree a verde e Parcheggi pubblici :</i>	Come da art. 7 delle presenti Norme Tecniche.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere sistemata prioritariamente a spazi di evoluzione, parcheggio per la sosta dei veicoli e degli automezzi pesanti, a verde con alberature in ragione minima di 1 pianta d'alto fusto ogni 40 mq. di scoperto. Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona. Viene ammessa l'attività di stoccaggio di gomme, purché ciò avvenga in condizioni protette, non sui fronte-strada e sempre in limitata quantità su specifico parere dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione o permesso dell'ULSS, dell'ARPAV e della Provincia.

Art. 32 - Z.T.O. «D2.1» - PRODUTTIVE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI DI ESPANSIONE

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Tutte le destinazioni di cui all'Art. 17 con esclusione delle alberghiere, commerciali, direzionali, studi professionali. E' ammissibile una eventuale porzione d'uso commerciale per una superficie lorda non superiore al 20% di ciascun nuovo intervento edificatorio.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. fatto salvo, comunque, quanto previsto dalle eventuali Schede di Intervento Planivolumetrico relative alla zona.
<i>Indice di copertura:</i>	50% della superficie del lotto effettivo edificabile.
<i>Modalità d'intervento:</i>	Previa approvazione di S.U.A. qualora prescritto nelle tavole di P.R.G. Nello strumento attuativo devono essere individuate le aree per servizi nella quantità minima prevista dall'art. 39.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni SUA o intervento nei singoli lotti dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Quella tradizionale delle zone produttive, ovvero quella esistente nelle aree consimili del Comune e comunque secondo le esigenze produttive. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un corretto inserimento delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u> . L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione</u>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	<p><u>unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.</p>
<i>Altezza:</i>	<p>H. massima m. 10,00. Maggiori altezze possono essere autorizzate solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per documentate esigenze tecniche comunque da dimostrarsi.</p>
<i>Distanza dalle strade:</i>	<p>Maggiore dell'H max di progetto con minimo m. 12.00 ovvero su allineamento precostituito salvo diversa indicazione contenuta nelle tavole del P.R.G.</p>
<i>Distanze dai confini:</i>	<p>Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.</p>
<i>Distanze fabbricati:</i>	<p>Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate. Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecniche da dimostrarsi.</p>
<i>Aree a verde e Parcheggi pubblici : Superficie scoperta:</i>	<p>Come da art. 7 delle presenti Norme Tecniche. Deve essere sistemata prioritariamente a spazi di evoluzione, parcheggio per la sosta dei veicoli e degli automezzi pesanti e verde con alberature in ragione minima di 1 pianta d'alto fusto ogni 40 mq. di scoperto. Tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, area di manovra o parcheggi, devono essere mantenuti a verde con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona. Viene ammessa l'attività di stoccaggio di gomme, purché ciò avvenga in condizioni protette, non sui fronte-strada e sempre in limitata quantità su specifico parere dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione o permesso dell'ULSS, dell'ARPAV e della Provincia.</p>
<i>Prescrizioni puntuali:</i>	<p>La zona D2.1 tra Ponte della Priula e Colfosco è destinata ad insediamenti artigianali a ridotto impatto ambientale.(voto ULSS7) Le zone D2.1/01 – D2.1/02 sono assoggettate a progetto unitario (P.U.). Si prescrive che la viabilità di accesso alle due zone debba essere unica da via Bardini, che dovrà essere opportunamente sistemata.</p>

Art. 33 - Z.T.O. «D2.2» - ZONE PER AUTOPARCO

<i>Destinazioni d'uso:</i>	<p>Tutte le destinazioni di cui all'Art. 17 correlate all'esercizio del trasporto su gomma, alla manutenzione dei mezzi, alla sosta ed all'assistenza degli autotrasportatori. E' ammissibile una eventuale porzione d'uso commerciale per una superficie lorda non superiore al 10% di ciascun nuovo intervento edificatorio.</p>
<i>Interventi ammessi:</i>	<p>Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C.; in attuazione di un Piano attuativo unitario con previsioni planivolumetriche redatto con particolare attenzione all'inserimento</p>

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

	paesaggistico – ambientale.
<i>Indice di copertura:</i>	MASSIMO 10% della superficie così perimetrata nelle tavole del P.R.G.
<i>Modalità d'intervento:</i>	Con concessione diretta previa approvazione di un Piano attuativo unitario con previsioni planivolumetriche, esteso all'intero ambito e redatto con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico – ambientale.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni intervento dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Secondo le esigenze produttive, ma comunque dotati di copertura a falde inclinate, manto in cotto, tamponamenti anche prefabbricati, realizzati con rivestimenti in graniglie naturali colorate. Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un corretto inserimento delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u> . L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.
<i>Altezza:</i>	H. massima m. 7,00. Maggiori altezze possono essere autorizzate solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per documentate esigenze tecniche comunque da dimostrarsi.
<i>Distanza dalle strade:</i>	Maggiore dell'H max di progetto con minimo m. 25.00 ovvero su allineamento preconstituito salvo diversa indicazione contenuta nelle tavole del P.R.G.
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
<i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate. Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecniche da dimostrarsi.
<i>Aree a verde e Parcheggi pubblici :</i>	Come da art. 7 delle presenti Norme Tecniche.
<i>Superficie scoperta:</i>	Deve essere sistemata prioritariamente a spazi di evoluzione, parcheggio per la sosta dei veicoli e degli automezzi pesanti e verde, con alberature in ragione minima di 1 pianta d'alto fusto ogni 40 mq. di scoperto.

Per eventuali destinazioni a lavaggio di camion o altro, dovrà essere prodotta un'apposita progettazione in sintonia con la vigente legislazione in materia ambientale, prevedendo vasche di prima pioggia, depuratori e ogni altro mezzo atto a prevenire ogni possibile forma di inquinamento ambientale. Su tali progettazioni ed interventi dovrà essere richiesto il relativo parere dell'ULSS 7.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 34 - Z.T.O. «D3» - ZONE TURISTICO - ALBERGHIERE

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Attrezzature ricettive qualificate quali alberghi, motels, ristoranti, centri servizi, attrezzature commerciali. La struttura turistico alberghiera dovrà occupare almeno il 25% del volume complessivo.
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C., in attuazione di un progetto con previsioni planivolumetriche redatto con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico ambientale.
<i>Indice di copertura:</i>	50% della superficie così perimetrata nelle tavole del P.R.G.
<i>Modalità d'intervento:</i>	La progettazione <u>deve essere unitaria</u> per ogni area e l'utilizzo dell'indice non inferiore al 75% del massimo previsto. In queste zone sono ammessi nuovi insediamenti a condizione che siano garantite idonee infrastrutture di accesso dalla viabilità pubblica e di parcheggio pertinente.
<i>Tipologia edilizia:</i>	Particolare attenzione dovrà essere posta alle definizioni delle <u>soluzioni architettoniche</u> e formali nonché alla scelta dei <u>materiali</u> ed alle <u>colorazioni</u> al fine di favorire un corretto inserimento delle <u>nuove strutture nell'ambiente</u> circostante e <u>mitigarne</u> , per quanto possibile, <u>l'impatto visivo</u> . L'edificazione potrà avvenire anche per <u>stralci funzionali</u> purché l'intero complesso sia oggetto di una <u>progettazione unitaria</u> nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti norme.
<i>Indice di edificazione fondiario:</i>	mc/mq 1.00.
<i>Altezza:</i>	H. massima m. 8,50 con copertura a falde e coppi in laterizio
<i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo ml. 10,00.
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00 dai confini dell'area d'intervento.
<i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate. Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecniche da dimostrarsi.
<i>Aree a Parcheggi pubblici:</i>	Quelli di cui all'art. 7 con minimo di 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento prevista.
<i>Aree a Parcheggi privati:</i>	1 posto macchina per ogni stanza ad uso alberghiero

Disposizioni particolari per la zona Turistico alberghiera D3/5 di Villa Jacur

Per l'intervento in questa zona le seguenti prescrizioni:

1. L'intero ambito è assoggettato alla approvazione di un Piano di Recupero finalizzato alla verifica di un corretto inserimento ambientale che dovrà escludere dall'edificazione la parte della collina retrostante a nord-est e prevedere idonea soluzione per l'uscita sulla SP;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

2. Non sono consentiti ampliamenti sui mappali relativi agli edifici tutelati ai sensi dell'ex art. 10 della L.R. 24/85, individuati alla data di approvazione del PRG.
3. L'ampliamento dell'indice di copertura del 50% è relativo all'ambito dell'attività produttiva in essere alla data di approvazione del PRG.
4. La progettazione conseguente deve avvenire unitariamente e prevedere la definitiva sistemazione dei luoghi e degli immobili.
5. La destinazione produttiva è provvisoriamente definita "compatibile" col contesto insediativo sino alla approvazione del PdR.
6. La ristrutturazione è ammessa unicamente come possibilità per adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti dell'attività in essere.
7. Sugli immobili produttivi esistenti sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria.

Art. 34bis - Z.T.O. «D4» - ZONE COMMERCIALI, DIREZIONALI E DI SERVIZIO

<i>Destinazioni d'uso:</i>	Attività commerciali per medie e grandi strutture di vendita, direzionali e di servizio
<i>Interventi ammessi:</i>	Tutti quelli di cui all'art. 6 del R.E.C. in attuazione di un progetto con previsioni planivolumetriche redatto con particolare attenzione alle specificità funzionali, nonché all'inserimento paesaggistico ambientale.
<i>Indice di copertura:</i>	30% della superficie edificabile
<i>Modalità d'intervento:</i>	La progettazione deve essere unitaria per ogni area e l'utilizzo dell'indice non inferiore al 75% del massimo previsto. In queste zone è ammissibile l'insediamento di nuove strutture a condizione che vengano garantite idonee infrastrutture di accesso dalla viabilità pubblica e di parcheggio.
<i>Compatibilità idraulica:</i>	Ogni intervento dovrà rispettare le prescrizioni contenute all'art 52 delle presenti N.T.A.
<i>Lotto minimo:</i>	Mq 20.000.
<i>Altezza:</i>	H. massima m. 10,00
<i>Distanza dalle strade:</i>	Minimo ml. 10,00.
<i>Distanze dai confini:</i>	Minimo m. 5,00.
<i>Distanze fabbricati:</i>	Minimo m. 10,00 tra pareti finestrate. Distacchi minori possono essere autorizzati solo in presenza di un Piano Attuativo approvato con previsioni planivolumetriche, o per fondate esigenze tecniche da dimostrarsi. In caso di pareti non finestrate, minimo ml. 6 o a contatto.
<i>Aree a Parcheggi pubblici:</i>	Quelli di cui all'art. 7 con minimo di 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento prevista.

Comunque, dovrà essere rispettata la legislazione regionale vigente in materia.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Per le attività artigianali e industriali esistenti è ammessa la conversione in commerciale fino al 20% della superficie coperta massima realizzabile all'interno del lotto di pertinenza.

Limitatamente alle attività produttive non commerciali già esistenti in questa zona, è consentito il raggiungimento del rapporto di copertura fino ad un massimo del 60%.

Nelle aree ricadenti all'interno dei perimetri di parco commerciale, si applica la speciale normativa regionale. Ogni intervento, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, può avvenire previo piano urbanistico attuativo che si estende a tutto l'ambito individuato nei grafici di piano; tale piano attuativo dovrà prevedere interventi di razionalizzazione della viabilità contermina.

Art. 35 - ZONE AGRICOLE

1 - NORME GENERALI

Nelle zone agricole il P.R.G. si attua secondo quanto disciplinato dal titolo V della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, dall'art. 48, comma 7 ter (così come modificato dalla legge regionale n. 18 del 10.08.2006) e secondo gli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della Legge regionale 11/2004 approvati con DGRV n. 3178 del 08.10.2004, nonché secondo la normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Inoltre gli interventi sono disciplinati dalle presenti Norme Tecniche nonché per gli ambiti puntualmente individuati, dalla disciplina dettata dalle specifiche "schede di progetto unitario" e, per l'area Pedrè Doline, dai Progetti Norma e Schede Aziendali.

I Progetti Norma di cui all'art. 37 delle presenti N.T.A. sono realizzabili solo se non in contrasto con la legge regionale vigente e pertanto l'edificazione, là dove permessa, dovrà essere contenuta nelle quantità e nei siti appositamente indicati, nell'analisi paesaggistica ambientale agronomica Pedrè Doline.

Gli interventi sui fabbricati schedati ai sensi ex art. 10 L.R. 24/85 sono sempre ammessi in base al grado di protezione assegnato ed alla normativa di riferimento; inoltre va posta una particolare cura alla conservazione dei relativi elementi originari di pregio.

L'edificazione in zona agricola deve essere realizzata in armonia con le caratteristiche architettoniche e con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale; qualsiasi nuova edificazione dovrà essere collocata a "mezza costa", sul fondo valle o comunque in secondo piano rispetto agli elementi dominanti in modo da non alterare le vedute paesaggistiche ed il profilo dei crinali collinari.

Deve essere salvaguardata l'unitarietà percettiva delle zone panoramiche.

Il rilascio della titolo ad edificare è subordinato a specifiche analisi geologiche e geotecniche in prospettiva sismica secondo la legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

2 - EDIFICI RESIDENZIALI

2.1 Generalità

Ai sensi della normativa regionale sopra richiamata gli interventi ad uso abitativo in zona agricola sono diversamente regolamentati per le Z.T.O.E1, E2, E3, E4.

Ai sensi della legislazione regionale vigente in materia, vengono istituiti i vincoli decennali d'uso e di non edificabilità.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dalle zone di tutela e fasce di rispetto secondo la dalla legislazione regionale vigente in materia.

Per gli edifici o parti di edificio da destinare a strutture ricettive extralberghiere in residenze rurali i requisiti sono definiti dalla legislazione vigente in materia.

2.2 Tipologia

Al seguente punto vengono definite le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali delle costruzioni rurali:

1. altezza massima dovrà essere di m 8.00; negli interventi di ampliamento l'altezza potrà comunque essere pari a quella dell'edificio esistente, in modo da integrarsi con la preesistenza;
2. le coperture dovranno essere a due o quattro falde; per edifici in adiacenza le falde potranno essere due o tre. In ogni caso le coperture dovranno avere una pendenza tradizionale (30 - 40%) e il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi in cotto;
3. salvo che non si tratti di fabbricati soggetti alla tutela di cui all'art. 10 delle presenti NTA, le grondaie dovranno essere esclusivamente a sezione semicircolare a meno che nei fabbricati adiacenti abbiano altra sezione e forma;
4. sono ammessi sporti di dimensioni comprese tra 30 e 60 cm nelle falde principali e inferiori a 30 cm nei prospetti laterali;
5. le finiture esterne dovranno essere di tipo tradizionale: in particolare gli intonaci esterni dovranno essere del tipo a civile;
6. i serramenti e scuri in legno con tipologia tradizionale; non è consentita l'installazione di persiane avvolgibili, di controfinestre esterne e di serramenti metallici in genere;
7. non possono essere realizzate nuove scale esterne;
8. nel caso di ampliamento ci si dovrà adeguare alla tipologia dell'edificio esistente;
9. negli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti dovranno essere eliminate le superfetazioni che non sono integrate con la tipologia e la sagoma del fabbricato originario;
10. sugli edifici a schiera con più unità abitative (alloggi) , appartenenti a più proprietari, è consentito l'ampliamento ai sensi della legislazione regionale vigente in materia previa presentazione di un progetto unitario esteso a tutta l'unità edilizia e ai prospetti dei fabbricati confinanti nel raggio minimo di ml. 11 e della documentazione fotografica dell'intero edificio purché compatibile con le caratteristiche dell'edificio stesso;
11. l'ampliamento per la dotazione di servizi, come previsto dalla legislazione regionale vigente in materia, non potrà eccedere il limite di 100 mc.

2.3 Distanze

Distanza dai confini: min. ml. 5.00, sono ammesse distanze inferiori con atto di asservimento del fondo del confinante, regolarmente registrato e trascritto;

Distanza tra i fabbricati: ml 10 tra pareti finestrate, minori distanze con minimo 6 ml. tra fronti non finestrati di volumi facenti parte della medesima proprietà: e' consentito costruire in aderenza;

Distanze da strade: per le sottozone E1, E2, E3, si rinvia a quanto prescritto dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 e dal nuovo Codice della Strada mentre per le sottozone E4 i nuovi interventi devono distare almeno ml 5.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Eventuali ampliamenti di preesistenze potranno essere realizzati con le modalità di cui alla legislazione regionale vigente.

Distanza da allevamenti intensivi esistenti: come da DGRV n. 3178 del 08.10.2004 e/o successive modifiche

2.4 Documentazione progettuale

Nella presentazione delle istanze dirette ad ottenere il titolo ad edificare per gli interventi ricadenti in zona agricola, gli interessati devono presentare la documentazione obbligatoria di cui al Tabellone dell'art. 15 del Regolamento Edilizio Comunale.

Nella domanda si dovrà specificare chiaramente l'articolo della legislazione regionale vigente che si intende applicare.

3 - ANNESSI RUSTICI

3.1 Generalità

Gli annessi rustici dovranno essere costruiti in armonia con i caratteri architettonici e con le forme tradizionali locali dell'edilizia agricola. In tutte le sottozone "E":

- gli annessi rustici non potranno svilupparsi su più di due piani (piano terra e primo piano) e non potranno avere un'altezza superiore a ml 6.50 misurata alla linea superiore di gronda;
- le strutture edilizie di tamponamento potranno essere costruite in muratura con finiture esterne ad intonaco, in mattoni a faccia vista, in pietra a faccia vista, in blocchi di argilla espansa di colore ocra con esclusione del cemento a faccia vista; la tinteggiatura esterna dovrà avere i colori tipici dei fabbricati collaltini (tonalità dell'ocra);
- le coperture dovranno essere normalmente a due falde, eccezionalmente a quattro; per edifici in adiacenza le falde potranno essere due o tre. In ogni caso le coperture dovranno avere una pendenza tradizionale (30 - 40%) e il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi;
- non sono ammessi aggetti di oltre cm 60 sui fronti principali e cm. 30 sui fronti laterali;
- i serramenti potranno essere in legno, ferro, alluminio; gli scuri, se presenti, dovranno essere in legno;
- tutti i progetti dovranno prevedere una sistemazione dell'area di pertinenza con eventuali mascherature arboree o arbustive di essenze locali al fine di attenuare l'impatto visivo, in modo da integrarsi con l'ambiente circostante;
- rapporto di copertura: il limite massimo di copertura è subordinato a verifica rispetto a quanto previsto al punto 4 del presente articolo;
- gli annessi rustici dovranno essere realizzati o in aderenza agli edifici già esistenti o comunque entro il perimetro dell'aggregato abitativo (raggio metri 100, considerando il baricentro dell'aggregato esistente quale centro del sistema) del quale dovranno venire a far parte, a prescindere dall'orografia del territorio;
- la realizzazione di annessi rustici è subordinata alla presentazione di una scheda tecnico-agronomica, avente valore di Atto Sostitutivo di Notorietà, fornita all'Ufficio Tecnico Comunale, firmata dal Richiedente e da un Tecnico abilitato compilatore, allegata alla domanda di titolo ad edificare;
- fermo restando quanto previsto per il rapporto di copertura, per interventi con dimensioni maggiori di 400 mq di superficie coperta e in assenza di piano di sviluppo aziendale certificato dal competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura e per edifici complessi quali sili, essiccatoi e depuratori, dovrà essere

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

presentata una relazione agronomica nella quale dovranno inoltre risultare evidenti la convenienza dal punto di vista economico e/o ambientale dell'intervento, la sua adeguatezza alle esigenze del fondo, l'idoneità tecnica agli scopi che si intendono perseguire e un piano di riordino aziendale.

Il rilascio del titolo ad edificare per la costruzione di annessi rustici è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari e valido fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.

La realizzazione di nuovi annessi rustici dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dalle zone di tutela e fasce di rispetto secondo la legislazione vigente in materia, di quelli indicati nelle tavole del PRG e/o imposti dalle Norme Tecniche della sottozona di appartenenza;

3.2 Allevamenti

Questi interventi sono disciplinati dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti N.T.A..

In tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi come definiti dalla DGRV n. 3178 del 08,10,2004 ed eventuali successive modifiche; per l'ampliamento degli allevamenti intensivi esistenti si richiamano i disposti della DGRV n. 3178 del 08,10,2004 ed eventuali successive modificazioni o sostituzioni.

4 - INDICI DI EDIFICABILITÀ PER GLI ANNESSI AGRICOLI

Le strutture agricole produttive, fermo restando che sono regolamentati dalla normativa regionale richiamata al punto 1 del presente articolo, devono rispettare inoltre i limiti di indici e modalità edificatorie che il P.R.G. distingue tra aziende con meno di 2 ettari e aziende con una superficie uguale o superiore a 2 ettari

I coefficienti edilizi, espressi in metri quadri di superficie pavimentata lorda, sono articolati per indirizzo produttivo aziendale e per tipo di annesso rustico.

Gli indirizzi produttivi considerati sono 8 e valgono per le aziende con una superficie complessiva maggiore od uguale ai 2 ettari:

<i>Indirizzo produttivo</i>	<i>Seminativo</i>	<i>Vite Ha</i>	<i>Bovini N° capi</i>	<i>Bosco Ha</i>
<i>VITICOLO ESTENSIVO</i>	<i>>0,01</i>	<i>>=2</i>	<i><4</i>	<i>>=0</i>
<i>ZOOTECNICO</i>	<i><3</i>	<i>>=1</i>	<i>>8</i>	<i>>=0</i>
<i>ESTENSIVO</i>	<i>>=2</i>	<i><2</i>	<i><4</i>	<i>>=0</i>
<i>ZOOTECNICO ESTENSIVO</i>	<i>>=2</i>	<i><2</i>	<i>>=4</i>	<i>>=0</i>
<i>MISTO</i>	<i>>=1</i>	<i>>=1</i>	<i>>=4</i>	<i>>=0</i>
<i>FORESTALE GENERICO</i>	<i><1</i>	<i><1</i>	<i><4</i>	<i>>=1</i>
<i>CASI PARTICOLARI</i>	<i><1</i>	<i>>1</i>	<i>>8</i>	<i>>=0</i>
<i>ALTRO</i>	<i>TUTTI GLI INDIRIZZI CHE NON RIENTRANO NEI PRECEDENTI</i>			

Ai fini della presente tabella, per il conteggio della superficie, nella voce "seminativo" vengono incluse, oltre ai seminativi veri e propri, le aree a prato, a foraggiere avvicendate, a pascolo e a *set-aside*; nella voce "vite", oltre ai vigneti vengono inclusi tutti i frutteti; nella voce "bosco" vengono annoverate, oltre al bosco ceduo o ad alto fusto, le aree a pascolo arborato e cespugliato, pioppeto, castagneto e gelseto.

I tipi di annessi rustici considerati sono:

- ricovero attrezzi;
- deposito prodotti;
- cantina;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- ricovero animali (stalla);

4.1 Aziende con superficie inferiore ai 2 ettari

Nei fondi rustici di ampiezza inferiore ad ettari 1.00 non è consentito realizzare alcuna costruzione.

Qualora in questi fondi ci sia una preesistenza è possibile realizzare un annesso rustico fino ad una superficie massima, compresa l'esistente, secondo la seguente formula:

$mq\ 20 \times Sup.\ catastale\ (ha) + mq\ 10 \times Sup.\ a\ vite\ (ha)$

4.2 Aziende con ampiezza maggiore di 1 ettaro e minore di 2 ettari

In tali fondi è possibile realizzare annessi rustici per una superficie massima, compresa l'esistente, secondo la seguente formula:

$mq\ 30 \times Sup.\ catastale\ (ha) + mq\ 20 \times Sup.\ a\ vite\ (ha)$

4.3 Aziende con superficie maggiore o uguale a 2 ettari

I coefficienti illustrati consentiranno di determinare la superficie massima di annessi rustici che potrà essere presente in azienda. In ogni caso le superfici sono definite per le specifiche destinazioni (ricovero attrezzi, deposito prodotti, cantina, stalla) e non sono convertibili tra loro.

Per definire la superficie realmente edificabile bisognerà sottrarre dalla superficie teorica massima il valore degli annessi già presenti in azienda.

Al fine di semplificare il calcolo delle possibilità edilizie, dopo aver individuato l'indirizzo produttivo attuale o quello derivante dalla programmazione aziendale futura, si dovranno utilizzare le seguenti formule che fanno riferimento alla superficie catastale totale del fondo (St), alla superficie agricola utilizzata (SAU) ed alla superficie a vigneto (Sv).

Gli indici si intendono espressi in mq e le superfici in ettari.

Indirizzo viticolo estensivo

Ricovero attrezzi	80 + 20 x SAU
Deposito prodotti	10 x SAU
Cantina	100 + 25 x Sv
Stalla	30

Indirizzo zootecnico.

Ricovero attrezzi	80 + 20 x SAU
Deposito prodotti	25 x SAU
Cantina	40
Stalla	35 x SAU

Indirizzo estensivo.

Ricovero attrezzi	80 + 20 x SAU
Deposito prodotti	10 x SAU
Cantina	40
Stalla	30

Indirizzo zootecnico estensivo.

Ricovero attrezzi	90 + 20 x SAU
Deposito prodotti	25 x SAU
Cantina	40

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Stalla	35 x SAU
<i>Indirizzo misto.</i>	
Ricovero attrezzi	100 + 20 x SAU
Deposito prodotti	30 x SAU
Cantina	100 + 25 x Sv
Stalla	35 x SAU
<i>Indirizzo forestale generico.</i>	
Ricovero attrezzi	30 + 5 x St
Deposito prodotti	10 x SAU
Cantina	40
Stalla	30

Altro indirizzo produttivo.

Rientrano in questa categoria tutte le aziende con caratteristiche tali da non essere incluse negli indirizzi sopra esposti. Per questi casi si applicheranno i seguenti indici edilizi:

Ricovero attrezzi	50 + 10 x St
Deposito prodotti	10 x SAU
Cantina	40
Stalla	30
Serre	10% x St

Nel caso in cui questi ultimi non fossero adeguati alla situazione specifica, si potranno apportare correzioni ricorrendo con gli altri indirizzi.

5 - SISTEMAZIONI AGRARIE E MOVIMENTI DI TERRA

Sono consentite le sistemazioni agrarie collinari che comprendano movimenti di terra, con le modalità a seguire: le sistemazioni agrarie di collina per superfici aziendali inferiori a 5000 mq d'impianto arboreo, possono comportare solo lievissime alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm).

Le sistemazioni agrarie di collina che comportino movimenti di terra, di qualsiasi entità e per superfici maggiori di 5000 mq d'impianto arboreo, anche se il movimento terra può interessare una superficie inferiore, devono essere supportate dalla seguente documentazione:

- piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
- relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
- relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare lo scorrimento profondo e superficiale delle acque che risulti dannoso per la stabilità del pendio.

Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario;
- con pendenze inferiori al 15% sono possibili tutte le sistemazioni (ritocchino, di traverso, girapoggio, ecc.) ad eccezione di gradoni e ciglioni;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- con pendenze tra il 15% e il 35-40% che rappresenta la situazione più frequente e difficile da gestire in collina, sono possibili le seguenti sistemazioni: di traverso e girapoggio ma è preferibile il ritocchino che permette una più agevole gestione meccanizzata dell'arboreto;
- con pendenze tra 35-40% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con 1 o 2 filari per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 1.60 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario;
- oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo;
- nel caso di sistemazioni a ritocchino la lunghezza dei filari non deve essere superiore a 50-80 metri, oltre tale dimensione il filare deve essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque devono essere raccolte nei corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono:

- essere previsti elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre i due ettari di superficie; tali elementi possono essere inseriti all'interno o raccordarsi con le coltivazioni circostanti; l'interfilare deve essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto.
- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale;
- i tutori dovrebbero essere preferibilmente in legno o cemento colorato.

6 - CONTRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Agli agricoltori che, singolarmente o riuniti in consorzio, ai sensi della Delibera Consiglio Regionale n. 230/1986, dispongano di un'area o di immobili che a parere vincolante della C.E. siano suscettibili di conseguire efficace tutela ambientale e paesaggistica, qualora ne facciano richiesta potranno essere devoluti prioritariamente eventuali contributi Regionali e/o C.E. secondo il Reg. CE 2078/92 e CE 1257/99 Piano di sviluppo rurale del Veneto (2000-2006) - per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- tutela e ripristino del paesaggio agrario;
- tutela degli alberi d'alto fusto;
- realizzazione di fasce alberate e di siepi di protezione delle coltivazioni;
- tutela dei corpi idrici;
- realizzazione di fasce a prato lungo i corsi d'acqua;
- tutela ed impianto di siepi.

7 - RECINZIONI NELLE ZONE AGRICOLE

Sono sempre ammesse le recinzioni con fili di ferro su pali di legno o con staccionate in legno che non ostruiscano la visuale e di altezza massima di cm 140, o con siepi di specie autoctone.

Solo per la protezione della residenza, in tutte le sottozone E, sono consentite le recinzioni con siepi di specie autoctone, per una distanza massima di 20 ml. dal limite della proiezione del fabbricato.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Sono, inoltre, ammesse le recinzioni in pali e rete metallica, oppure in legno (staccionata), con un'altezza non superiore a cm. 150 al fine di preservare l'ambiente e il paesaggio. Solo sul fronte stradale, potrà essere ammessa la costruzione di un muretto, limitatamente all'ingresso carraio e pedonale.

Nelle sottozone E4 le recinzioni con le caratteristiche sopra descritte possono recingere completamente il lotto.

Nel caso di recinzioni al limite tra le sottozone E le altre ZTO viene considerata applicabile la recinzione prevista per la ZTO di riferimento diversa dalla sottozona E.

La commissione edilizia può prescrivere che, lungo le strade comunali e vicinali, le recinzioni siano arretrate dal ciglio stradale per esigenze di tutela della viabilità o di nuovi allineamenti.

8 - FABBRICATI NON CENSITI

I fabbricati di cui non sia stato possibile il censimento e la relativa catalogazione a mezzo di schedatura (fondo chiuso e/o inaccessibile - mancato rilascio permesso di accesso alla proprietà agricola - etc), di età superiore a 50 anni, sono considerati d'ufficio assoggettati a "Grado di tutela 1" e pertanto assoggettati alle relative Norme dell'art. 10 delle presenti Norme Tecniche.

In conformità all'art. 11 della suddetta legge e in funzione della valorizzazione e salvaguardia paesaggistica del territorio, come indicato dalla legislazione vigente, e successive disposizioni le zone agricole vengono suddivise in:

- SOTTOZONA E1- aree di particolare pregio ambientale o agricolo;
- SOTTOZONA E1pd - "Pedrè-Doline";
- SOTTOZONA E1css - "Castello San Salvatore";
- **SOTTOZONA E1.2 – Vincolo idrogeologico;**
- SOTTOZONA E2- aree di primaria importanza per la funzione agricola - produttiva;
- SOTTOZONA E3- aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario;
- SOTTOZONA E4- nuclei residenziali in zona agricola.

In ciascuna di queste sottozone si applicano le Norme Generali delle zone agricole con le eventuali ulteriori limitazioni specifiche di ciascuna sottozona.

Art. 36 - SOTTOZONA E1 - AREE DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE

Fermo restando che gli interventi sono assoggettati alla normativa regionale richiamata al punto 1 dell'art. 35 delle presenti N.T.A., essi vengono disciplinati anche attraverso la presente normativa finalizzata a conservare, ripristinare, esaltare le risorse proprie di questo ambito del territorio comunale, razionalizzando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione al fine di rendere il territorio fruibile attraverso principi di sostenibilità.

Non sono consentiti nuovi insediamenti per allevamenti intensivi come definiti dalla DGRV n. 3178 del 08,10,2004 e le attività agro-industriali, quest'ultime da localizzarsi nella specifica zona individuata dal P.R.G..

In questa sottozona si devono inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi dovranno essere compatibili con le tipologie edilizie tipiche del luogo, nel rispetto degli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati;
- b) gli ampliamenti, da realizzarsi senza soluzione di continuità con la preesistenza, dovranno comporsi armonicamente con le strutture originarie in modo tale da costituire

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- un unico edificio;
- c) eventuali nuove strade poderali ed accessi carrai necessari dovranno preferibilmente utilizzare i tracciati esistenti: viottoli, capezzagne, sentieri, ecc.. I nuovi tracciati potranno essere effettuati nel caso di sistemazioni fondiarie anche parziali o per un adeguato allontanamento dall'edificato esistente quando lo stesso sia in fregio alla strada stessa. In ogni caso si dovrà presentare il progetto della strada con indicate le modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale e la stabilità geo-morfologica;
- d) i filari di alberi e le siepi esistenti, lungo fiumi, fossi di scolo e canali irrigui, dovranno essere mantenuti e potenziati fatti salvi gli interventi di ceduzione, sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate e le potature necessarie alla normale manutenzione;
- e) i fossi devono mantenere la sezione originaria, ne è vietata la loro tombinatura salvo per i tratti indispensabili al passaggio dei mezzi che dovranno essere di larghezza massima di ml. 6 e con sezione adeguata alla portata idraulica massima; per questi interventi vale quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale.

In corrispondenza delle aree appartenenti alla Sottozona E1 site nell'estremità Sud orientale del territorio comunale, va precisato che non si tratta solo di ambiti di particolare pregio sotto il profilo agricolo, bensì anche nei confronti dell'ambiente naturale, della flora e della fauna.

Valori ambientali che vengono ulteriormente sottolineati dalla presenza: della "Scheda Natura 2000 relativa al Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Regioni biogeografiche alpina e dal codice IT3240023 denominato "Grave del Piave", nonché dalla "Scheda Natura 2000 relativa alla Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) dal codice IT3240023 denominata "Grave del Piave" nonché dalla "Scheda Natura 2000 relativa al Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) dal codice IT3240030 Grave del Piave-fiume Soligo-fosso di Negrisia. Inoltre, le aree in oggetto rientrano nell'ambito del "Piano di Area del Medio Corso del Piave", così come disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.

In corrispondenza delle aree appartenenti alla Sottozona E1 site nell'estremità nord occidentale si trova invece l'ambito della "Scheda Natura 2000 relativa al Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) dal codice IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano.

Ogni intervento ricadente nell'ambito dei S.I.C. Z.P.S. e nelle aree contermini dovrà essere sottoposto alle valutazioni di legge richiamate all'art. 44 delle presenti N.T.A.

Art. 37 - SOTTOZONA E1pd - AMBITO PESAGGISTICO AMBIENTALE DEL PEDRE'/DOLINE

1. Norme generali della sottozona

In tale sottozona trova applicazione la disciplina generale prevista per la sottozona E1 con le ulteriori specifiche limitazioni di zona imposte dalla presente normativa a difesa degli aspetti paesaggistici, ambientali, geologici, agronomici.

La presente normativa disciplina, attraverso i Progetti Norma e le Schede aziendali, la sottozona e i possibili interventi trasformativi puntuali, compresi i cambi destinazione d'uso.

La valorizzazione del sito (ad es. risorse naturalistiche ed elementi puntuali, elementi fondamentali del paesaggio agrario, il verde privato e/o pubblico, le vie di accesso, i percorsi, aree attrezzate, etc.) è attuata mediante l'applicazione delle seguenti disposizioni in ossequio alle indicazioni di cui alle tavole 13.3.12 e 13.3.13 del PRG.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Rispetto alle Norme Generali delle zone agricole valgono le seguenti limitazioni:

2. Case di abitazione

Il cambio di destinazione d'uso sull'edificato evidenziato con apposito numero identificativo nella Tav. 13.3.12 , è regolato dai Progetti Norma delle Schede Aziendali secondo le modalità attuative ed i limiti ivi indicati.

Allegata alla domanda di intervento va depositata una mappa catastale di data recente con indicate tutte le aree agricole di proprietà, a qualsiasi titolo possedute.

Le unità immobiliari residenziali di nuova costituzione a seguito degli interventi previsti dai Progetti Norma e dalle Schede Aziendali non sono alienabili nei primi 10 anni dalla loro costruzione e rimangono vincolate al fondo pertinente sino alla variazione dello strumento urbanistico.

3. Annessi rustici esistenti

La ristrutturazione e l'eventuale ampliamento degli annessi rustici esistenti può avvenire solo nel rispetto contestuale della normativa regionale richiamata al punto 1 dell'art. 35 delle presenti N.T.A., delle Norme di zona sulla base degli indici previsti nella tabella degli indirizzi produttivi e del Progetto-Norma.

L'eventuale cambio di destinazione, d'uso è regolato, unicamente dalla Scheda aziendale e dall'eventuale Progetto-Norma riferito al singolo fabbricato

4. Nuovi annessi rustici

I nuovi annessi rustici, se consentiti dalla normativa regionale vigente, sono edificabili solo entro gli aggregati abitativi esistenti (considerando al massimo 100 m di distanza da uno degli edifici esistenti nell'aggregato) con gli stessi indici previsti nella tabella degli indirizzi produttivi applicata alle altre sottozone agricole e secondo la tipologia di zona indicata dalle Norme; se il fondo rustico è sprovvisto di edifici esistenti si può edificare solo in prossimità (100 m) di aggregati di altra proprietà, ciò al fine di preservare il territorio dall'edificazione sparsa.

5. Viabilità carraia

E' vietata l'apertura di nuovi tracciati di viabilità carraia. La manutenzione e l'adeguamento delle sedi attuali devono essere limitati alla messa in sicurezza dei tracciati. Vanno conservate:

Le pavimentazioni attuali in selciato e/o ciottolato. È vietata la chiusura dei fossi di guardia al reticolo dei percorsi nonché l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva. Ove necessario, va favorito il mantenimento e/o ripristino del fondo stradale con materiali tradizionali

6. Strade poderali ed interpoderali di accesso all'azienda

Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento nella morfologia del luogo e nel contesto paesaggistico di riferimento.

Compatibilmente con le caratteristiche orografiche è da favorire la pavimentazione con materiali naturali (lastricati), è consentito il calcestruzzo lavato oppure asfalto nelle rampe e nelle confluenze con altre strade; la pavimentazione è ammessa, previo permesso di costruire solo su strade con pendenza superiore al 10%.

La quota della strada dovrà essere mantenuta pari alla quota del punto d'innesto per una lunghezza di almeno 3 ml.; l'accesso all'aggregato abitativo dovrà essere unico.

La documentazione progettuale deve essere particolarmente dettagliata ivi comprendendo la planimetria dell'intero tracciato in scala 1:2000, sezioni trasversali almeno in scala

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

1:100, il profilo longitudinale in scala 1:100 o 1:200, il disegno di eventuali opere d'arte e nutrita documentazione fotografica.

7. Doline

Fatto riferimento alle doline indicate in tavola 13.3.12 é vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio nel raggio di ml. 30 dal limite della conoide indicata, ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi, ad eccezione dei miglioramenti fondiari come definiti nelle Norme generali delle zone agricole.

E' vietato il riempimento o il deposito – a qualsiasi titolo, anche provvisorio - delle cavità carsiche naturali (doline, lame, valli secche).

8. Aree con accidentalità orografica diffusa

Fatto riferimento alle aree con accidentalità diffusa indicati in tavola 13.3.12 é vietata qualsiasi nuova edificazione ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi ad eccezione dei miglioramenti fondiari strettamente necessari alla produttività dei suoli, limitatamente a quelle aree prive di rilevanti caratteristiche morfologiche.

9. Orli di scarpata

Fatto riferimento agli orli di scarpata indicati in tavola 13.3.12 é vietata qualsiasi nuova edificazione nel limite dei 50 ml. ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi ad eccezione dei miglioramenti fondiari come definiti dalle Norme Generali delle zone agricole e degli interventi di eventuale adeguamento previsti dai Progetti Norma allegati alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Lungo gli orli di scarpata vanno previsti unicamente interventi di bio-ingegneria forestale finalizzati alla stabilità e alla messa in sicurezza dei luoghi.

E' vietato il deposito, anche provvisorio, di qualsiasi materiale nella fascia sopra indicata.

10. Vigneti

Va tutelata ed incentivata la coltivazione vitivinicola e la realizzazione di attrezzature per la vinificazione, l'invecchiamento, l'affinamento, lo stoccaggio. In questo senso è sempre ammessa la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente al fine di destinarlo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie, purché l'intervento avvenga nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della locale tradizione edilizia, senza alterazione del paesaggio e dei profili collinari.

11. Zone e macchie boscate

Le aree boscate vanno tutelate e mantenute : è sempre possibile migliorare i boschi e le siepi secondo le norme previste dalla legislazione forestale e secondo le indicazioni fornite nella relazione di analisi alla voce "Interventi selvicolturali" (indicazioni sulle specie e sul loro governo). Gli interventi edilizi di restauro, ristrutturazione, ampliamento dell'edificazione esistente all'interno delle zone boscate (produttiva e residenziale) sono soggetti a specifiche limitazioni in funzione della tutela ambientale e dendrologica.

12. Sorgenti naturali e pozzi

Le sorgenti naturali ed i pozzi di cui alla Tav. 13.3.13 dovranno essere conservati e salvaguardati provvedendo alla loro manutenzione ed al regolare deflusso delle acque.

Nel PRG vengono individuate le sorgenti che erogano acqua potabile .

Ogni e qualsiasi nuovo intervento edilizio nel raggio di ml. 100 dalle sorgenti naturali indicate, od in quelle eventualmente di seguito rilevate, deve essere opportunamente valutato mediante presentazione di una perizia tecnico-geologica che rilevi le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque eseguita ai sensi del D.L.vo 11-5-1999

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

n. 152, titolo V, capo 1, della L. 36/94 e delle altre disposizioni in materia di risorse idriche L'intervento va valutato al fine di evitare la contaminazione o compromissione delle acque; eventuali interventi di ampliamenti dell'edificato esistente vanno corredati di un progetto di raccolta delle acque reflue.

E' vietata nella fascia di tutela sopra indicata la dispersione di sostanze nocive, sia superficiali sia in falda, mentre non sono ammessi depositi di materiali di qualunque natura ovvero accumulo di merci, realizzazione di concimaie, stazionamento perenne di veicoli .

13. Corsi d'acqua naturali

Gli Enti sovra-comunali territorialmente competenti provvedono alla manutenzione, regimentazione e controllo dei corsi d'acqua esistenti in base alle rispettive competenze.

Il Comune, d'intesa con gli Enti di livello superiore, provvede alla tutela, valorizzazione e riqualificazione paesaggistico - ambientale del sistema dei corsi d'acqua, sia perenni sia stagionali, mediante misure finalizzate al mantenimento o ripristino dell'ambiente naturale. In questo senso nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua naturali ed in quelle definite per ml 30 lungo i corsi d'acqua indicati nella tavola n. 10 del Piano paesaggistico del Pedrè – Doline sono vietate le nuove edificazioni, mentre eventuali ampliamenti vanno valutati soprattutto dal punto di vista della tutela ambientale.

Lungo i corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto citate non sono ammessi depositi di materiali di qualunque natura, accumulo di merci, realizzazione di concimaie, stazionamento perenne di veicoli in genere.

Sono vietati tutti quegli interventi che possono alterare il regime dei corsi d'acqua indicati; in questo senso il Sindaco può imporre cautele e prescrizioni specifiche anche sull'edificato esistente per la salvaguardia ambientale dall'inquinamento, la corretta regimentazione delle acque ed in generale la sicurezza dei luoghi.

14. Zone umide - zone potenzialmente esondabili

In queste zone indicate nella tavola 13.3.13 di PRG, che comunque concorrono al calcolo della edificabilità, sono vietate le nuove edificazioni, mentre eventuali ampliamenti dell'edificato esistente vanno attentamente valutati anche dal punto di vista della tutela ambientale e della salvaguardia della vita umana.

15. Percorsi pedonali e ciclo-turistici

Sono definiti percorsi quelli indicati nella Tav.13.3.12 e 13.3.13 di progetto del PRG: essi sono finalizzati ad aumentare la conoscenza, la fruibilità e godibilità del paesaggio del Pedrè Doline.

I percorsi indicati, qualora non ricadenti su tracciati poderali esistenti, sono indicativi; la loro realizzazione va realizzata con specifico progetto esecutivo pubblico possibilmente da concordarsi con le proprietà interessate in maniera da minimizzare la servitù ed il danno nei confronti del privato .

Lungo detti percorsi possono essere previsti punti panoramici attrezzati per il turismo di visitazione , opportunamente sistemati con nuclei di vegetazione arbustiva e floreale tipica dei luoghi .

E' vietato modificare con detti tracciati l'assetto viario interpoderale ove questo abbia conservato le caratteristiche originarie .

16. Edifici o parti di edifici da destinare ad agriturismo

I requisiti dei soggetti richiedenti ed i presupposti per l'esercizio dell'attività di agriturismo dovranno risultare dall'applicazione della legislazione vigente in materia.

I fabbricati esistenti potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti, se consentito dalla normativa regionale vigente, e purché gli interventi di adeguamento necessari non

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

compromettano le caratteristiche rurali dell'edificio; l'area di pertinenza del fabbricato dovrà mantenere le caratteristiche di ruralità ed integrarsi nel paesaggio.

17. Edifici o parti di edificio da destinare a strutture ricettive extralberghiere

Gli ampliamenti per gli edifici da destinare a strutture ricettive extralberghiere in residenze rurali sono concedibili solo qualora ricadenti unicamente all'interno degli "ambiti di identificazione dei borghi rurali" di cui alla Tav. 13.3.12 del PRG.

Art. 37bis - SOTTOZONA E1_{css} - "Castello San Salvatore"

In tale sottozona trova applicazione la disciplina generale prevista per la sottozona E1 con le ulteriori limitazioni imposte dalla particolarità ambientale, a difesa degli aspetti paesaggistici, geologici, agronomici.

L'area e gli interventi trasformativi, ovvero tutti gli interventi sul territorio e l'edificazione in genere, compresi i cambi destinazione d'uso dovranno risultare rispettosi della collocazione prospiciente il castello di San Salvatore.

La valorizzazione del sito si sostanzia in una rigorosa attenzione nei confronti di ogni elemento potenzialmente mortificante le emergenze ambientali e nella sua prevenzione mediante una precisa osservanza dei disposti di legge.

Con riferimento al territorio sito lungo il lato occidentale della Strada Statale n. 13, in prospettiva del citato Castello San Salvatore, come fisicamente identificata dalle planimetrie di P.R.G., si prescrive che in tale area non possano essere realizzate, né poste in opera edificazioni, né strutture emergenti rispetto al piano di campagna, intercettanti la visuale del sito di particolare rilevanza storica, paesaggistica e ambientale.

Art. 37ter - SOTTOZONA E1.2 – Zona di vincolo idrogeologico soggetta a tutela paesaggistica

Nelle zone di vincolo idrogeologico - golenale così campite dal P.R.G. è vietata qualsiasi nuova edificazione; sono ammessi gli interventi di cui all'art. 31 a) e b) della legge 5/8/1978 n. 457 ai soli fini del mantenimento e dell'eventuale adeguamento tecnologico di costruzioni isolate a scopo produttivo addette alla lavorazione o estrazione e/o trattamento dei materiali lapidei, purché non alterino il regime naturale del deflusso delle acque su parere favorevole del competente Magistrato.

L'intervento è soggetto a convenzionamento.

Per quanto riguarda le fasce di tutela adiacenti ai fiumi e corsi d'acqua di tipo demaniale o consortile valgono per l'edificazione o l'ampliamento dei fabbricati esistenti le indicazioni dei rispettivi consorzi.

L'area posta all'interno degli argini maestri del fiume Piave è soggetta alle prescrizioni e vincoli posti dal Progetto di Piano di Sicurezza Idraulica del Medio e Basso corso del fiume Piave adottato dalla Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza Piave e Brenta Bacchiglione (Alto Adriatico) e confermati nel Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico adottato dalla stessa Autorità di Bacino.

All'interno di tale area all'interno degli argini maestri in Ponte della Priula si trovano gli stabilimenti della ditta " SUPERBETON SPA – FORNACI CALCE GRIGOLIN spa ed altre"

Detta area ricomprende più attività esistenti comunque legate alla lavorazione e trasformazione del materiale lapideo.

L'intero complesso e il sito sono già ora convenzionati e normati nell'uso e nello sviluppo sulla base di quanto stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 31/1993; adeguamenti del complesso e ristrutturazione degli impianti, sono da eseguirsi unicamente per migliorare l'inserimento ambientale, risolvere le

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

problematiche di inquinamento in genere e acustico in particolare, migliorare il sistema dei percorsi di accesso e servizio all'area ed alle eventuali opere conseguenti e necessarie per attenuarne l'impatto verso zone abitate.

D.800 - edificio produttivo "ditta CEOTTO" in Colfosco

Detto edificio, attualmente costituito dalla testata d'appoggio degli ex impianti per la lavorazione della ghiaia e da un capannone, potrà essere riconvertito nel modo che segue:

-la testata di appoggio: demolita,

-il capannone: riconvertito in un fabbricato da adibirsi ad uffici, per una superficie coperta complessiva pari a mq. 800.

Art. 38 - SOTTOZONA E2 - AREA DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO PRODUTTIVA

In tale sottozona gli interventi si attuano secondo la normativa regionale vigente come citata al punto 1 dell'art. 35 delle presenti N.T.A. e secondo il presente articolo.

Sono vietati i nuovi insediamenti per allevamenti intensivi come definiti dalla DGRV n. 3178 del 08,10,2004 e per le attività agro-industriali, quest'ultime da localizzarsi nella specifica zona individuata dal P.R.G..

In questa sottozona, oltre ai punti a, b, c, d, e, indicati per la sottozona E1, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a. nelle zone collinari va mantenuto intatto il sistema dei crinali; è vietata pertanto la costruzione di edifici e manufatti la cui sagoma superi il profilo del crinale;
- b. le nuove edificazioni devono essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscono la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Art. 39 - SOTTOZONA E3 - AREE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO

In tale sottozona gli interventi si attuano secondo la normativa regionale vigente come citata al punto 1 dell'art. 35 delle presenti N.T.A. e secondo il presente articolo.

Sono vietati i nuovi insediamenti per allevamenti intensivi come definiti dalla DGRV n. 3178 del 08,10,2004 e per le attività agro-industriali, quest'ultime da localizzarsi nella specifica zona individuata dal P.R.G..

La zona E3, come disciplinata in sede di Normativa Tecnica di Attuazione, interessa entrambe le zone, E3a ed E3b, in cui si articola nelle cartografie del piano.

Art. 40 - SOTTOZONA E4 - NUCLEI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA

All'interno delle zone così classificate è ammessa l'edificazione di nuovi fabbricati con destinazione residenziale, nel rispetto dei seguenti limiti:

- 1) lettera "A" riquadrata: consente la realizzazione di una cubatura fino a mc. 400;
- 2) lettera "B" riquadrata: consente la realizzazione di una cubatura fino a mc. 600;
- 3) lettera "C" riquadrata: consente la realizzazione di una cubatura fino a mc. 800.

Altezza massima	Ml 7,00
Distanza minima dai confini	Ml 5.00
Distacco minimo tra fabbricati	Ml 10.00
Distanza minima dalla strada pubblica	Ml. 7.50

Tipologia prescrittiva Tradizionale, con l'utilizzo di materiali tipici, colorazioni classiche e con l'esclusione dei materiali e delle tipologie estranei alle caratteristiche della zona.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Sono sempre consentiti gli interventi di recupero ed ampliamento degli edifici esistenti ai sensi ex articolo 4 della L.R. n. 24/1985.

E' confermata l'edificazione unitaria a mc. 800 di volume residenziale massimo dei lotti residui interclusi indicati all'interno delle zone E4 con apposita simbologia "NP" seguita dal numero d'ordine anche in conformità alla delibera di approvazione della precedente Variante ai sensi della LR 24/85 di cui al DGRV n. 2782 del 16.05.1995.

Per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto le distanze dall'elemento vincolante possono essere minori di quelle prescritte purché l'ampliamento non sopravanzi la fronte del fabbricato esistente verso l'origine del vincolo.

Per i posti auto relativi alle unità abitative site nelle zone E4, si stabilisce che questi debbano sussistere nel rapporto di uno per ogni unità abitativa stessa.

Con riferimento alla Zona Territoriale Omogenea qualificata come "E4.C34", interventi contraddistinti da una lettera "A", siti all'estremo orientale della medesima, si prescrive l'obbligo che permanga un unico accesso sulla Provinciale e che vengano reperiti gli standard di legge a parcheggio, con un minimo di un posto auto per unità immobiliare.

Art. 41 - Z.T.O. «F/a/b/c/d/e/f/g» - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E/O DI GENERALE PUBBLICA UTILITÀ

Sono le aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici, di cui all'art. 3 del D.I. 1444/1968 così come modificato dall'art. 25 della L.R. 61/85.

Nelle planimetrie del P.R.G. sono individuati le varie classificazioni ed il servizio ad esse attribuito; tuttavia modifiche a tali classificazioni sono ammissibili con la procedura di cui alla legislazione vigente in materia. La realizzazione delle opere ammesse in tali zone è consentita con intervento diretto; esse saranno oggetto di particolare studio per essere elementi qualificanti del tessuto edilizio urbano.

La progettazione dei collegamenti pedonali con l'intorno dovrà essere particolarmente curata; le aree per parcheggi di servizio dovranno essere opportunamente calibrate in funzione dell'uso e dell'ipotetica intensità d'uso prevista.

Tipologia edilizia: il dimensionamento degli edifici dovrà avvenire di volta in volta sulla base delle esigenze riscontrabili nel sito, della loro migliore funzionalità, del loro migliore inserimento nell'ambiente e del rispetto di specifiche disposizioni di Legge.

Sono ammesse abitazioni per il personale di custodia, fino ad un massimo di 150 mq. di superficie lorda.

Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio alberato.

Le opere previste sulle aree così individuate possono essere realizzate ed utilizzate da Enti e/o anche da privati attraverso apposita convenzione regolarmente trascritta nei Registri immobiliari che ne garantisca e tuteli l'uso pubblico.

La classificazione e le norme che disciplinano tali aree, oltre a quanto precedentemente specificato sono le seguenti:

F/a -Aree per l'istruzione

Sono aree destinate alla realizzazione di asili nido, scuole materne, elementari e medie,

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Per le nuove costruzioni e/o gli ampliamenti di strutture esistenti sono da rispettare le norme contenute nel Decreto per i Lavori Pubblici del 18 Dicembre 1975 per l'attuazione dell'art. 9 della Legge 5 Agosto 1975 n° 412.

Inoltre valgono i seguenti parametri edilizi:

- Altezza massima = ml. 8,50
- Distanza dalle strade = ml. 10,00
- Distanza minima dai confini = ml. 10,00
- Almeno il 50% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde e a parcheggio.

Considerato che la superficie complessiva prevista dal presente P.R.G., come modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni prodotte, per ciò che concerne la voce "Fa - attrezzature per l'istruzione risulta essere di mq. 58.296 anziché di mq. 86.806, con una differenza di mq. 28.510, tale gap viene colmato mediante la modifica in Fa della zona Fc 83/F20 (di mq. 23.602) e della zona Fc 82/365 (di mq. 5.000).

F/b -Aree per attrezzature di interesse comune (così come modificato da DCC nr. 9 del 17.2.2011)

Sono aree destinate alla realizzazione di municipio, di chiese, opere parrocchiali, uffici pubblici, attività sanitarie, ambulatori, centri per attività sociali, culturali e ricreative, assistenziali, per la protezione civile.

Tali aree saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.

Sono ammesse abitazioni per il personale di custodia, fino ad un massimo di 150 mq. di superficie lorda.

Per le nuove costruzioni e/o ampliamenti valgono le seguenti norme:

- Superficie coperta non superiore al 60% dell'area
- Altezza massima < ml. 8,50 salvo diversa e motivata indicazione tecnico progettuale.
- Distanza dalle strade < ml. 10,00
- Distanza minima dai confini < ml. 10,00

Fanno parte delle attrezzature generali i cimiteri: qualsiasi intervento relativo ai cimiteri è regolamentato dal Testo Unico della legge sanitaria 27/7/1934 n°1265 e successive disposizioni di legge.

Fanno parte della medesima categoria gli impianti tecnologici per i servizi elettrici e telefonici, per l'erogazione del gas e dell'acqua, per l'accumulo e la distribuzione dell'energia.

Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale.

Per ciò che concerne la Zona "Fb" di Colfosco, denominata "Parco dell'Amicizia, si prescrive quanto segue:

- a) è necessario che venga predisposto un apposito Piano di Recupero di iniziativa privata;
- b) oltre all'edificio esistente (casa rurale utilizzata per manifestazioni e sedi) è ammessa la costruzione di altri 450 mq. Coperti;
- c) l'altezza massima della nuova edificazione sarà pari a ml. 3.50.

Per ciò che concerne le sole Zone "Fb/ 23"(a seguito di accoglimento dell'osservazione n. 11) valgono le seguenti norme:

- Superficie coperta non superiore al 30% dell'area

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- Altezza massima ml. 6,00
- N. massimo piani fuori terra: 2
- Tipologia e materiali: possibilmente tradizionali

Per ciò che concerne la sola Zona "Fb/183/785"(a seguito di accoglimento dell'osservazione n. 325) valgono le seguenti norme:

assegnata una volumetria tipo C pari a 800mc per residenza.

Per ciò che concerne la sola Zona "Fb/ 29 Var – Struttura residenziale a carattere socio-sanitario", meglio definita come area riservata alla realizzazione di una struttura residenziale a carattere socio-sanitario destinata alla creazione di una comunità terapeutica-riabilitativa protetta per minori/adolescenti, valgono le seguenti norme:

- 1) ***Superficie coperta non superiore al 20% dell'area***
- 2) ***Altezza massima ml. 7,00***
- 3) ***tipologia e materiali: riferibile alla tradizione rurale***
- 4) ***distanza dai confini: ml 10,00***
- 5) ***distanza dalle strade: ml 10,00***

F/c -Aree a parco per il gioco e lo sport

Sono aree destinate alla conservazione e alla realizzazione di parchi urbani, di parchi di quartiere e di attrezzature sportive.

Sono consentite le costruzioni, le attrezzature, gli impianti per lo sport e il tempo libero ed i chioschi a carattere precario per la vendita di bibite, giornali, servizi igienici, ecc.

Nei fabbricati saranno ammesse anche le destinazioni d'uso per attività collettive connesse agli impianti (bar, ristoranti, sale di riunioni, ecc.) e/o giustificabili con l'economia di una corretta gestione finanziaria.

Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc.

Per le costruzioni valgono le seguenti norme:

- Altezza massima: in relazione all'opera sportiva pubblica da costruire e comunque adeguatamente ambientata e motivata.
- Distanza minima dai confini > ml. 10,00

F/d – Area per istituzioni proprie del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Le aree così individuate sono riservate alla realizzazione di strutture, impianti ed attrezzature relativi a Istituzioni proprie del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Valgono le seguenti norme ed indicazioni:

- Superficie coperta non superiore al 60% dell'area
- Altezza massima < ml. 8,50 salvo diversa e motivata indicazione tecnico progettuale
- Distanza dalle strade > ml. 10,00
- Distanza dai confini > ml. 5,00
- Parcheggi: come per l'uso direzionale

F/e - Aree per parcheggi pubblici a raso e/o multipiano

Sono aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici, anche a più livelli, per soddisfare il fabbisogno di spazi per la sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere, a livello urbano, secondo i rapporti di cui alla L.R. n° 61/85.

Sono ammesse costruzioni per il ricovero degli autoveicoli esclusivamente nelle aree indicate come Parcheggio multipiano: i parametri per la loro edificazione sono i seguenti:

- 1) Altezza massima m. 15,00

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

2) Distanza minima dai confini	ml. 10,00
3) Distanza minima tra fabbricati	ml. 10,00
4) Indice di copertura	max. 60% dell'ambito

Non viene considerato multipiano e non ha parametri l'intervento in interrato.

Lo spazio effettivo di sosta dei parcheggi scoperti dovrà essere pavimentato con pavimentazione autoportante che permetta la crescita di un idoneo manto erboso.

I parcheggi scoperti dovranno essere completati ponendo a dimora piante di alto fusto nella misura di almeno 1 ogni 40 mq. di parcheggio.

Qualora le aree a parcheggio previste dal P.R.G. siano ricomprese entro ambiti soggetti a strumento urbanistico attuativo, potranno essere traslate ed anche frazionate in più parti, purché la quantità complessiva rimanga invariata, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

In coordinamento con le aree pubbliche vengono considerate di interesse generale in quanto partecipipi alla creazione di dotazioni e servizi anche le seguenti aree private:

F/f - Attrezzature sportive ricreative private di interesse pubblico

Il P.R.G. individua aree private, a carattere unitario, destinate alla realizzazione di impianti ed attrezzature sportivo ricreative, a carattere non precario, private ma di interesse collettivo quali Tennis Club, piscine, campi da rugby, parchi Robinson, minigolf, piscine coperte e scoperte, centri elioterapici, sedi di associazioni, case di soggiorno per anziani, bar e ristoranti a servizio delle attività ludiche, palestre, saune, bocciodromi, attrezzature alberghiere limitatamente ad 1/3 della volumetria consentita, a supporto ed integrazione delle analoghe aree pubbliche previste.

La realizzazione deve avvenire, per ciascun ambito così identificato, a mezzo di intervento attuativo unitario; l'intervento va opportunamente convenzionato.

La casa del custode o del gestore è ammessa nel limite quantitativo di mq. 140 di superficie utile per ciascun ambito.

La destinazione commerciale non deve superare il 20% del volume edificabile.

Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazione di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali, fontane, ecc.

Per le costruzioni valgono le seguenti norme:

- Altezza massima m. 4,50 salvo specifiche esigenze dovute al tipo di attrezzatura
- Distanza minima dai confini ml. 10,00
- Distanza minima tra fabbricati ml. 10,00 qualora finestrati
- Indice di utilizzazione fondiaria non superiore a 0,3 mc/mq
- Indice di copertura: max. 15% dell'ambito

F/ g – Aree per la realizzazione del “CENTRO CULTURALE E CONGRESSI DEL BARCO”

L'intervento sull'area “F/g” così individuata in cartografia anche con lettera ©, prevede la realizzazione di un complesso polifunzionale mediante il recupero e valorizzazione dell'antico complesso edilizio del Barco.

Esso deve essere opportunamente convenzionato e potrà prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

- attività ricettiva alberghiera
- attività direzionali
- attività commerciali di sola rappresentanza
- attività di intrattenimento e spettacolo
- attività per il soggiorno degli anziani

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- attività ricettivo/sanitarie

Tutte le attività devono essere compatibili con l'intervento di valorizzazione del complesso del Barco (ex filanda e volumi connessi) e non devono prevedere deposito all'aperto o sosta permanente di materiali.

Altre destinazioni potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale sempre e comunque in rapporto alla pubblica generale utilità delle stesse ed all'intervento proposto.

Sui manufatti classificati con grado di protezione - Schede "B" posti all'interno di tale perimetrazione - vanno eseguiti unicamente interventi di restauro e ristrutturazione finalizzati ad una valorizzazione complessiva dell'immobile storico e del sito.

Sull'area deve essere opportunamente approvato un Piano attuativo che definirà sotto l'aspetto planivolumetrico gli eventuali volumi di nuova edificazione necessari per garantire la funzionalità complessiva ed il coordinamento anche funzionale con i contermini interventi pubblici previsti: eventuali nuovi volumi, compresi corpi di collegamento, dovranno essere contenuti nel limite del 30% della volumetria oggi esistente.

I parametri di intervento di questa specifica area sono i seguenti:

- Altezza massima: non superiore all'altezza massima dei fabbricati esistenti aventi caratteristiche storiche
- Distanza tra fabbricati: m. 10,00, minori distanze solo previste dal P.A.
- Tipologia insediativa: i fabbricati dovranno essere connessi altimetricamente e planimetricamente con l'esistente in maniera da formare un tutt'uno omogeneo

Art. 42 – AREE A VERDE PRIVATO (V.P.)

In relazione ai caratteri delle aree scoperte, il P.R.G. individua ambiti che per le essenze esistenti e la valenza ambientale rappresentano un elemento da tutelare.

Qualsiasi intervento all'interno di dette aree deve essere preceduto dall'approvazione di un progetto contenente il rilievo dello stato di fatto vegetazionale, le opere di giardinaggio, i percorsi, i camminamenti ed ogni altro elemento costituente l'insieme.

In queste aree sono consentiti:

- ampliamenti dell'esistente e nuove costruzioni nei limiti del **20%** della volumetria esistente, purché gli interventi non comportino asportazione di essenze di valore d'impianto aventi altezza superiore a ml. 5.00 e diametro > 40 cm.
- la realizzazione di strutture accessorie di giardinaggio e di arredo (serre, pergolati, caminetti, berceaux, barbecue, etc.) fino alla concorrenza massima di mq 20 di superficie coperta, quelle sportive ad uso privato prive di copertura,
- e' prevista la conservazione ed eventuale nuovo impianto di siepi ed essenze arboree rigorosamente autoctone appartenenti all'orizzonte vegetale del "piano basale" delle latifoglie eliofite con vegetazione sub-mediterranea e sub-montana con formazioni potenziali prevalentemente di latifoglie eliofile decidue.
- Essenze vegetali consigliate:
 - Alberi:
farnia, roverella, frassino, acero campestre, carpino bianco e nero, salice bianco, pioppo bianco e cipressino, orniello, faggio, olmo, acero riccio, ontano bianco e nero, tiglio, tilia, pioppo nero, bagolaro, ciliegio, gelso, platano.
 - Arbusti:
ligustro, sambuco, evonimo, viburno, cantana, corniolo, salicone, s.viminalis, nocciolo, biancospino, sanguinella, acero frangola, nespolo, spin cervino, caprifoglio, gelso bianco e nero, rosa di macchia, pero selvatico, melo selvatico.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 43 - AMBITO PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO DEL MEDIO CORSO DEL PIAVE -NORME DI TUTELA

Nelle aree così individuate nel PRG valgono, sino alla approvazione del Parco del Medio corso del Piave le indicazioni di cui all'art. 34 delle "Norme e Direttive" del PTRC e specificatamente le disposizioni di tutela di cui al Titolo VII, punto n. 41.

Art. 44 - FASCE DI TUTELA (*così come modificato da DCC nr. 41 del 15.7.2008*)

Le fasce di tutela di cui all'art. 27 della L.R. 61/1985 non definiscono destinazioni d'uso di zona ma ambiti di territorio ove gli interventi edilizi e trasformativi sono assoggettati a particolari prescrizioni ed allineamenti. Sono fasce di tutela quelle poste a protezione dei nastri stradali, del corso dei fiumi e canali, delle linee ferroviarie, degli impianti tecnologici, dei cimiteri, degli impianti speciali di pubblica utilità, degli elettrodotti e dei metanodotti in pressione.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi ai sensi dell'Art. 27 c. XVI° della L.R. 61/85.; sono ammessi gli interventi di ampliamento dell'esistente di cui all'art. 7 della L.R. 24/85 purché non si sopravanzano verso il fronte di vincolo.

Le fasce di tutela sono individuate dal P.R.G. vigente, ed anche in mancanza di una indicazione grafica in esso, sono comunque efficaci in quanto disposte dalle specifiche Leggi e Decreti di istituzione.

Specifiche disposizioni di tutela si applicano in prossimità delle intersezioni stradali e nelle curve anche a seconda del tipo di intersezione (art. 27 del Codice della Strada).

Le fasce di rispetto e vincolo si dividono in:

Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità

Le fasce di rispetto stradale sono definite dall'art. 2 della L. 13/6/1991 n°190 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e sono sommariamente indicate nelle tavole di P.R.G..

L'edificazione nelle fasce di tutela è subordinata al rispetto della distanza minima dal limite stradale in funzione della localizzazione sul territorio; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali, sia all'aperto che sotto tettoie.

Nell'apertura di fossi, canali o nell'eseguire qualsiasi escavazione non potrà essere inferiore alla sua profondità ed in ogni caso mai inferiore a ml. 3,00.

Nello specifico:

All'interno dei centri abitati

- Nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti di fabbricati fronteggianti le strade, le distanze non possono essere inferiori a:
 - ml. 20 per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento);
 - Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e F (strade urbane locali) sono stabilite distanze minime nelle Norme Tecniche di Attuazione di ciascuna zona del P.R.G..

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- Nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, le distanze non possono essere inferiori a:
 - ml. 2 per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento).
- Per le altre strade sono stabilite distanze minime nelle Norme Tecniche di Attuazione di ciascuna zona del P.R.G..

All'esterno dei centri abitati

Nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti di fabbricati fronteggianti le strade, le distanze da rispettare fuori dei centri urbani così come deliberati dal C.C., non possono essere inferiori a:

- ml. 40 per le strade di tipo B (strade extraurbane principali -Regionali);
- ml. 30 per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie -Provinciali);
- ml. 20 per le strade di tipo F (locali o extraurbane) ad eccezione delle strade "vicinali" come definite dall'art. 3 c. 1 n. 52 del Codice per le quali la distanza minima è stabilita in ml. 10.

La distanza da rispettare dal confine stradale per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati o materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo non può essere inferiore ad un metro; qualora il cordolo superi cm. 30 di altezza la distanza dovrà essere non inferiore a ml. 3,00.

La distanza da rispettare dal confine stradale per le recinzioni con altezza superiore ad un metro, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati o materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o su cordolo di qualunque altezza non può essere inferiore a ml. 3,00.

Nell'apertura di fossi, canali o nell'eseguire qualsiasi escavazione non potrà essere inferiore alla profondità ed in ogni caso mai inferiore a ml. 3,00.

Ulteriori specifiche disposizioni si applicano - art. 27 del Codice della Strada - relativamente agli interventi nelle fasce di rispetto degli svincoli, nelle intersezioni stradali e nelle curve anche a seconda del tipo di intersezione.

E' consentita mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli, comunque nel rispetto delle leggi specifiche che regolamentano il settore.

Fuori dei centri abitati ma entro zone suscettibili di edificazione diretta in attuazione di piano attuativo esecutivo

Per le nuove costruzioni, le demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o per gli ampliamenti di fabbricati fronteggianti le strade e ricadenti in zone di completamento o in zone in cui siano già stati approvati i relativi strumenti attuativi, le distanze da rispettare fuori dei centri urbani così come deliberati dal C.C. ai sensi art. 4 del Codice, non possono essere inferiori a:

- ml. 20 per le strade di tipo B (strade extraurbane principali-Regionali);
- ml. 10 per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie -Provinciali).

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Per le strade di tipo F (locali urbane o extraurbane) o E (urbane di quartiere) sono stabilite distanze minime in ciascuna specifica Norma di zona del P.R.G..

La distanza da rispettare dal confine stradale per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati o materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo non può essere inferiore ad un metro; qualora il cordolo superi cm. 30 di altezza la distanza dovrà essere non inferiore a ml. 3,00.

La distanza da rispettare dal confine stradale per le recinzioni con altezza superiore ad un metro, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati o materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o su cordolo di qualunque altezza non può essere inferiore a ml. 3,00.

Fasce di rispetto fluviale

L'ampiezza della fascia di rispetto delle acque pubbliche è stabilita dal competente Consorzio di Bonifica o Autorità di tutela; per fiumi, canali, ecc. l'ampiezza della fascia di tutela è stabilita dall'art. 27 della L.R. 61/85.

Nell'ambito determinato da tali fasce è vietato ogni intervento inteso al mutamento dell'uso del suolo se non espressamente autorizzato dalle Autorità di tutela .

Nelle fasce di tutela fluviale ricadenti all'interno delle zone urbane pianificate dallo strumento urbanistico generale ogni e qualsiasi intervento di ampliamento edilizio non deve comportare un sopravanzamento del fabbricato esistente verso la fronte del vincolo.

Fasce di rispetto cimiteriale

Sono le fasce di rispetto destinate alla protezione dei cimiteri e dei loro ampliamenti. In generale la fascia di tutela è larga ml. 200, tuttavia minori distanze sono possibili e per queste valgono i relativi Decreti di vincolo, i quali prevalgono anche sulle eventuali più estese indicazioni grafiche del P.R.G..

In queste zone sono ammessi solo limitati interventi per chioschi, parcheggi, aree attrezzate comunque accessorie e di servizio alla funzione cimiteriale.

Aree a vincolo ambientale

In tali aree vincolate ai sensi del D.Lgl. 42/2004 (ex Legge 29 giugno 1939 n°1497) e 431/85, gli interventi sono subordinati all'autorizzazione da parte degli Enti di tutela competenti in materia.

Negli ampliamenti, nelle ristrutturazioni e negli accorpamenti relativi all'esistente saranno da rispettare i caratteri tradizionali dell'architettura del sito.

Recinzioni, elementi di arredo e piantumazioni dovranno adeguarsi alle preesistenze caratterizzanti le zone in cui ricadono.

Aree a vincolo idrogeologico golenale soggette a tutela paesaggistica

omissis

Fasce a tutela dei corpi idrici, dei pozzi, dei punti di prelievo e delle sorgenti

Tutti i corpi idrici, sia pubblici che privati, sono soggetti alla speciale regolamentazione idraulica prevista dal P.R.G.A. (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti redatto ai sensi della Legge Regionale 28/03/1989 n. 8, art. 1, adottato con DGR 09-02-1988 n. 556 e 04-04-1989 n. 155) e del D.L.vo 11-5-1999 n. 152.

La zona di rispetto "dai pozzi dell'acquedotto ", è quella prevista dall'art. 21 comma 7 del D.Lgs. n. 152/1999, dall'art. 20 delle N.T.A. del P.R.R.A. approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 962 del 01/09/1989, e dall'art. 13 delle N.T.A. del P.T.R.C., che richiedono di mantenere una fascia di rispetto con estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o di derivazione.

Per la nuova edificazione o l'ampliamento dell'esistente le distanze di protezione dalle opere di presa degli acquedotti non dovranno essere inferiori a ml. 30.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Fasce di vincolo dovuto ad elettrodotti

Il P.R.G. individua alcuni ambiti territoriali interessati da elettrodotti di potenza superiore a 128 KW passanti sul territorio agricolo ed in particolare sul centro urbano di Colfosco; uno degli elettrodotti risulta essere posto immediatamente sopra il nucleo centrale ovvero sopra zone densamente edificate (PEEP e zone residenziali da vecchia data).

Il PRG identifica le aree soggette al vincolo elettrodottistico.

All'interno di tali aree è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana, salvo il caso che venga rispettato il valore previsto dalla DGRV n. 1432 in data 31.05.2002 e quando previsto dalla L. R. n. 1 del 09.01.2003.

I gestori degli elettrodotti sono tenuti, in caso di superamento dei limiti e in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente, a presentare idoneo piano di risanamento, ai sensi dell'art. 9 della Legge 36/2001, nonché ad attuare tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.

Fasce di rispetto ferroviario

Le fasce di rispetto devono essere conformi a quanto indicato dal DPR 18-11-1998 n. 459.

Fasce di rispetto di edifici, aree e complessi di grande interesse architettonico - ambientale

Si riferiscono ad edifici, manufatti ed aree di grande interesse architettonico - ambientale vincolati ai sensi del D.Lgl. 42/2004 (ex Legge 1/6/1939 n°1089) per le loro caratteristiche presenti sul territorio.

Per gli edifici così vincolati è sempre ammesso il risanamento conservativo: nelle opere di restauro, manutenzione e di ristrutturazione, anche degli scoperti pertinenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Architettonici competente per territorio.

Nelle pertinenze vincolate è ammessa la realizzazione di mostre ed esposizioni provvisorie a condizione che le stesse non compromettano l'oggetto e la natura del vincolo.

Tali opere dovranno ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Architettonici competente per territorio e potranno essere di utilizzo pubblico o privato.

Nel caso di utilizzo pubblico, la realizzazione degli stessi è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune che dovrà prevedere, oltre all'assunzione da parte del richiedente degli oneri per la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed alla predisposizione di adeguate aree a parcheggio, le modalità, la disciplina ed i costi di utilizzo degli impianti.

Non sono in ogni caso ammessi accorpamenti o nuovi volumi a ridosso di tali immobili, mentre si prescrive il recupero, anche se con funzioni diverse, dei manufatti esistenti.

Fasce deputate al riordino delle funzioni relative alla viabilità, alla sosta, al parcheggio e al verde di arredo stradale

Si riferiscono all'area limitrofa la Strada Statale n. 13 "Pontebbana", in corrispondenza della Zona di cui all'Art. 34bis - Z.T.O. «D4» - Zone commerciali, direzionali e di servizio", e nei due punti di interferenza della variante alla SP. 38 "F. Fabbri" con il territorio del Comune di Susegana e, precisamente in Z.T.O. E2 "Area di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva" in corrispondenza del ponte esistente sul torrente Crevada ad Ovest e in Z.T.O. E1 "Aree di particolare pregio ambientale", nel tratto di attraversamento della strada in corrispondenza dell'ansa del torrente Crevada ad Est.

Si tratta di una fascia deputata ad ospitare le funzioni indispensabili per incrementare la sicurezza dei flussi di traffico, dei punti di conflitto, delle differenti modalità del trasporto; nonché per aumentare la dotazione di verde arborato, arbustivo ed erbaceo in corrispondenza delle concentrazioni dei mezzi di trasporto.

Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e-Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

In attuazione della direttiva europea 92/43 "Habitat" E 79/409 "Uccelli" nata per la tutela della diversità biologica delle aree legate a determinate specie animali e vegetali presente nel territorio dei paesi membri, recepita dalla normativa statale D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e regionale, sono stati individuati nel territorio di Susegana aree protette definite Siti Di Importanza Comunitaria S.I.C. e Zone Di Protezione Speciale Z.P.S. appartenenti alla rete ecologica denominata "Rete Natura 2000". Essi sono:

- SIC – IT3240030 Grave del Piave-fiume Soligo-fosso di Negrizia
- SIC – IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano
- ZPS – IT3240023 Grave del Piave.

Pertanto in attuazione della normativa vigente il comune ha provveduto alla redazione della Valutazione di incidenza ambientale V.inc.A. del P.R.G. per la verifica della congruità del piano stesso con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici e ambientali delle zone appartenenti alla rete natura 2000 presenti sul territorio. Sono state quindi individuate alcune misure di mitigazione da applicare per alcune aree di variante e prescrizioni generali che vengono sotto elencate.

1. Per tutto il territorio di Susegana si prescrive quanto segue:

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa vigente, deve prevedere la valutazione di incidenza ambientale, secondo le direttive e prescrizioni della DGRV n. 3173 del 10.10.2006, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte. Tale valutazione dovrà prevedere inoltre:

- *il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;*
- *I tempi di esecuzione dei lavori che dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti;*
- *che durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore, siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;*
- *che durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;*
- *che nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;*

2. Sono inoltre da applicarsi le seguenti misure di mitigazione per le varianti n. 6 (Z.T.O. C2.1), 7 (Z.T.O. C2.1/93; Fc/119; Fe/385), e 8 (Z.T.O. C2.1/123; Fc/24), a Colfosco e n. 12 (Z.T.O. C2.1/C60; Fe/196), 13 (Z.T.O. C2.1/C40; Fe/F30), 16 (Z.T.O. C2.1/C65; Fc/F01), 25 (Z.T.O. B2/178; Fc/241; Fc/820; Fe/789;), 27 (Z.T.O. C1.1/186; Fc/204; Fe/721; fe/787; Fe/788), 28 (Z.T.O. C1.3/224; Fc/246), e 30 (Z.T.O. C1.3/875; Fe/f30), a Ponte della Priula. Tali misure di mitigazione si traducono nelle prescrizioni di cui ai punti successivi:

1. Caratteristiche costruttive degli edifici. Per la tutela della fauna ornitica si prescrivono: copertura dei fabbricati con materiali tradizionali, limitazione

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

dell'ampiezza delle superfici vetrate con utilizzo di accorgimenti anticollisione, divieto di vetrate riflettenti, nessuna sovrastruttura oltre l'altezza massima consentita.

2. Caratteristiche costruttive delle recinzioni. Per la tutela della fauna minore terrestre, assicurando il transito alla stessa, si prescrive il mantenimento di un franco libero non inferiore a 20 cm. tra il livello del suolo naturale e la recinzione stessa. E' da privilegiare in ogni caso la "recinzione" naturale, con specie vegetali di tipo arbustivo, autoctone.
3. Il verde. Per assicurare la presenza di un arredo arboreo - arbustivo dotato di validità formale ed ecologica, con funzioni di connessione tra il sistema urbano e periurbano, nonché improntato al miglioramento delle condizioni di sviluppo della fauna locale, vanno rispettate le seguenti linee guida:
4. Superfici a parcheggio, da realizzarsi, preferibilmente, con tecniche di pavimentazione "a verde", utilizzando elementi prefabbricati. Sono da prevedere piantumazioni di siepi o filari arborei di arredo degli stessi parcheggi.
5. La struttura delle siepi deve essere composta da due (piano arbustivo e piano arboreo) o tre livelli di vegetazione (piano basso arbustivo, piano alto arbustivo e piano arboreo).
6. Le specie arboree impiegabili devono comprendere unicamente latifoglie autoctone dell'orizzonte planiziale padano (da prediligere, tra le altre, farnia, olmo campestre, carpino bianco, frassino maggiore, acero campestre, ecc.). resta escluso l'impiego di specie esotiche, anche se naturalizzate (es. robinia, lauroceraso, ecc.), nonché di resinose sempreverdi (conifere e non). Tra le specie arbustive sono da prevedere specie con frutti eduli e appetibili alla fauna (es. biancospini, viburno, corniolo, nocciolo, ecc.).
7. La disposizione delle specie arboree e arbustive, laddove possibile, deve essere tale da permettere la formazione di un margine esterno (verso il territorio rurale) non lineare ed omogeneo, prevedendo la formazione di rientranze nella linea di vegetazione in modo da rendere irregolare il profilo della siepe ed aumentare il margine della stessa.
8. Le dimensioni minime in altezza delle specie arboree al momento dell'impianto devono essere di almeno m. 2 – 2,50. Il sesto d'impianto sulla fila dovrà essere variabile in funzione del portamento delle piante e delle dimensioni raggiungibili, comunque non superiore a m. 1,00 per le specie basso arbustive, a m. 2,00 per le specie alto arbustive e a m. 4,00 per le specie arboree. La composizione complessiva ottimale dovrebbe prevedere almeno il 40% di specie arboree e il 60% di specie arbustive.

Art. 45 - DISPOSIZIONI RELATIVE AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE ED ATTIVITÀ AFFERENTI

Nelle zone D ed E3, limitatamente alla fascia di rispetto stradale di cui al D.M. 1404/68, è consentita l'installazione di impianti per la distribuzione di carburanti al servizio della circolazione veicolare.

Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione (pompe, pensiline, cisterne interrato, ecc.), anche le strutture per lo svolgimento delle seguenti attività: assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse con l'assistenza meccanica, esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, edicole, servizi igienici.

La superficie fondiaria minima del lotto per l'insediamento degli impianti è di almeno 1200 mq., la superficie massima è di 2.500 mq.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

All'interno delle zone definite al comma 1 e con le superfici minime definite al comma 2, sono ammessi interventi per l'installazione di impianti e annessi nel rispetto dei seguenti indici parametrici:

- *Indice di copertura massimo* 60%
- *altezza massima* ml 5,00
- *distanza dai confini di proprietà* ml 10,00
- *distanza minima dalle strade* ml 10,00
- *distanza minima tra gli edifici* ml 10,00

La dotazione di standard va adeguata in funzione delle destinazioni d'uso previste e reperita all'interno del lotto.

In tali zone tutte le attività di nuovo insediamento, devono rispettare i limiti di livello sonoro di legge verificato con l'ARPAV competente per territorio.

All'interno dei lotti sui quali insistono impianti esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. sono ammessi ampliamenti purché ci si trovi nel rispetto degli indici parametrici di cui ai precedenti commi e alla condizione di cui al 1° comma.

Gli ampliamenti previsti devono comportare un adeguamento dello standard; gli impianti esistenti che non raggiungono o non possono raggiungere per l'esiguità degli spazi disponibili le dimensioni sopra citate sono automaticamente classificati come "attività da trasferire" e pertanto assoggettati alle disposizioni dell'art. 9 delle presenti N.T.A..

Per questi impianti sono ammessi, esclusivamente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene ambientale.

Non è considerato adeguamento alle norme di sicurezza l'integrale sostituzione di cisterne ed erogatori.

Non sono comunque ammessi interventi di nuova costruzione o ampliamenti di impianti esistenti ricadenti entro un raggio di ml. 200 da edifici vincolati ai sensi del D.Lgl. 42/2004 Nel rispetto di quanto eventualmente riportato nel R.E.C. si dettano le seguenti disposizioni:

- Al fine di prevenire l'inquinamento delle acque superficiali o del sottosuolo, l'installazione di detti depositi, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, escludendo quelli collegati ad impianti termici, deve rispettare le disposizioni stabilite dal presente punto - ferma restando ogni altra disposizione prevista dalle leggi statali o regionali in materia di sicurezza e di prevenzione incendi ed ogni altra disposizione che regola il settore dei depositi di materiali combustibili, inquinanti ed infiammabili.

I serbatoi a parete unica, realizzati con i materiali ammessi dalle norme vigenti, vanno inseriti in strutture di contenimento che abbiano le seguenti caratteristiche:

- vasca di contenimento sotterranea in calcestruzzo: la vasca deve essere impermeabile, rivestita con idoneo materiale e calcolata in modo da evitare fessurazione e/o deformazioni dovute alle sollecitazioni che possono insistere su di essa. La vasca di contenimento deve presentare un pozzetto per il caricamento del serbatoio completo di chiusini realizzati in modo da evitare infiltrazioni dall'esterno. I serbatoi vanno montati su selle rivestite in modo da evitare punti di corrosione e tali da mantenere i serbatoi sollevati di almeno 25 cm. rispetto al fondo della vasca e, ove necessario, ancorati;
- apposito locale all'interno di edifici: la porta di accesso deve avere una soglia sopraelevata, in modo che il locale possa costituire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi. Il pavimento e le pareti, fino ad un'altezza minima pari a quella corrispondente a tale volume, vanno rivestiti con uno strato impermeabile al materiale contenuto. I serbatoi vanno montati e, ove necessario,

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ancorati su selle rivestite in modo da evitare punti di corrosione e tali da mantenere i serbatoi sollevati di almeno 50 cm. La distanza tra i serbatoi e le pareti del locale deve essere di almeno 1 m;

- bacino di contenimento attuato all'esterno: i bacini di contenimento, generalmente in conglomerato cementizio, vanno rivestiti con uno strato impermeabile ai materiali depositati.

La capacità del bacino viene dimensionata come segue:

- per un serbatoio: almeno 100% della capacità utile;
- per più serbatoi: almeno 60% della capacità utile complessiva con un minimo pari al 100% della capacità del serbatoio più grande;
- le installazioni vanno dotate di idonea copertura di tipo leggero combustibile; in alternativa le acque pluviali devono essere scaricate dal bacino di contenimento e fatte confluire in una vasca di raccolta per essere convenientemente trattate nell'ipotesi di un loro contatto con materiale inquinante;
- i serbatoi a doppia parete, realizzati con materiali autorizzati dalle normative vigenti, possono essere interrati purché il livello massimo della falda acquifera si trovi sempre al di sotto del fondo del serbatoio. Il pozzetto d'ispezione sul passo d'uomo del serbatoio deve essere realizzato a perfetta tenuta. Tutti i collegamenti al serbatoio devono essere accessibili dal pozzetto di ispezione. L'intercapedine tra le due pareti deve essere stagna alla pressione di collaudo di almeno 0,5 bar, contenere gas che non formi miscele detonanti con le sostanze contenute ed in leggera pressione, controllabile con un manometro;
- le aree di riempimento e di travaso di liquidi inquinanti o combustibili, devono essere impermeabilizzati e realizzate in maniera da evitare che accidentali perdite possano inquinare il suolo e le acque;
- i locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili, inquinanti ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia;
- vanno comunque rispettati i disposti di cui alla lettera a).

Non sono consentiti gli impianti di distribuzione di carburanti privati all'interno delle Zone Territoriali Omogenee "A" e, dalla data di entrata in vigore del P.R.G., non è possibile l'insediamento di nuovi impianti di distribuzione carburanti privati per nuove ditte.

Art. 46 - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE RISERVATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Qualsiasi nuovo strumento urbanistico attuativo, dovrà prevedere delle piazzole riservate ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU) ed alle raccolte differenziate previste della legge (vetro, carta, plastica, lattine, ecc.) in ragione della sua dimensione.

Nella progettazione di ogni lotto destinato all'uso produttivo si deve individuare l'area appositamente dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, anche qualora ciò avvenga per periodi limitati di tempo, e devono essere indicate le opportune provvidenze necessarie per garantire l'integrità e la salubrità dei luoghi.

I Rifiuti Speciali Assimilabili agli urbani (RSA) derivanti dalle lavorazioni industriali, dalle attività artigianali, agricole, commerciali e di servizi dichiarati urbani dal Comune (RSDU) per quantità e qualità, saranno conferiti dai produttori al servizio di nettezza urbana (dopo stipula dell'apposita convenzione).

Piazzole per RSU e RSDU

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le piazzole dovranno rispettare le seguenti norme:

- 1) essere ricavate in fregio alle sedi stradali in zone che permettano il movimento e le manovre di automezzi pesanti della Nettezza Urbana
- 2) rispettare il Codice della strada (adeguata distanza dagli incroci, non costituire ostacolo alla circolazione, etc.)
- 3) essere distanti dalla sede stradale di almeno m. 1.50
- 4) essere ubicate presso ciascun area residenziale, industriale, artigianale, commerciale agricola e di servizio in posizione da tutelare l'utente da eventuali evitabili attraversamenti della sede stradale;
- 5) ottemperare alle prescrizioni delle leggi vigenti riguardanti le barriere architettoniche e preservare l'aspetto paesistico dei luoghi;
- 6) avere un superficie utile, pavimentata e ben delimitata, di almeno 7,5 mq per:
 - ogni 30 abitanti teorici o frazione di 100 nelle zone residenziali;
 - ogni attività di somministrazione alimenti e bevande, alberghi, pubblici esercizi ed attività di uso collettivo;
 - ogni 3000 mq. di area adibiti ad uffici, magazzini, autorimesse, autostazioni, distributori di carburanti e le relative aree scoperte non costituenti pertinenza ad accessorio ove possono prodursi rifiuti.
- 7) Ciascuna attività commerciale sarà equiparata a 15 abitanti ogni 150 mq utili.
- 8) Essere distribuite nelle zone di nuova urbanizzazione e non superare 300 m. di distanza tra di loro;
- 9) nel caso di vicoli ciechi ove non siano previsti spazi e rotatorie adatti alle manovre degli autocompattatori della N.U. (diametro di volta 20 m), la piazzola dovrà essere prevista sulla strada principali in prossimità dell'innesto e non superare i 200 metri di distanza massima dalle abitazioni
- 10) ciascun piazzola non dovrà superare 30 mq di superficie;
- 11) dovranno collocarsi a sufficiente distanza e comunque ad almeno ml. 15 dalle residenze abitative ed essere mascherate da siepe sempreverde.

Piazzole per RSAU (Rifiuti Solidi Assimilabili Urbani)

Gli RSA essendo assimilabili per qualità ai RSU e smaltibili, come i RSU in discariche di 1° categoria, abbisognano di un dichiarazione di assimilabilità rilasciata dalla ULSS di appartenenza o da laboratorio o tecnico abilitato e pertanto i rifiuti devono essere ispezionabili per controllo in qualsiasi momento e quindi essere conferiti in adatti luoghi e contenitori.

Le piazzole dovranno:

- essere previste all'interno dell'area di ciascun attività industriale, artigianale, agricola, commerciale e di servizi;
- essere opportunamente pavimentate e ben delimitate e devono essere individuate nelle aree facilmente accessibili che permettano il movimento e le manovre di automezzi pesanti della Nettezza Urbana;
- avere un'area di almeno 30 mq e comunque sufficienti al conferimento degli RSA attività che si intende ospitare.

Piazzole per RD (Raccolte Differenziate)

Le piazzole per RD devono:

- avere un area utile, pavimentata e ben delimitata di almeno 20 mq ogni 300 abitanti. Ogni attività commerciale e negozio in genere viene considerata come 15 abitanti.
- non superare 30 mq di superficie netta.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Art. 47 - DISPOSIZIONI SPECIALI SU UNITÀ EDILIZIE CON ALLOGGI PREESISTENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE P.R.G. (così come modificato da DCC nr. 32 del 6.8.2009)

Sui fabbricati uni-bifamiliari costruiti da almeno 20 anni e non soggetti a grado di protezione, anche in zona agricola, sono ammessi ampliamenti straordinari “una tantum” per adeguamenti igienico-sanitari, tecnologici e/o nuove esigenze familiari ovvero razionalizzazione dell'alloggio sino a mc. 60 per ogni unità abitativa con massimo di 150 mc, da concedersi una ed una sola volta anche in eccedenza agli indici di zona, purché funzionalmente accorpati al volume esistente e non recanti pregiudizio estetico al fabbricato.

Il volume di cui sopra deve intendersi come netto, e quindi non andrà calcolato secondo le modalità di cui all'art. 5 del R.E.C., fermo in ogni caso il rispetto della volumetria massima prevista dall'art. 44 comma 5 della L.R. 11/2004, per le case di abitazione in zona agricola.

Dovrà comunque essere assicurato il rispetto dei distacchi tra fabbricati previsto dal Codice Civile e dal D.M. 1444/1968.

In ogni caso non sarà ammessa la realizzazione di volumi che non possano essere dichiarati agibili ai sensi della vigente normativa.

Art. 48 - DISPOSIZIONI RELATIVE A VOLUMI OD OPERE OGGETTO DI SANATORIA A MEZZO CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/1985 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

I fabbricati la cui costruzione o modifica sia stata oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985 e successive varianti ed integrazioni, possono essere oggetto degli interventi edilizi di cui all'art. 6 del Regolamento edilizio in osservanza alle Norme di zona.

La demolizione e ricostruzione di manufatti legittimati, anche su sedime diverso, sono ammissibili fatti salvi i diritti di terzi e fatta salva la compatibilità con la zona di inserimento, purché l'intervento sia migliorativo sia dal punto di vista funzionale sia da quello estetico oltre che paesaggistico.

Nel caso di demolizione con spostamento del sedime, valgono le disposizioni relative alla distanza dal confine, dalla strada e dai fabbricati delle NTA della zona di appartenenza.

Art. 49 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ ED AI TRACCIATI

Il progetto delle nuove opere stradali e/o degli allargamenti deve assicurare il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni e riducendo, per quanto possibile, i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi.

Nei casi in cui il P.R.G. ha introdotto sul territorio comunale fasce di inedificabilità, questi spazi sono da intendersi quali corridoi plurimodali atti ad ospitare sia le nuove sedi stradali, che eventuali altri impianti a rete, di carattere comunale e/o sovracomunale.

L'esatta collocazione delle sedi stradali all'interno dei corridoi plurimodali individuati dal P.R.G., sarà determinata a cura del Comune di Susegana di concerto con gli enti competenti per ciascuna tipologia di asse viario.

PARTE TERZA

IL SISTEMA AMBIENTALE

Art. 50 - ZONE DI TUTELA ARCHEOLOGICA - RINVENIMENTI

Il P.R.G. 2000 individua sul territorio comunale degli ambiti di tutela archeologica segnalati dalla Soprintendenza o dai programmi di pianificazione sovracomunale (PTRCV e PTP), all'interno dei quali ogni intervento è soggetto a cautele e verifiche anche preventive.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Nel caso in cui, nel corso di realizzazione delle opere previste dalle norme di zona o nella esecuzione della coltivazione agricola, si dia luogo a rinvenimenti archeologici, i lavori stessi devono essere sospesi e dei rinvenimenti dovrà essere informata la competente Sovrintendenza ed il Comune entro le 48 ore successive. Nel caso la Sovrintendenza non notifichi alcun provvedimento entro i 30 giorni successivi, i lavori possono essere ripresi. La mancata osservanza delle presenti norme comporta la decadenza di qualsiasi provvedimento precedentemente intrapreso.

Comunque, nel caso di rinvenimenti archeologici, si applicano le disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico od archeologico di cui alla L. 8 ottobre 1997 n. 352.

Art. 51 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE AREE BOScate

1. Le aree boscate individuate con la deliberazione del C.C. n. 142 del 30-10-1993 a prot. 14368, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 50 delle "Norme e Direttive" del PTRC vigente, di qualunque dimensione e tipo, poste sia su aree pubbliche sia private, si intendono protette e vincolate.
2. Per interventi trasformativi e/o manutentori di tipo straordinario su aree boscate e parchi di fabbricati tutelati individuati nei Repertori di cui all'art. 3 delle presenti Norme Tecniche deve essere prodotta, come parte integrante del progetto, una specifica relazione dendrologica firmata da tecnico agronomo che garantisca la correttezza dell'intervento.
3. In caso di espianto autorizzato dall'Ispettorato alle Foreste della regione si ritiene congrua una ripiantumazione nel rapporto di 1 espianto a 3 nuove piantumazioni della medesima essenza.
4. Sulle aree boscate in zona agricola viene previsto e prescritto il mantenimento e l'eventuale potenziamento.
5. È vietata la rimozione delle essenze lungo la viabilità pubblica; le piante malate e rimosse vanno sostituite con eguale essenza in ragione di 1 espianto a 2 nuove piantumazioni sempre della medesima essenza e di dimensioni adeguate, sempre comunque sulla base di autorizzazione dell'Ispettorato alle Foreste della regione Veneto.
6. È vietata la posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica o di altre condotte tecnologiche che possano influire negativamente sulla loro conservazione.
7. Le aree boscate danneggiate dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è divieto di compiere opere di qualsiasi natura e genere al di fuori del rimboschimento e del ripristino vegetazionale.

Art. 52 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO E ALLA TUTELA IDRAULICA

Obiettivo principale del P.R.G. è la tutela e valorizzazione del territorio comunale. L'adozione della politica generale di intervento indicata dal P.R.G. e dalle sue Norme di Attuazione garantisce la salvaguardia del territorio e di conseguenza la tutela degli interessi collettivi.

Una costante puntuale amministrazione del territorio da parte dell'Autorità Pubblica comunale garantisce le esigenze della collettività e della salvaguardia ambientale.

Nelle trasformazioni agrarie e negli interventi negli ambiti urbani dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto ambientale degli stessi, quali essi siano, soprattutto con riferimento alla tutela idraulica ed all'uso dei materiali.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le zone ove sono presenti corsi d'acqua che scorrono a livello di poco inferiore al livello del terreno circostante, la cui funzione è quella di drenare comunque il territorio agricolo, vanno attentamente analizzate prima di ogni e qualsiasi intervento modificativo. La salvaguardia idraulica del territorio deve essere comunque considerata obiettivo primario irrinunciabile di ogni intervento: dovranno pertanto – in ogni tipologia di intervento - essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto ambientale anche con riferimento all'uso dei materiali.

La pendenza delle rive va mantenuta e dovrà essere favorita la copertura erbacea; è vietata la cementificazione.

Per tali ambiti si dettano altresì le seguenti norme:

- Al fine di non restringere o ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde interne dei fossi e dei canali.
- Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto è necessario arretrarsi di almeno un metro dalla linea superiore del ciglio del fosso; per le viti, gli arbusti, siepi rive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dalle norme in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia. Per ciglio, qualora presente, si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.
- È vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre erbe e rami e altri materiali i fossi e i canali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.
- È fatto obbligo di provvedere a che i fossi e canali situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.
- I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private dovranno essere spurgati, all'occorrenza a cura e spese dei soggetti proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici.
- Il Comune riterrà comunque, obbligati solidamente il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.).
- I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno, a cura e spese degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.
- In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere e scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.
- Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento ecc.) e ad una programmazione degli stessi e si procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici). Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa proporzionalmente a carico dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che,

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

- Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dalla Amministrazione come più urgenti.
- Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con strade (pubbliche o private serventi più abitazioni) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml. 2 dal ciglio del fosso o del ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
- Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere costruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo frontisti:

- estirpate e tagliate le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;
- tenute pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà o fondo utilizzato;
- aperti nuovi fossi che fossero necessari per il regolare scolo delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori;
- mantenute espurgate le chiaviche e paratoie;
- rimossi alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi che per eventi ambientali o altra causa cadessero nei corsi d'acqua;
- eliminati i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, qualora impediscano il regolare deflusso dell'acqua, rimuovendo ogni residuo che nell'espletamento del taglio o della manutenzione cadesse nel fosso o canale;
- mantenuto in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (es. tombinamenti).

COMPATIBILITA' IDRAULICA

In riferimento alla compatibilità idraulica degli interventi e alla tutela del territorio, si applicano le prescrizioni secondo quanto disposto del Genio Civile di Treviso con pareri n. 85905/46.14 in data 08.02.2005 e successivo n. 564180/46.14 del 08,08,2005.

Si indicano di seguito le prescrizioni in modo schematico, per aree di variante, interventi strutturali, interventi sui singoli piani di lottizzazione e sui singoli lotti .

AREE DI VARIANTE n. 10, 11, 40 e 41

Per tutte e quattro le aree si applicano le prescrizioni contenute nello studio di compatibilità idraulica allegato alle presenti NTA.

Inoltre, per tutte e quattro le aree vincolo di inedificabilità in una fascia a ridosso dell'argine del fiume Piave, di larghezza non inferiore a trenta metri. In tale fascia potranno essere previste le aree destinate a standard (verde e parcheggi).

Per l'area 10: realizzazione di un innalzamento del piano campagna di tutta l'area (tranne le zone a verde) a livello degli arginelli del fossato ricalibrato di recente; realizzazione di un ulteriore volume di invaso all'interno dell'area (rispetto a quello indicato nello studio idraulico), per far fronte ad eventi meteorici di maggior durata, che saranno indicati

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

dall'Ufficio del Genio Civile; venga verificata la luce dell'attuale chiavica e, se insufficiente, adeguata, previa le dovute autorizzazioni.

Per l'area n. 40: potrà essere ammessa l'edificabilità a condizione che venga prima realizzata una idonea rete di smaltimento sia delle acque meteoriche che di quelle nere, in grado di drenare i deflussi fuori della fascia di rispetto del pozzo comunale ad uso idropotabile, e comunque con le caratteristiche e le modalità previste dalla legislazione in materia.

INTERVENTI STRUTTURALI-

Per tali interventi strutturali che riguardano le macroaree comprese tra la variante n. 4 e 11, tra la n. 37 e 38, tra la n. 25 e 31, tra la n. 20 e la 34 e tra la n. 14 e sono a carico dei concessionari gli oneri relativi agli interventi di sistemazione idraulica di seguito descritti, da eseguirsi anche extra-ambito.

Per gli interventi che riguardano le varianti n. 5 e 9, l'intervento strutturale da eseguirsi sarà costruire una nuova condotta per lo scarico in Piave (oltre a quella di via Baracca);

Per gli interventi che riguardano le varianti n. 4, 6, 7 e 8, l'intervento strutturale da eseguirsi sarà la risagomatura del fosso lungo via Barca.

L'intervento strutturale che riguarda la variante n. 37, da eseguirsi sarà la risagomatura del Ruio Boscariol. Oltre a quanto indicato nello studio di compatibilità idraulica (pozzi perdenti, ecc.), la rete di scolo delle acque meteoriche (anche per l'adiacente variante n. 38) deve confluire, previa verifica idraulica in fase esecutiva, negli ampi fossi di guardia della strada statale Pontebbana, solitamente asciutti, con collegamento eventuale con il fosso di via del Follo, da ripristinare (v. successivo intervento n. 35).

Per quanto riguarda la variante n. 35, che interessa un'area con destinazione Fg/791 – attrezzature culturali ricreative private di interesse pubblico, per la quale non sono previsti incrementi di aree impermeabilizzate, e quindi risulta nullo l'aggravio idraulico conseguente alle previsioni di piano, non si prevedono prescrizioni.

Per gli interventi che riguardano le varianti dal n. 20 al n. 34 gli interventi strutturali da eseguirsi saranno:

Per quanto riguarda le varianti n. 22,23,24, che interessano aree residenziali già edificate , e quindi risulta nullo l'aggravio idraulico conseguente alle previsioni di piano, non si prevedono prescrizioni per interventi strutturali.

Per gli interventi che riguardano le varianti dalla n. 25 alla n. 31, l'intervento strutturale da eseguirsi sarà la risagomatura dei fossi lungo la statale Pontebbana. Si propone inoltre, visto l'elevato onere di sostituzione della condotta DN 120 cm lungo via Stradonelli e le difficoltà ad operare in ambito extracomunale (Comune di Santa Lucia), la realizzazione all'incrocio fra via Stradonelli stessa e la statale, di una consistente cassa di laminazione-drenaggio, oltre a quelle previste nelle singole lottizzazioni; tale opera, da realizzarsi previo opportuno dimensionamento nelle aree di svincolo stradale di prossima esecuzione, renderebbe superflua la prescritta risagomatura a valle. La realizzazione della cassa di espansione in corrispondenza della futura area di svincolo tra la S.S. Pontebbana e via Stradonelli, sarà subordinata ad un accordo con l'Ente gestore della viabilità.

Per gli interventi che riguardano le varianti n. 20 (parte a sud del torrente Ruio), 21,32,33,34, l'intervento strutturale da eseguirsi sarà la risagomatura del fosso Caglieron, la risoluzione delle problematiche di via Fornace Vecchia, anche mediante adeguata condotta per acque meteoriche, che faccia confluire le acque ora sfocianti senza sbocco presso la lottizzazione Bardini (v. Relazione valutazione di compatibilità idraulica), presso i volumi di vaso-drenaggio dell'area n. 34, opportunamente rideterminati.

Per gli interventi che riguardano le varianti dal n. 14 al n. 19, l'intervento strutturale da eseguirsi sarà:

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Per quanto riguarda la variante n. 14, che interessa un intervento di modesta entità ai sensi D.G.R.V. n. 3637, e quindi tale da non provocare sensibili aggravii idraulici; si prescrivono, verifiche in fase esecutiva degli interventi per determinare la presenza e l'eliminazione di eventuali localizzati motivi di sofferenza idraulica. Conseguentemente non si prevedono prescrizioni per interventi strutturali.

Per gli interventi che riguardano le varianti n. 16,17,18, l'intervento strutturale da eseguirsi sarà la realizzazione di un nuovo condotto in via Matteotti, composto da elementi scatolari di dimensioni 1m x 2m, e sbocco nel torrente Ruio:

Per gli interventi che riguardano le varianti n. 15 e 19, si prescrive che la carenza dei collettori di scolo della zona, in attesa di un necessario adeguamento, sia provvisoriamente compensata da maggiori volumi di invaso per far fronte ad eventi meteorici di maggior durata rispetto a quelli indicati nella Relazione di compatibilità idraulica, indicati dall'Ufficio del Genio Civile, nonché la realizzazione di adeguati fossati di collegamento.

Tali opere strutturali dovranno essere realizzate prima dell'avvio di nuovi interventi edilizi. In caso di inadempienza, verificata da funzionari o agenti comunali preposti alla vigilanza, il responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà alla sospensione dei lavori e alla revoca del permesso di costruire.

L'onerosità di interventi mitigatori del rischio idraulico, qualora realizzati fuori ambito a cura e spese del privato, potranno essere scomputabili nei confronti di eventuali oneri di urbanizzazione secondaria dovuti.

INTERVENTI SUI SINGOLI LOTTI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE

Per tutte le aree di variante si applicano le prescrizioni contenute nello studio di "valutazione di compatibilità idraulica – ALL. 1 RELAZIONE" allegato alle presenti NTA e le seguenti:

1. Per il rilascio del "Permesso di costruire" relativo ad ogni nuova opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente dovrà allegare agli altri elaborati progettuali una documentazione relativa alla progettazione specifica delle opere idrauliche di mitigazione previste per l'area in esame. La relazione idraulica dovrà contenere una valutazione quantitativa delle portate di massima piena (relative ad un tempo di ritorno non inferiore a 10 anni) effettuata in corrispondenza della sezione di chiusura relativa al bacino sotteso dall'area in esame. Tale valutazione dovrà essere svolta sia per la condizione attuale della superficie oggetto di variante urbanistica che per quella prevista. Dal confronto delle due condizioni di calcolo dovrà pertanto emergere con chiarezza la modifica introdotta nel regime idraulico della rete idraulica locale, per effetto della variante. La relazione idraulica dovrà inoltre contenere il dimensionamento delle opere idrauliche necessarie per la compensazione degli effetti idraulici negativi prodotti dalla trasformazione urbanistica. La compensazione operata da tali opere dovrà essere completa, ovvero il loro effetto in termini di riduzione delle portate al colmo (nel caso di vasche di laminazione o aree parco allagabili, ecc.) dovrà essere tale da compensare le modifiche al regime idraulico prodotte dalla variante. Il volume minimo delle vasche di laminazione dovrà essere pari a quello indicato nello studio idraulico per ogni area di variante;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

2. Nelle zone a rischio di esondazione periodica o a deflusso difficoltoso (vedi tavola n. 3 dello studio di “ valutazione di compatibilità idraulica”), i piani di imposta dei fabbricati dovranno essere realizzati ad una quota superiore al piano campagna medio circostante. Alla stessa quota dovranno essere previste le bocche di lupo e gli accessi di rampe a piani interrati. Tale quota dipenderà necessariamente dal grado di rischio attuale presente nell'area oggetto di trasformazione urbanistica. Pertanto il progettista dell'opera dovrà ottenere dal Consorzio di Bonifica competente il rilascio di un Parere Idraulico nel quale sia espressa una corretta valutazione della stessa;
3. Per ogni piazzale di sosta, con superficie superiore a 1500 metri quadrati, dovranno essere previste delle vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia inquinate;
4. Solo in presenza di situazioni eccezionali sarà possibile realizzare nuove tombinature di alvei demaniali. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
5. Lo scarico di acque di pioggia o depurate nei fossati e corsi d'acqua deve avvenire con le modalità e limitazioni che saranno indicate dall'Ente gestore degli stessi (Consorzi di Bonifica o Genio Civile) a tutela dell'idoneità all'uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e la tutela della sicurezza idraulica del territorio;
6. la distanza minima dai corsi d'acqua demaniali per le nuove costruzioni dovrà essere di 10 metri.

Art. 53 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APERTURA ED USO DELLE CAVE (*stralciato con DGRV n. 3178 del 28.11.2006*)

Art. 54 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA STRADALE

Ai fini della sicurezza stradale è da prescrivere che gli accessi carrai dovranno essere attrezzati con aperture meccanizzate, od in alternativa con l'arretramento dell'accesso rispetto alla strada e/o marciapiede di almeno 5,00 ml.

Sono vietati, lungo le strade, cartelloni pubblicitari ed insegne luminose, se non sulle sedi espressamente attrezzate.

Art. 55 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VIABILITA' SECONDARIA

Le strade interne al sistema agricolo dovranno essere mantenute secondo l'esistente, operando sulle stesse con manutenzioni che adoperino materiali naturali (ghiaia nel caso di strade bianche).

Qualora si renda necessaria l'asfaltatura risulterà opportuno limitare il manto d'asfalto allo stretto necessario ovvero alla parte centrale, lasciando quindi gli spazi laterali in terra battuta e ghiaia. L'asfalto deve essere preferibilmente di tipo fonoassorbente.

È vietata la illuminazione sulla viabilità secondaria di tipo privato, campestre e/o interpodereale, ovvero il potenziamento di quella esistente.

Art. 56 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA E RISTORO

Trattasi di aree attrezzate per la sosta ed il ristoro lungo i percorsi pedonali e cicloturistici individuati dal PRG sul territorio agricolo.

La previsione e l'organizzazione di detti punti attrezzati sarà da effettuarsi sulla base di un apposito programma di intervento approvato dalla Amministrazione Comunale: essi

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

saranno in genere attrezzati con panchine in legno, un adeguato numero di contenitori portarifiuti, e, ove ritenuto favorevole, con tavoli da pic-nic sempre in legno.

Gli spazi attrezzati per il ristoro in zone particolarmente difficili ed impervie potranno essere organizzati su terrazze rialzate realizzate con tavolato in legno, idoneamente inserite nell'ambiente e nel paesaggio.

A corredo di tali punti attrezzati e comunque solo ove indicato nei programmi comunali e/o dal PRG potranno essere realizzati adeguati ambiti attrezzati per la sosta degli autoveicoli, mentre andrà valutato caso per caso il tipo di piantumazione di siepi ed alberature necessarie per la schermatura.

Art. 57 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A ZONE OSSERVATORIO E CONI VISUALI SIGNIFICATIVI DA TUTELARE

Il P.R.G. individua, con apposita grafia, aree specifiche e tratti di viabilità campestre caratterizzati da coni visuali di eccezionale bellezza sull'ambiente naturale e sul paesaggio. In questi siti non è consentita alcuna nuova edificazione che possa alterare significativamente lo stato dei luoghi e le vedute panoramiche.

Zone di particolare significato paesaggistico e visivo sono rappresentate da quelle circostanti il Castello di San Salvatore e il Castello di Collalto. Attorno ad esse sarà necessario osservare particolari precauzioni in modo da non alterare i coni visuali, anche se non evidenziati nella cartografia di piano, che ne permettono l'osservazione, anche da siti mediamente lontani.

A tal fine, il presente piano definisce gli spazi e le modalità necessari a garantire la visibilità dei siti storici.

Art. 58 - CRITERI E PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO

Si dettano alcune indicazioni e prescrizioni di buona gestione ambientale per il territorio agricolo:

- vanno tutelate le formazioni arboree lineari documentarie della struttura tradizionale agraria del territorio (confini di proprietà, confini di campo, capezzagne, capi fosso, corsi d'acqua);
- vanno favorite formazione di nuovi raggruppamenti arborei, disposti in rapporto agli insediamenti e formati da specie arboree tradizionali;
- può essere prescritta, in sede di permesso di costruire, la sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza dell'edificio al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi, mediante in recupero degli elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate;
- l'abbattimento di alberi con diametro maggiore di 25 cm. misurato all'altezza di 1.30 m. da terra (cfr. maggiore di 75 cm.) deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del Servizio preposto, ai sensi dell'art. 6 della L. 127/96, su richiesta accompagnata da relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi di legnatico ed alberi da frutto;
- le piante abbattute, qualora necessario, dovranno essere sostituite nella quantità indicata all'art. 51. La sostituzione dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di autorizzazione;
- è auspicato l'impianto di siepi campestri a contorno dei fabbricati rurali, sui confini, ecc., impiegando le specie sopra descritte.

Per quanto riguarda le potature:

- non sono ammesse di norma capitozzature, salvo nelle pratiche agrarie e nei casi

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

particolari di volta in volta valutati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del Servizio preposto, ai sensi dell'art. 6 della L. 127/96.

- Tutte le opere di potatura degli alberi devono essere effettuate preferibilmente nel periodo dal 1/1 al 15/3 di ogni annata.

Art. 59 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO E SPARGIMENTO DEI LIQUAMI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICI

Per lo spargimento dei liquami zootecnici nel territorio comunale si rammentano i disposti della D.G.R. 26 giugno 1992, n. 3933

A titolo orientativo si indicano le seguenti epoche ottimali di impiego dei liquami zootecnici:

- mais: autunno (pre-aratura); primavera - estate (presemina, copertura);
- cereali autunno-vernini e erbai autunno-primaverili: autunno (pre-aratura, presemina, copertura); primavera (levata); estate (pre-aratura);
- prati di graminacee e polifiti: in fase di impianto; alla ripresa vegetativa; dopo ogni taglio;
- vigneti - frutteti: primavera (ripresa vegetativa); autunno (formazione legni);
- pioppeti e boschi: primavera - estate.

Art. 60 - NORME PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE NEI CANTIERI

Misure da adottare per la difesa della vegetazione nelle aree di cantiere.

Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m. 1.8. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m. 1,5.

Se per insufficienza di spazio □ a giudizio della Direzione dei Lavori □ non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante un'incamicatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno m. 1.5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m. 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m. 2 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m. 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm. 50 a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e ad una profondità di almeno cm. 30 sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m. 2,5.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m. 1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m. 1,5.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a m. 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica

Nel caso di abbassamento del livello freatico, provocato dai lavori in cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 litri/mq. di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzano pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa a m. 1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progetto o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficiale potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua. Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

Art. 61 - NORME DI SALVAGUARDIA

Nell'ambito territoriale del Comune, dalla data di adozione del presente Piano e fino alla sua approvazione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 71 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 62 - REVOCA DEL P.R.G. VIGENTE

Il presente nuovo P.R.G. sostituirà il P.R.G. vigente, compreso il relativo Regolamento Edilizio, approvato e successivamente modificato, a tutti gli effetti, dalla data di definitiva approvazione ed entrata in vigore, ossia il 16° giorno successivo alla prescritta pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento regionale.

Art. 63 - MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE

I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme e nel Regolamento Edilizio, si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del P.R.G. modificando quelle richiamate.

Il Consiglio Comunale provvederà all'aggiornamento del testo con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'Art. 3 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ALLEGATO A): FABBRICATI TUTELATI

NUM. EDIFICIO	Grado Prot.	Via	Sup. Coperta	Perimetro	Num. Civ.	Altezza	Piani	Volume Fuori Terra	Fotografia
3/3/71	3a								
3/5/119	3a								
3/1/82	2		815	128		14	4	11410	10_56
3/5/120	3a								
3/7/139	3a		29	22				0	
3/7/140	3a		16	16				0	
3/7/133	3a		176	59		8	3	1410	8_99
3/7/132	3b		932	131		4	1	3726	7_99
3/7/155	3b		32	23				0	
4/5/3	3b	LOCALITA' CASTELLO	152	52		3	1	457	4_100
4/5/10	3b	LOCALITA' CASTELLO	153	50	12	10	4	1530	21_100
4/5/11	3a	LOCALITA' CASTELLO	223	60	6-8	7	2	1560	22_100
4/5/15	1	LOCALITA' CASTELLO	350	90		9	3	3154	32_100
4/5/16	3a	LOCALITA' CASTELLO	374	102		7	3	2617	35_100
4/5/17	3b	LOCALITA' CASTELLO	282	77	13-15	8	3	2259	32_101
4/5/2	3a	LOCALITA' CASTELLO	128	45		4	1	512	3_100
4/5/1	3a	LOCALITA' CASTELLO	271	74	13	6	2	1629	1_100
4/5/5	1	LOCALITA' CASTELLO	37	24		15	3	549	7_100
4/5/7	3b	LOCALITA' CASTELLO	26	20		3	1	78	13_100
4/5/14	3a	LOCALITA' CASTELLO	334	78		7	2	2338	26_100
4/5/9	3a	LOCALITA' CASTELLO	143	50		7	3	1001	14_100
4/5/6	1	LOCALITA' CASTELLO	228	69		7	1	1599	11_100
4/5/12	3a	LOCALITA' CASTELLO	144	49	2-4	5	2	721	24_100
4/5/4	3a	LOCALITA' CASTELLO	401	94		9	2	3605	5_100
4/5/8	3a	LOCALITA' CASTELLO	163	51	5	7	2	1143	12_100
4/5/13	3b	LOCALITA' CASTELLO	212	82		9	3	1911	25_100
4/5/101	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/102	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/103	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/104	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/105	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/106	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/107	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/108	1	LOCALITA' CASTELLO							
4/5/109	1	LOCALITA' CASTELLO							
3/2/33	3a	LOCALITA' MUSILE	209	58	2	9	3	1879	55_76
3/2/32	3a	LOCALITA' MUSILE	257	70		7	2	1798	56_76
3/2/34	3a	LOCALITA' MUSILE	326	89		8	3	2608	12_74
14/4/1	3a	PIAZZA STAZIONE	374	85	13	11	3	4117	19a_33
14/4/3	3b	PIAZZA STAZIONE	97	43	9	9	3	873	21a_33
14/4/4	3a	PIAZZA STAZIONE	199	63	5-7	6	2	1194	22a_33
14/4/5	3a	PIAZZA STAZIONE	179	54	3	9	3	1613	23a_33
14/5/1	2	PIAZZA STAZIONE	392	98	10	11	3	4309	20a_40
8/5/21	3b	VIA 18 GIUGNO	330	92	130	9	3	2973	18_5
9/10/23	3b	VIA 18 GIUGNO	147	59		10	3	1470	25_16
9/9/9	2	VIA 18 GIUGNO	174	55		10	3	1744	10_14
9/9/2	3b	VIA 18 GIUGNO	651	170	64	10	3	2721	3_14
4/3/41	3a	VIA 24 MAGGIO	720	139		4	1	2879	-

Comune di Susegana (Tv)
P.R.G.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

4/3/40	3a	VIA 24 MAGGIO	1704	188		9	3	15339	_
4/3/39	3a	VIA 24 MAGGIO	898	133		4	1	3592	_
4/6/7	3a	VIA 24 MAGGIO	348	101	8-10	6	2	2087	22_76
4/6/5	2	VIA 24 MAGGIO	212	59	2	7	2	1487	5_53
4/3/42	3a	VIA 24 MAGGIO	546	109	1-3	6	2	3279	_
4/6/6	3a	VIA 24 MAGGIO	279	70	4-6	9	3	2509	6_53
14/1/8	1	VIA 4 NOVEMBRE	789	163		10	1	7889	25_35
12/6/5	3b	VIA 4 NOVEMBRE	735	148	da 57 a 67	6	2	4413	23_25
12/6/6	3a	VIA 4 NOVEMBRE	157	52	55	6	2	944	24_25
14/5/47	2	VIA 4 NOVEMBRE	207	60	12- 14-16	10	3	2065	31_41
3/2/3	3a	VIA BARCA I^	318	82		8	3	2543	28_74
3/2/2	3a	VIA BARCA I^	433	101	2	8	3	3465	29_74
3/2/21	3a	VIA BARCA I^	301	83		8	3	2406	22_74
3/2/4	3a	VIA BARCA II^	364	87	4	8	3	2909	25_71
3/2/10	3a	VIA BARCA II^	301	78	65	9	3	2707	29_71
3/2/14	3b	VIA BARCA II^	381	91	61	8,5	3	3239	34_71
3/2/7	3a	VIA BARCA II^	151	51		7	2	1058	28_71
11/3/16	3a	VIA BARCA II^	154	54	28	9	3	1388	28_18
13/10/10	2	VIA BARCO	3610	658	2-4-6- 8	8	3	28879	27_48
13/10/14	3b	VIA BARCO	225	75		4	1	901	31_48
13/10/11	3a	VIA BARCO	1935	364		9	2	17415	32_48
13/10/4	3a	VIA BARCO	485	109	da 5 a 9	6	2	2912	35_47
13/10/1	3a	VIA BARCO	254	73	10	9	3	2284	23_48
13/10/2	3a	VIA BARCO	188	56		6	2	1127	32_47
3/3/40	3a	VIA BARCO	529	115	16/24	6	2	3173	21_77
3/3/41	3a	VIA BARCO	485	113	10- 12-14	6	2	2910	30_68
3/2/31	3a	VIA BARCO	333	89	4-4a	9	3	2993	53_76
3/2/30	3a	VIA BARCO	366	95	2	9	3	3292	15_74
3/3/9	3a	VIA BARCO	289	79	31- 33-35	9	3	2598	2_77
3/3/8	3a	VIA BARCO	220	62		8	3	1764	13_68
3/1/80	3a	VIA BARRIERA	373	106	20	8	3	2986	30_74
3/1/70	3a	VIA BARRIERA	313	92	35	8	3	2502	36_73
3/1/61	3a	VIA BARRIERA	203	64	13	9	3	1829	4_71
3/1/55	3a	VIA BARRIERA	250	71	21	8	3	1998	5_71
3/1/65	3a	VIA BARRIERA	95	43		6	2	570	11_71
3/1/63	3b	VIA BARRIERA	337	90	16	6	3	2021	2_73
3/2/37	3a	VIA BOSCARIOL	366	90	12	9	3	3297	10_74
3/2/38	3a	VIA BOSCARIOL	352	95	11	9	3	3171	60_76
3/5/51	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	201	58	10	9	3	1805	2_80
3/5/44	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	379	92	11	9	3	3414	8_75
3/5/10	3b	VIA BOSCO DEL GAIO	271	78		9	3	2438	4_74
3/5/8	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	305	89	12	9	3	2744	5_74
9/12/19	3b	VIA BOSCO DEL GAIO	271	81		8	2	2169	14a_17
9/12/17	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	672	145	6-7-8	9	3	6044	12a_17
3/5/50	3a	VIA BOSCO DEL GAIO	261	79		8	2	2090	1_80
3/7/87	3a	VIA CANOVA	253	93	15	9	3	2277	17_85
3/5/32	3a	VIA CASONETTI	246	70		6	2	1478	20_75
22/6	3a	VIA CASONETTI	168	55	13	8	3	1341	7_79
22/9	3a	VIA CASONETTI	126	46	9-11	6	2	755	8_79

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

22/4	3a	VIA CASONETTI	123	58	21- 22-23	6	2	741	5_79
3/5/28	2	VIA CASONETTI	360	92	29	6	2	2159	16_75
2/5/34	3b	VIA CASONI	47	36		10		474	29_66
3/3/37	3a	VIA CASONI	369	90	9	9	3	3324	29_68
3/3/31	3a	VIA CASONI	343	90	11	8	3	2741	26_68
2/4/6	3b	VIA CASONI	245	76	da 15 a 23	8	3	1962	6_62
3/3/34	3b	VIA CASONI	109	42		6	2	654	16_77
3/4/44	3a	VIA COL DI GUARDA	228	73	15	9	3	2049	10_91
3/4/40	3b	VIA COL DI GUARDA	238	81	9	4	1,5	953	40_91
3/4/24	3b	VIA COL DI GUARDA	60	31	8	6	2	361	21_89
3/4/23	3b	VIA COL DI GUARDA	65	32	10	7	2,5	456	20_89
3/4/27	3b	VIA COL DI GUARDA	114	43	2	6	2	687	24_89
3/4/26	3b	VIA COL DI GUARDA	94	39	4	8	2,5	751	23_89
3/4/25	3b	VIA COL DI GUARDA	72	34	6	6	2	431	22_89
3/4/31	3b	VIA COL DI GUARDA	71	36		6	2	425	31_89
3/4/36	4a	VIA COL DI GUARDA	148	53		3	1	443	3_91
3/4/37	4a	VIA COL DI GUARDA	39	25		6	2	232	4_91
9/1/6	3a	VIA COL PULIERO	253	67	35	9	3	2279	32_7
9/1/7	3b	VIA COL PULIERO	124	46		10	2,5	1241	31_7
9/2/1	3a	VIA COL PULIERO	312	81	2	9	3	2807	18_7
7/61	1	VIA COLLALTO CENTRO	87	37		30		2597	30_87
7/60	3a	VIA COLLALTO CENTRO	407	119	7-9- 11	6	2	2441	29_87
7/56	3b	VIA COLLALTO CENTRO	118	45	6-8	7	2	828	25_87
7/53	1	VIA COLLALTO CENTRO	32	23		6		192	22_87
7/54	3a	VIA COLLALTO CENTRO	133	47	18	6	2	800	23_87
7/66	3b	VIA COLLALTO CENTRO	288	76	da 16 a 22	9	3	2595	36_87
7/57	3a	VIA COLLALTO CENTRO	129	49	4	8	3	1032	26_87
7/58	3a	VIA COLLALTO CENTRO	124	45	2	10	3	1244	27_87
7/55	3a	VIA COLLALTO CENTRO	82	39	10	6	2	491	24_87
7/65	3b	VIA COLLALTO CENTRO	314	88	1-3-5	10	3	3144	35_87
3/3/206	3a	VIA COLONNA	99	42	114	8	3	795	22_122
16/24	3b	VIA COLONNA	196	64	81	9	3	1760	19_48
15/3/27	4a	VIA COLONNA	139	57	48	7	2	973	30_43
15/3/29	4a	VIA COLONNA	240	78	38	6	2	1438	32_43
3/1/29	-	VIA CREVADA	203	58		5	2	1016	26_73
3/1/30	-	VIA CREVADA	259	70	6/8	9	3	2332	30_63
3/1/36	3a	VIA CREVADA	324	90	41	9	3	2917	33_63
3/1/34	3b	VIA CREVADA	440	101	22	9	3	3961	32_63
3/1/33	3a	VIA CREVADA	119	47	14	9	3	1071	24_73
3/7/1	3a	VIA CUCCO	244	69	34	9	3	2192	22_84
3/7/100	3a	VIA CUCCO	124	50		6	2	741	29_85
3/7/101	3a	VIA CUCCO	343	102	31B	6	2	2056	30_85
3/7/99	3a	VIA CUCCO	388	102	60	9	3	3489	28_85
3/7/13	3a	VIA CUCCO	664	168		7	2	4650	4_85
3/7/61	3a	VIA CUCCO	533	164	29	9	3	4794	29a_88
3/7/77	3a	VIA CUCCO	308	86	57	9	3	2769	9_93

Comune di Susegana (Tv)
P.R.G.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

3/7/78	3b	VIA CUCCO	149	55	59	6	2	892	10_93
3/7/97	3a	VIA CUCCO	258	73		9	3	2323	26_85
3/7/95	3a	VIA CUCCO	138	52	18	7	3	968	24_85
3/7/31	3b	VIA CUCCO	647	114	20	9	3	5821	9_92
3/7/25	3a	VIA CUCCO	422	109		9	3	3802	3_92
3/7/27	4a	VIA CUCCO	105	44		3	1	314	5_92
3/7/26	3b	VIA CUCCO	69	37		9	3	692	4_92
3/7/34	3a	VIA CUCCO	283	78	27	9	3	2551	12_92
3/7/35	3a	VIA CUCCO	253	70	25	9	3	2275	13_92
3/7/44	3a	VIA CUCCO	290	82	36	7	3	2031	22_92
3/7/45	3a	VIA CUCCO	123	45		7	2	862	23_92
3/7/46	4b	VIA CUCCO	76	36		6	2	456	24_92
3/7/19	3a	VIA CUCCO	206	74	1	9	3	1852	33_84
3/7/12	3a	VIA CUCCO	408	100	4	7	2	2854	2_85
3/7/74	4b	VIA CUCCO	164	50	49	3	1	493	6_93
3/7/20	3b	VIA CUCCO	123	44		5	2	613	32_84
3/7/11	3a	VIA CUCCO	206	58	2	6	2	1234	1_85
3/7/33	3b	VIA CUCCO	85	38		6	2	511	9_92
1/5/28	3a	VIA DEI COLLI	134	49	171	6	2	802	4_106
1/4/16	3a	VIA DEI COLLI	210	62	12	8	2	1681	1_112
3/1/78	3b	VIA DEI COLLI	217	62		7	2	1519	21_71
12/8/22	3b	VIA DEI PASCOLI	170	60	7-9	9	3	1528	23_30
12/7/9	3a	VIA DEI PASCOLI	44	29	12	3	1	105	25a_29
12/5/8	3a	VIA DEI PASCOLI	67	34	22	6	2	400	16_110
12/8/1	3a	VIA DEI PASCOLI	97	43	59-61	6	2	583	1_30
13/9/6	1	VIA DEL FOLLO	129	43		6	2	775	37_38
13/9/16	3a	VIA DEL FOLLO	253	72	2	9	3	2280	10_47
13/9/9	3b	VIA DEL FOLLO	379	88	15-17	6	2	2277	3_47
13/9/14	3a	VIA DEL FOLLO	223	66	4	9	3	2010	8_47
13/9/13	3b	VIA DEL FOLLO	210	68		6	2	1263	7_47
3/3/45	3a	VIA DEL FOLLO	282	81		9	3	2538	2_78
5/2/8	3a	VIA DELLA CHIESA	144	49	10	9	3	1296	5_55
5/2/4	3a	VIA DELLA CHIESA	134	51	2	6	2	802	36_48
5/2/2	3a	VIA DELLA CHIESA	198	56	4	6	2	1190	34_48
5/2/1	1	VIA DELLA CHIESA	575	113		10		5750	33_48
5/2/7	1	VIA DELLA CHIESA	18	17		20		368	4_55
5/2/23	3a	VIA DELLA CHIESA	177	56	8	6	2	1061	5_55
6/1/35	3b	VIA DELLA CHIESA	507	118	24-26-28	9	3	4565	1_57
3/3/205	3a	VIA DON DANESIN	153	51		9	3	1375	21_122
4/1/32	3a	VIA E. FERMI	331	90	28	9	3	2977	11_52
13/8/16	3b	VIA EUGENIO MONTALE	353	85	19-21	9	3	3180	32_38
9/5/9	1	VIA F. BARACCA	29	22		40		1170	9_8
9/5/8	1	VIA F. BARACCA	698	124		14	1	9768	10_8
8/4/10	3a	VIA F. BARACCA	149	54	15	6	2	893	12_8
8/4/12	3a	VIA F. BARACCA	174	55		9	3	1569	11_8
1/9/4	3b	VIA FORESTO	207	66	19-21	9	3	1863	5_111
3/3/20	3a	VIA FORNACE VECCHIA	246	70	34	9	3	2216	11_77
3/3/21	3a	VIA FORNACE VECCHIA	375	78		7	2	2624	19_68
2/6/23	3b	VIA FORNACE VECCHIA	52	29	55	8	3	418	11_60
2/6/24	3b	VIA FORNACE	126	52	47-	4	2	505	10_60

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

		VECCHIA			53-55				
2/6/27	3a	VIA FORNACE VECCHIA	46	27	51	6	2	274	7_60
2/6/14	3b	VIA FORNACE VECCHIA	103	41	22	5	2	517	21_60
2/6/15	3b	VIA FORNACE VECCHIA	130	51	28	7	3	908	20_60
3/3/50	3b	VIA FORNACE VECCHIA	328	92	10- 12-14	9	3	2955	17_90
3/3/51	3a	VIA FORNACE VECCHIA	314	79		7,5	2	2351	18_90
2/6/25	3a	VIA FORNACE VECCHIA	188	61	43	8	3	1506	9_60
3/7/51	3a	VIA FORNACI DI COLLALTO	342	77	38-4	8	3	2734	29_92
3/7/57	3b	VIA FORNACI DI COLLALTO	90	42	15	6	2	541	25a_88
20/18	3a	VIA FORNACI DI COLLALTO	242	81	45	7	3	1694	17a_88
2/5/13	-	VIA GARIBALDI	277	86	53	5	2	1387	7_66
2/5/19	3b	VIA GARIBALDI	81	38		6	2	485	13_66
10/5/36	3a	VIA GOLENA DEL PIAVE	157	61	18	9	3	1417	7_21
10/5/21	3b	VIA GOLENA DEL PIAVE	24	20		2,5	1	61	31_17
3/7/62	3a	VIA LIERZA	237	78	31	5	2	1186	30a_88
10/2/21	3a	VIA LOSCHI	100	44	14	8	3	800	03_10
10/2/22	3a	VIA LOSCHI	84	40	12	8,5	3	711	12_10
10/2/27	3a	VIA LOSCHI	146	55	20	9	3	1316	15_11
10/3/2	-	VIA LOSCHI	119	48	3	9	3	1068	20_10
11/6/11	3a	VIA MAGLIO	160	51		9	3	1444	5_24
11/6/9	3b	VIA MAGLIO	262	65		5	2	1308	6_20
11/6/10	3a	VIA MAGLIO	221	67	11	9	3	1987	6_24
11/6/12	4a	VIA MAGLIO	624	111		5	1	3119	7_24
11/5/39	-	VIA MAGLIO	78	37		6	2	470	22_24
3/2/40	3a	VIA MAGLIO	363	89	21	9	3	3264	62_76
11/5/57	2	VIA MAGLIO	574	111		6	2	3443	14_25
11/5/55	3b	VIA MAGLIO	440	98	25-27	9	3	3957	31_24
3/3/208	3a	VIA MANDRE	301	81		9	3	2709	24_122
3/3/65	3a	VIA MANDRE	181	55	49-51	6	2	1087	37_90
3/3/54	3a	VIA MANDRE	281	75		9	3	2531	23_90
3/3/56	3a	VIA MANDRE	140	48	45	6	2	842	28_90
3/3/55	3b	VIA MANDRE	204	59	45	9	3	1837	27_90
3/3/53	1	VIA MANDRE	102	41		6	1	611	24_90
3/3/68	3a	VIA MANDRE	245	73	53	9	3	2209	3_98
15/1/27	4a	VIA MANDRE	144	50	33- 3A	6	2	861	30_39
6/3/68	3a	VIA MATTEOTTI	226	66	1	9	3	2038	29_58
6/4/15	-	VIA MATTEOTTI	228	63	14-16	8	3	1825	8_59
6/4/16	-	VIA MATTEOTTI	170	57		5	2	850	10_59
13/1/5	-	VIA MERCATELLI	301	83	8	9	3	2713	0a_32
13/3/4	3a	VIA MERCATELLI	232	72		9	3	2090	33_30
13/3/5	3a	VIA MERCATELLI	110	45		6	2	662	34_30
8/3/14	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	217	62	4	9	3	1952	6_22
11/2/21	-	VIA MERCATELLI MAGLIO	103	46	83	8	3	826	10_21
11/5/4	3a	VIA MERCATELLI MAGLIO	355	106	69-71	9	3	3194	25_21

Comune di Susegana (Tv)
P.R.G.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

11/5/18	-	VIA MERCATELLI MAGLIO	184	59	59	5	2	919	36_18
11/5/40	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	703	180	30	9	3	6324	34_24
11/7/22	-	VIA MERCATELLI MAGLIO	487	91	26	6	2	2921	33_112
11/7/19	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	145	53	9-11	7	2	1012	16_26
8/3/13	3b	VIA MERCATELLI MAGLIO	303	76	4	6	2	1819	5_22
3/5/87	3b	VIA MERCATELLI MINA	227	66		5	1	1136	28_79
3/6/34	3a	VIA MERCATELLI MINA	246	65	39	9	3	2213	36a_83
3/6/35	X	VIA MERCATELLI MINA	490	114		6	2	2939	_
3/6/37	3b	VIA MERCATELLI MINA	165	54		9	2	1486	2_84
3/6/36	3a	VIA MERCATELLI MINA	252	71	27	9	3	2265	3_84
3/5/110	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	116	43		6	2	695	21_82
3/5/103	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	189	59		10	3	1886	26_82
3/5/109	2	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	51	29		4	1	206	18_82
3/5/108	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	161	57		9	3	1448	19_82
3/5/107	3b	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	97	45		6	2	580	16_82
3/5/78	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	345	90	26	8	3	2757	8_98
3/6/3	1	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	247	68		6	1	1480	5a_83
3/5/96	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	383	94	10	9	3	3443	4_82
3/5/97	3b	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	122	46		4	1	487	5_82
3/5/101	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	201	60	12	9	3	1810	11_82
3/5/102	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	291	78		8	2	2324	14_82
3/6/17	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	148	50		9	3	1334	20a_83
3/6/11	3a	VIA MERCATELLI SANT'ANNA	380	102	9	8	3	3039	13a_83
3/1/43	3b	VIA MONTE PIATTI	158	51		5	2	788	35_63
3/1/42	3a	VIA MONTE PIATTI	456	96	25	7	3	3190	18_73
3/1/45	3a	VIA MONTE PIATTI	215	66	15	7	2	1505	36_63
3/1/50	3b	VIA MONTE PIATTI	298	83	7	5,5	2	1639	11_73
3/4/65	3a	VIA MORGANTE I	178	72	33	8	3	1421	7_94
3/4/64	3a	VIA MORGANTE I	161	52		6	2	965	6_94
3/4/69	3a	VIA MORGANTE I	211	63	34	6	2	1266	11_94
3/1/10	3b	VIA MORGANTE I	558	138	7	5	2	2790	5_72
3/4/62	3a	VIA MORGANTE I	1029	196	27	9	3	9261	1_94
3/7/116	4a	VIA MORGANTE II	257	77	50	6	2	1539	18_93
3/7/115	3b	VIA MORGANTE II	381	112	101- 103	6	2	2285	17_93
3/7/112	3b	VIA MORGANTE II	186	72	85-89	8	3	1491	14_93
3/7/106	3b	VIA MORGANTE II	201	71	77	9	3	1807	35_85
3/7/105	3a	VIA MORGANTE II	76	35	75	6	2	459	34_85
3/7/103	3a	VIA MORGANTE II	127	47	32	6	2	764	32_85
3/4/94	3b	VIA MORGANTE II	257	89	29	6	2	1543	10_96

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

3/1/6	3b	VIA MORGANTE II	352	87		7	2	2464	8_72
3/1/1	3a	VIA MORGANTE II	242	72	6	9	3	2179	17_63
3/1/14	3a	VIA MORGANTE II	254	74		7	2	1776	23_63
7/17	3a	VIA MORGANTE II	311	80	1-3	8	3	2490	14_86
3/7/137	3a	VIA MORGANTE II	101	42		6	2	604	14_99
3/7/81	3b	VIA MORGANTE II	227	75	55	9	3	2046	11_85
7/1	4a	VIA MORGANTE II	211	64	17	6	2	1265	41_82
9/7/9	3a	VIA NAVARRE	108	42	21	6	2	646	33_16
9/6/26	4a	VIA NAVARRE	315	87	48-50	9	3	2836	19_15
9/6/17	-	VIA NAVARRE	82	40	86	6,5	3	534	11_15
9/6/19	3a	VIA NAVARRE	161	61		7	3	1130	12_15
9/6/21	3a	VIA NAVARRE	712	136		8	2	5693	14_15
9/6/22	3b	VIA NAVARRE	219	61	94	6	2	1312	15_15
9/6/12	3b	VIA NAVARRE	384	98	72-74-76	8	3	3072	3_15
9/6/20	4a	VIA NAVARRE	191	61	40	7	3	1339	13_15
10/5/27	3a	VIA PASSO BARCA	215	60		8	3	1717	2_18
10/5/7	3a	VIA PASSO BARCA	54	30	24	6	2	325	7_12
10/4/5	3b	VIA PASSO BARCA	45	28	21	9	3	405	3_13
15/6/7	3b	VIA PIAVE	71	36	24	5,5	2	388	3_43
1/5/30	1	VIA PONTE VECCHIO	134	59				0	5_106
3/1/74	3a	VIA PONTE VECCHIO	397	94	4	8,5	3	3376	19_71
3/1/76	3a	VIA PONTE VECCHIO	345	96	20	7	3	2414	34_74
3/1/75	3a	VIA PONTE VECCHIO	250	67		7	2	1747	35_74
7/62	1	VIA ROSOLEN	67	33		5	1	335	31_87
7/63	1	VIA ROSOLEN	342	86		15		5137	32_87
7/64	3b	VIA ROSOLEN	210	60	1	6	2	1257	34_87
7/59	1	VIA ROSOLEN	21	18		25		533	28_87
3/1/81	3a	VIA ROSSINI	313	86		7	2	2192	22_71
11/1/4	3a	VIA SABBIONI	392	105		9	3	3532	4_19
11/4/9	3a	VIA SABBIONI	320	85	10	9	3	2881	14a_22
11/4/13	2	VIA SABBIONI	82	37		6	2	494	18a_22
11/4/8	3b	VIA SABBIONI	249	72	22	9	3	2237	13a_22
3/5/26	3a	VIA SAN DANIELE	381	126	53	7	2	2668	26_75
3/5/25	3a	VIA SAN DANIELE	187	59		3	1	560	28_75
3/5/23	3b	VIA SAN DANIELE	283	77		6	2	1696	30_75
3/5/55	3a	VIA SAN DANIELE	239	70	34	9	3	2153	7_80
3/5/52	3a	VIA SAN DANIELE	165	52	30	9	3	1485	4_80
9/2/24	3a	VIA SAN DANIELE	156	59	52	8	3	1247	37_7
9/4/19	3a	VIA SAN DANIELE	697	139	6-8	9	3	6269	29_8
3/5/53	3b	VIA SAN DANIELE	165	53	30	9	3	1484	5_80
3/5/15	3a	VIA SAN DANIELE	344	101	49	8	3	2749	36_75
21/2	3b	VIA SAN DANIELE	226	81	55	6	2	1358	10_78
3/5/13	3b	VIA SAN DANIELE	218	73	67-68	5,5	2	1199	33_77
3/5/18	3a	VIA SAN DANIELE	232	77	50	9	3	2091	34_75
21/8	2	VIA SAN DANIELE	26	20		3	1	78	14_78
21/9	1	VIA SAN DANIELE	29	22				0	15_78
17/1	1	VIA SAN GIUSEPPE	192	58		5	1	960	24_70
3/7/107	3a	VIA SAN GIUSEPPE	184	62	34	9	3	1654	36_85
3/7/120	3a	VIA SAN GIUSEPPE	279	91	29	7	2	1952	22_93
3/7/138	3b	VIA SAN GIUSEPPE	164	61		9	3	1476	29_93
3/7/121	3b	VIA SAN GIUSEPPE	357	90	14	9	3	3208	23_93
3/5/34	3a	VIA SAN LUCA	186	59		8	2	1491	18_75

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

8/8/10	3b	VIA SAN LUCA	241	68	12	10	3	2409	28_9
8/8/3	3b	VIA SAN LUCA	128	45	14	10	3	1285	30_9
3/5/67	3a	VIA SAN LUCA	267	78	40	8	3	2133	19_80
3/5/65	3a	VIA SAN LUCA	199	67		7,5	2	1492	17_80
3/5/62	3a	VIA SAN LUCA	127	47		8	3	1014	15_80
3/5/61	3a	VIA SAN LUCA	158	60	64	8	3	1267	13_80
3/5/39	4a	VIA SAN LUCA	223	81	36	6	2	1335	12_75
8/8/2	3b	VIA SAN LUCA	169	52	12	7	2	1185	22_9
3/2/23	3a	VIA SAN SALVATORE	352	96	17-19-21	9	3	3169	16_74
3/2/27	3a	VIA SAN SALVATORE	185	59	25	9	3	1663	51_76
3/2/24	3a	VIA SAN SALVATORE	132	47		5	2	660	49_76
3/2/25	3a	VIA SAN SALVATORE	214	69	17	9	3	1925	50_76
3/2/28	3a	VIA SAN SALVATORE	297	74	18	6	2	1780	17_74
3/2/29	3a	VIA SAN SALVATORE	281	76		8	3	2250	52_76
3/2/26	3a	VIA SAN SALVATORE	296	72	23	8,5	3	2512	18_74
4/6/1	1	VIA SAN SALVATORE	358	85		10	1	3575	1_53
4/6/3	3a	VIA SAN SALVATORE	242	90	9	4	1	967	3_53
4/6/4	3a	VIA SAN SALVATORE	310	74	9	9	3	2792	4_53
14/5/69	3a	VIA SECONDARIA STAZIONE	118	44	16-18	10	3	1179	15_46
4/5/21	3a	VIA SOTTOCRODA	127	53	3-5	9	3	1143	20_104
3/4/71	3a	VIA SOTTOCRODA	218	61	31	8,5	3	1850	14_94
3/4/72	3b	VIA SOTTOCRODA	83	38		7,5	2	626	16_94
3/4/74	3a	VIA SOTTOCRODA	419	105	50	9	3	3771	20_94
3/4/73	3a	VIA SOTTOCRODA	389	108	19-21	9	3	3504	17_94
3/4/86	3a	VIA SOTTOCRODA	230	73		9	3	2066	1_96
3/4/87	3a	VIA SOTTOCRODA	350	106		6	2	2101	2_96
3/4/77	3a	VIA SOTTOCRODA	265	78	36	6	2	1589	26_94
3/1/53	3a	VIA SOTTOCRODA	407	101	18	7	3	2848	7_73
3/4/78	3a	VIA SOTTOCRODA	301	86	24	9	3	2712	29_94
3/4/83	3a	VIA SOTTOCRODA	351	89	40	9	3	3160	35_94
3/4/84	3a	VIA SOTTOCRODA	294	93	42	7	2,5	2055	37_94
3/4/79	3a	VIA SOTTOCRODA	127	46		6	2	761	30_94
3/4/81	1	VIA SOTTOCRODA	29	22		8	3	234	32_94
3/4/80	3a	VIA SOTTOCRODA	22	19		8	2	172	31_94
3/4/82	2	VIA SOTTOCRODA	160	53	30	8	3	1283	33_94
3/1/47	3b	VIA SOTTOCRODA	297	93	12	7	3	2082	14_73
3/1/49	3a	VIA SOTTOCRODA	178	54	13	8	2	1427	2_71
7/51	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	187	59	36-38	9	3	1680	19_87
3/4/15	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	292	86	60	9	3	2630	17_89
3/4/13	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	392	91		8	3	3138	12_89
3/4/4	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	338	85	12	8	3	2701	6_90
3/4/7	2	VIA STRADA DI COLLALTO	278	82	78	9	3	2506	6_89
3/4/6	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	140	48	74	9	3	1257	5_89
3/4/8	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	364	99		9	3	3275	9_89
3/4/12	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	277	78	30	6	2	1662	11_89
3/5/69	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	166	63	90	8	3	1328	23_80

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

3/5/68	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	290	78		9	3	2606	20_80
3/5/71	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	248	74	84	9	3	2232	25_80
3/5/72	3a	VIA STRADA DI COLLALTO	80	37		6	2	480	26_80
3/3/26	3a	VIA STRADONELLI	596	130	11-11/a-13	9	3	5360	23_68
3/3/24	4a	VIA STRADONELLI	377	100	6-4a-4	9	3	3390	12_77
3/3/19	3a	VIA STRADONELLI	251	79	3-5	9	3	2259	9_77
3/3/16	3a	VIA STRADONELLI	338	89	2	9	3	3042	6_77
3/3/15	3b	VIA STRADONELLI	52	29		6	2	312	17_68
3/3/13	3a	VIA STRADONELLI	263	77	1	9	3	2371	5_77
3/3/12	3a	VIA STRADONELLI	195	58		6	2	1171	15_68
3/3/18	1	VIA STRADONELLI	8	12		3	1	24	8_77
14/1/1	3a	VIA TEMPIO VOTIVO	223	68	1	6,5	2	1447	8_35
3/5/7	3a	VIA TOMBOLA	447	100	7	9	3	4022	31_77
3/5/6	3a	VIA TOMBOLA	232	64	3	9	3	2086	4_78
3/5/4	3a	VIA TOMBOLA	268	74	1	9	3	2410	5_78
3/5/5	3b	VIA TOMBOLA	121	45	1/a	6	2	726	3_78
3/5/2	3a	VIA TOMBOLA	78	42	25	6	2	471	30_77
3/5/1	3a	VIA TOMBOLA	71	35	25	8	3	571	6_74
3/4/58	3b	VIA TOURNICHE'	319	106	14	6	2	1914	27_91
3/4/56	3a	VIA TOURNICHE'	345	100		9	3	3104	23_91
3/4/55	3a	VIA TOURNICHE'	129	51		6	2	775	22_91
7/35	3a	VIA TOURNICHE'	199	58		8	2	1594	33_86
7/37	1	VIA TOURNICHE'	198	60	3-5	9	3	1780	41_86
18/10	3b	VIA VAL LONGA	315	80	5	8	3	2516	28_70
3/1/27	3b	VIA VAL LONGA	185	63	10	5,5	2	1019	27_73
3/1/25	3a	VIA VAL LONGA	338	95	44	9	3	3042	28_63
3/1/24	3b	VIA VAL LONGA	238	76	12	7	3	1664	29_73
3/1/23	3b	VIA VAL LONGA	107	42		6	2	639	27_63
3/1/20	3a	VIA VAL LONGA	250	70	15	7	3	1749	34_73
3/1/16	3a	VIA VAL LONGA	224	72		7	2	1568	25_63
3/1/17	3b	VIA VAL LONGA	158	54	22	7	3	1105	36_73
8/6/6	3a	VIA VECCHIA MERCATELLI	54	31	10	5	2	269	12_6
8/6/11	3a	VIA VECCHIA MERCATELLI	60	32	2/a	5	2	301	17_6
8/5/22	3b	VIA VECCHIA MERCATELLI	203	64	1	5	1	1017	21_5
3/1/83	3a	VIA VIGNA	368	85		9	3	3310	27_98
6/1/38	-	VIA VIGNA	189	62	72	6	2	1136	3_57
8/3/6	3a	VIALE DEGLI ALPINI	115	50	70	6	2	692	33_19
8/3/5	3a	VIALE DEGLI ALPINI	214	63	72	6	2	1281	31_19
8/3/7	3a	VIALE DEGLI ALPINI	145	49	68	9	3	1302	33_19
2/4/18	3b	VICOLO CASONI	132	50	11	6	2	793	19_62
2/4/17	3a	VICOLO CASONI	248	85	5-7-9	6	2	1486	18_62

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

**ALLEGATO B) : VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA – ALL. 1
RELAZIONE ***

1. PREMESSE

Forma oggetto della presente relazione la "**Valutazione di compatibilità idraulica**", così come previsto dalla DGRV n° 3637 del 13/12/02, relativa alla variante generale del PRG del Comune di Susegana.

Vengono quindi di seguito analizzate le variazioni sul sistema idrogeologico indotte **sia dai nuovi interventi** previsti dalla **variante che** da quelli già previsti nel **precedente strumento di pianificazione**, ma **non ancora realizzati**; vengono poi **indicate le soluzioni di massima da prescrivere** agli attuatori delle opere, **affinché tali variazioni risultino appunto "compatibili"** con le caratteristiche idrauliche del sito e dei corsi d'acqua ad esso collegati. **A volte**, peraltro, **tali interventi insistono in aree affette da problematiche idrauliche già con la situazione edificatoria in essere**; vengono in tal caso **indicate soluzioni di massima da adottare** (rimandandone la verifica e i necessari approfondimenti a successivi studi e/o progettazioni specifici sull'argomento), soluzioni che però implicano interventi **su scala ben più vasta** di quella dell'ambito in esame. Spetterà all'Amm.ne Comunale decidere modalità, tempi e priorità di tali interventi.

2. OGGETTO DELLA VARIANTE

La variante generale al Prg riguarda, ai fini della presente valutazione, 45 interventi ritenuti meritevoli di analisi idraulica (riportati in altrettante schede nella presente relazione), sparsi nel territorio del Comune di Susegana, come più avanti dettagliatamente descritti.

Alcuni di tali interventi interessano aree di consistenti dimensioni (> 50.000mq).

3. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE

I dati di seguito riportati sono stati desunti in sito e da documentazione tecnica esistente, in particolare dallo studio finalizzato alla difesa delle risorse ambientali e alla tutela idrogeologica del territorio del Comune di Susegana, redatto nel 1993, nonché dalla relazione geologica allegata alla variante generale al P.R.G. del 1999.

Il territorio del Comune di Susegana si estende su di un'area piuttosto irregolare, posta in direzione nord-ovest /sud-est, lambita per un lato dal fiume Piave e costituita da colline pedemontane di età cenozoica degradanti verso la prima fascia dell'alta pianura trevigiana. Dal punto di vista morfologico infatti il territorio si può suddividere in due parti nettamente distinte: la zona a nord-ovest e centrale, caratterizzata dalla tipica successione articolata di creste e dorsali separate da depressioni vallive con fianchi molto acclivi ed incisioni profonde, e la zona sud-est conformata a raccordo di tipo pedecollinare ed a pianura alluvionale di andamento regolare e suborizzontale.

Anche dal punto di vista altimetrico il territorio comunale è molto variegato: esso si estende infatti tra la quota massima di 262 m s.l.m. a nord-est presso il "Colle di Guardia" e la quota minima di circa 58 m s.l.m. al limite sud dell'area di pianura alluvionale.

Dal punto di vista geolitologico la zona collinare è largamente costituita, già in affioramento superficiale e fino a notevoli profondità, da rocce di età terziaria (Miocene superiore) che possono normalmente essere schematizzate come successioni di strati conglomerato-arenacei, molto resistenti agli agenti atmosferici, e di strati argilloso-sabbiosi, meno resistenti alle azioni erosive e alla degradazione. Questa configurazione litologica determina chiaramente la morfologia collinare in quanto, per erosione selettiva, si sono formate scarpate e pareti subverticali in corrispondenza dei conglomerati e ripiani a debole pendenza, sedi molto spesso di dissesti superficiali per azione delle acque scolanti, in corrispondenza delle formazioni più tenere e meno permeabili.

Va sottolineato che le stratificazioni conglomeratiche costituiscono nel territorio collinare una diffusa serie di creste e costoni soggetti storicamente (ad es. in località "Le Crode" o "Costa Salera") a fenomeni limitati di crollo e, in presenza di marcata fessurazione, al fenomeno carsico (zona di "Costa Buona", "Val del Lovo" e "Monte Cucco") con creazione di modeste falde acquifere.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Nella zona pedecollinare e pianeggiante del territorio comunale le stratificazioni mioceniche citate sono invece ricoperte da una successione di depositi quaternari che si sono sedimentati dal periodo fluvioglaciale ad oggi; in particolare si devono rilevare:

- i depositi fluvioglaciali ed alluvionali del grande conoide antico del Piave, che si estendono praticamente nell'intera fascia compresa tra la base delle colline e l'attuale corso del fiume Piave, costituiti, per spessori anche superiori ai 50 metri, da ghiaie e sabbie con ciottoli, eventualmente ricoperte da terreni argilloso-sabbiosi di apporto locale; la tipologia dei depositi sedimentari giustifica la giacitura pressoché sub-orizzontale delle aree, le buone caratteristiche geotecniche e la loro stabilità generale, a parte alcune zone ove, a causa del deflusso difficoltoso delle acque meteoriche, si verificano temporanei fenomeni esondativi;
- i depositi fluvioglaciali del Riss conformati a terrazzi costituiti in terreno argilloso bruno-rossastro inglobante ghiaie e ciottoli silicei, generalmente di bassa permeabilità e mediocri caratteristiche geotecniche, che si estendono, a raccordo tra la collina e la pianura alluvionale del Piave, nel tratto tra la località S. Anna, la zona Mina-Colfosco e la valle Carolina;
- i depositi alluvionali pedecollinari e di fondovalle, derivati da processi di erosione delle acque e costituiti da terreni mediocri e poco permeabili prevalentemente di granulometria fine, che interessano il corso dei principali torrenti locali, ma si estendono anche in pianura nel tratto compreso tra il centro storico di Susegana e la zona industriale;
- le alluvioni recenti presso l'attuale letto allargato del Piave costituite da ghiaie e sabbia a matrice grossolana;
- i conii detritici e le coltri colluviali diffusi soprattutto lungo i fianchi delle colline e che, derivando da varie possibili degradazioni delle formazioni rocciose soprastanti, possono costituire strati di granulometria e permeabilità molto variabile.

La rete idrografica superficiale è fortemente condizionata dalla morfologia complessa del territorio ed ha inciso profondamente la zona collinare, soprattutto all'interno dei bacini degli affluenti del torrente Crevada: tutti i corsi d'acqua che scendono da tali aree hanno comunque regime torrentizio con lunghi periodi di magra e piene improvvise in corrispondenza di precipitazioni intense.

Generalmente nella parte alta del bacino i corsi d'acqua esplicano la citata azione di erosione selettiva sulle stratificazioni rocciose più o meno compatte, mentre nei tratti a valle, con minori pendenze, scorrono tra i propri depositi alluvionali mantenendo comunque una certa capacità erosiva sia di fondo che sui fianchi.

I corsi d'acqua a maggiore sviluppo nell'area collinare hanno direzione prevalente nord-ovest/sud-est (ad es. rio Camoi, rio Bianco, torrente Ruio, rio Val Carolina), come pure la valle del torrente Crevada e quella del fiume Piave: fanno eccezione i corsi d'acqua del versante direttamente degradante verso il Piave in direzione nord-est/sud-ovest (ad es. rio della Mina, rio del Mineo) e, nella zona Nord, il bacino del torrente Lierza - Soligo che, essendo alimentato da una serie di affluenti derivati da valli laterali in continua erosione, assume un aspetto dendritico.

Nella zona pianeggiante del territorio comunale poi, i principali corsi d'acqua sono arginati e spesso pensili rispetto al piano campagna attiguo.

Dal punto di vista strettamente idrografico, il territorio comunale può essere suddiviso complessivamente in due bacini di riferimento:

- il bacino scolante in sinistra del fiume Piave, nel quale sono presenti in particolare il sistema Lierza - Soligo, vari torrenti discendenti dalla citata fascia collinare tra Mina e Col fosco e, più a Sud, il Ruio Boscaroli;
- il bacino scolante nel sistema Monticano - Livenza, che comprende, in particolare, il torrente Crevada, situato al limite nord-est del territorio comunale e a cui confluisce, direttamente o tramite l'affluente Ruio, gran parte della rete idrografica collinare; all'interno del bacino, nella zona più a sud, va ricordato anche il canale Piavesella, di derivazione dal Castelletto - Nervesa (canale artificiale con scopi irrigui ed idroelettrici), che termina, oltre i confini comunali, direttamente nel Monticano.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Come caso particolare rispetto alla suddivisione idrografica proposta, va citata l'antichissima Roggia Tron, anch'essa di derivazione artificiale dal Ruio Boscariol, per usi irrigui, e confluyente, in Comune di S. Polo di Piave, nel bacino del fiume Lia.

Tra i bacini idrografici secondari di rilievo, va evidenziato quello del torrente Ruio e dell'affluente principale torrente Alberello: il corso primario incide la collina di Susegana con azione erosiva ed attraversa il centro storico fino alla confluenza con il Crevada, dando luogo in alcune circostanze a fenomeni esondativi, come più avanti descritto. Il torrente Crevada viene, in generale, anche alimentato dalle acque emergenti al contatto tra conglomerati e formazioni più tenere e nella parte inferiore del corso alimenta a sua volta una consistente falda freatica presente a pochi metri di profondità dal piano campagna.

Si segnalano altri fenomeni esondativi in particolare nel corso pianeggiante del ruio della Madonna (zona di Mina) e del rio Boscariol (tra Susegana e Colfosco).

In definitiva però le tracimazioni più frequenti non sono dovute ai principali corsi d'acqua ma si verificano localmente in aree fortemente urbanizzate per impermeabilizzazione di grandi superfici: è il caso soprattutto dell'area artigianale e industriale di Susegana, della zona di via Barca e della lottizzazione Bardini.

Se la parte collinare e pedecollinare del territorio, vista la tipologia dei terreni che ha favorito la diffusione di scoli ed incisioni, è interessata da una fitta rete idrografica superficiale, nella zona pianeggiante e alle pendici dei rilievi, per la presenza del substrato ghiaioso e quindi per l'abbondante dispersione nel sottosuolo, tale rete di dirada nettamente: in queste aree, data la natura del terreno, è presente una rete capillare di canali artificiali, a scopo irriguo, gestita dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave di Codognè.

Tra queste opere vanno sottolineate, pur se artificiali, in quanto strettamente connesse, sia per natura che per funzionalità, all'attuale sistema di scolo delle acque superficiali, le seguenti:

- il canale Castelletto – Nervesa proveniente dallo scarico della Centrale Enel di Cappella Maggiore, e che, dopo gran parte del percorso in galleria, sbocca a cielo aperto proprio presso l'abitato di Colfosco prima di sottopassare l'alveo del fiume Piave;
- le due grandi derivazioni irrigue proprio dal canale di cui sopra, l'una in località Crevada (secondario Crevada), l'altra a Colfosco, attraverso il Canale Piavesella;
- la citata derivazione della Roggia Tron.

Se la rete idrografica superficiale ricade, per gran parte, nel bacino del Livenza e solo una limitata zona confluisce nel fiume Piave, la falda freatica è invece quasi totalmente alimentata da quest'ultimo.

Anche dal punto di vista idrogeologico infatti il territorio comunale va distinto tra zona collinare, con acquiferi di estensione e produttività limitata (fa eccezione la citata falda lungo il corso del torrente Crevada che garantisce il costante emungimento dei pozzi a servizio di parte degli acquedotti comunali di Susegana e di S. Pietro di Feletto), e la zona di pianura con falda freatica indifferenziata che ha origine dal vasto conoide alluvionale del Piave.

Gli acquiferi collinari, visti i ridotti spessori delle formazioni conglomeratiche, danno origine a oltre 100 sorgenti diffuse cosiddette "di strato" oppure "carsiche", ma quasi sempre di scarsa portata e non perenni.

L'acquifero freatico, all'interno del complesso ghiaioso-sabbioso di pianura, ha una potenza superiore a 40 metri: la superficie isofreatica si deprime con gradualità procedendo dalla zona adiacente al Piave, in cui ha profondità di circa 20 metri dal p.c., verso l'abitato di Susegana (con profondità di circa 25 metri dal p.c. nella zona industriale) e verso S. Lucia di Piave.

Vista la considerevole profondità del livello freatico, l'esecuzione di eventuali pozzi perdenti, realizzati per profondità di circa 5 – 6 metri come di seguito specificato nelle prescrizioni alle opere di smaltimento delle acque meteoriche, permettono di evitare una dispersione, perlomeno diretta, in falda.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Va ricordato comunque il massiccio utilizzo per scopi idropotabili di tale acquifero già nelle zone in vicinanza al corso del Piave, sottolineato, in particolare, dalla presenza di pozzi freatici a Ponte della Priula ed in località Mina dai quali si alimenta l'acquedotto comunale di Susegana e, in passato, anche quello di S. Lucia di Piave.

4. PROBLEMATICHE IDRAULICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

Nella parte collinare del territorio comunale non si evidenziano problematiche idrauliche particolarmente rilevanti, data la tipologia dei terreni e il conseguente assetto morfologico che favorisce un rapido smaltimento delle portate meteoriche: ciò tuttavia influenza decisamente la situazione nelle aree pianeggianti subito a valle dove, proprio per la già evidenziata mancanza di una fitta rete idrografica o per l'insufficienza dimensionale di quella esistente, si creano spesso problemi di sofferenza idraulica.

In generale gli aspetti da tenere in maggior considerazione per le successive analisi idrauliche sono:

- 1) la forte pendenza con rapido ruscellamento delle acque meteoriche, in presenza di sottodimensionamento (o inesistenza) dei collettori sia naturali che artificiali a valle; nella fascia di transizione tra collina e pianura infatti (specie tra gli abitati di Colfosco e Susegana), la rete idrografica minore e non affluente (almeno direttamente) nei citati pochi corsi d'acqua più significativi, confluisce quasi sempre in fossati di pertinenza stradale, tubazioni insufficienti o, addirittura, direttamente in campagna; provocando, in caso di elevate precipitazioni, allagamenti;
- 2) il limite strutturale dei grandi ricettori (Crevada, Monticano, Livenza) e quindi necessità di laminazione delle portate di piena;
- 3) la presenza, a valle delle pendici collinari, di aree di ricarica degli acquiferi, utilizzati anche per scopi idropotabili pubblici e privati, sia nel territorio comunale (in particolare pozzi acquedotto a Ponte della Priula, in località Mina e Crevada), che a valle (pozzi acquedotto a S. Lucia di Piave e S. Maria di Piave i più vicini, per protrarsi verso i grandi centri di emungimento di San Polo di Piave e Ormelle); negli interventi proposti e nell'uso del territorio in genere è necessario garantire la protezione di tale importante risorsa; purtroppo, tranne che per parte dell'abitato di Susegana, sono assenti nel resto del territorio reti di fognatura, sia nere, che per le acque meteoriche e frequente è il caso di collettori di acque superficiali che si riducono verso valle, fino a scomparire; in entrambi i casi la destinazione delle acque è il sottosuolo; d'altro canto, mancando appunto significativa e fitta rete superficiale, in frequenti casi viene individuato come unico sistema di smaltimento delle acque meteoriche quello di pozzi perdenti o altre opere comunque drenanti (fossati, ecc.); considerato quanto sopra esposto, si ritiene doveroso sottolineare come **tali opere debbano essere conformi alla normativa vigente (DLgs 152/99, ecc.) e sottoposte a periodico controllo.**

Ciò premesso, si analizzano le più significative problematiche presenti nel territorio del Comune di Susegana. Nell'allegato 3 – corografia 1:10.000 – vengono indicate, fra l'altro, aree soggette ad esondazione, con la distinzione fra quelle riscontrate recentemente e quelle indicate nello studio geologico allegato al PRG vigente; alcune di queste sono state parzialmente ridotte in seguito a lavori di sistemazione idraulica. Si prospettano anche soluzioni di massima da adottare, pur sempre nei limiti e nelle finalità della presente valutazione e quindi rimandandone la verifica e i necessari approfondimenti a successivi studi e/o progettazioni specifici sull'argomento.

4a) Aree a sud-ovest di Colfosco

Le maggiori problematiche in tale zona derivano, come riportato al precedente punto 1) del presente capitolo, dalle acque meteoriche derivanti dal versante collinare, che non trovano adeguati collettori e punti sfogo a valle; in particolare quanto proviene da parte del versante collinare a nord dell'abitato di Colfosco si riversa (partendo da ovest):

- su parte di viale degli Alpini, allagandola;
- sul canale Castelletto-Nervesa, dopo averne oltrepassato la sponda;
- su una tubazione DN 100/120 cm presente in via F. Baracca, che, per insufficienza dimensionale, può andare in pressione e, come accaduto recentemente, sollevare chiusini e addirittura la pavimentazione stradale, con

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

le immaginabili conseguenze; la portata di tale condotta ingenera problematiche anche nel tratto di valle, dove sfocia in un canale a cielo aperto, recentemente risagomato, con arginature che, anche se modeste, non permettono la raccolta degli scoli circostanti; anche in tale tratto, la cospicua portata esondando dall'alveo ha ingenerato allagamenti; parziale soluzione è stata ottenuta con la citata recente risagomatura, che però non permette lo scolo delle aree adiacenti. Il suddetto canale sfocia poi in golena del fiume Piave, tramite chiavica sulle adiacenti arginature; quindi, nel caso, pur remoto, di chiusura della chiavica, l'acqua rincolla a monte.

Anche se può apparire ovvia, la soluzione a tali problematiche consiste nell'adeguamento e/o nuova realizzazione di rete per le acque bianche.

4b) Aree a sud di Colfosco

Anche in questo caso, come al punto precedente, le acque meteoriche derivanti dal versante collinare, non trovano adeguati collettori e recapiti a valle; punti critici sono;

- in generale l'insufficienza del fosso di guardia di via Barca (S.P. n. 138), con conseguenti esondazioni lungo la stessa via;
- in particolare la prosecuzione del fossato presso via Navarre, recentemente risagomato in un breve tratto a monte di via Barca; tale fosso, immessosi, dopo il percorso collinare, nella suddetta via, la abbandona dopo qualche decina di metri ad est, indirizzandosi a sud-est in aperta campagna, per terminare nei pressi del canale Piavesella (in questo tratto arginato) senza possibilità concreta di sbocco; da questo punto le acque, allagando campagna e case rurali, giungono sempre al Piavesella, ma a valle di una centralina idroelettrica e quindi dove il relativo salto permette l'afflusso, con due percorsi: l'uno lungo via Sabbioni prima e via Maglio poi, l'altro tramite un piccolo controfosso del Piavesella.

La portata proveniente da monte quindi non viene adeguatamente smaltita, causando allagamenti in prossimità delle vie Barca, Sabbioni e Maglio.

Una soluzione a tali problematiche può essere la ricalibratura dei collettori esistenti e l'esecuzione di un nuovo tratto lungo le vie Sabbioni e Maglio, con scarico nel Piavesella a valle del citato salto della centralina idroelettrica. Ciò previa verifica dell'idoneità ed adeguamento dell'alveo del Piavesella nel tratto vallivo, che non sempre è sufficiente, come espresso al punto successivo.

4c) Aree contermini al canale Piavesella ed al Ruio Boscarior

Il canale Piavesella ha, almeno nel primo tratto, funzione di vettoriare acque ad uso irriguo ed idroelettrico, che derivano dal canale artificiale Castelletto-Nervesa in località Colfosco. Non ha quindi in tale tratto funzione di recapito scoli. Più a valle, invece, dove le eventuali arginature lo permettono, assume anche valenza drenante.

Il ruio Boscarior riceve gli scoli delle aree poste a nord di via Barca e li conduce al Piave; nel suo tratto finale (da prima dell'attraversamento della S.P. n. 34 all'argine del Piave) è intubato.

I due canali si intersecano poco a monte dell'abitato di Ponte della Priula, dove entrambi sono arginati. L'insufficienza degli alvei provoca, sia in prossimità di tale incrocio, che in quella dell'imbocco nella parte intubata del ruio Boscarior, esondazioni, che arrivano ad interessare anche le prime abitazioni a nord di Ponte della Priula.

Anche in questo caso la soluzione più ovvia appare quella di ricalibrare gli alvei.

4d) Abitato di Ponte della Priula

Tale centro abitato, probabilmente sia per la rapida espansione urbanistica avvenuta in passato, sia per la facilità (in origine) dello smaltimento nel sottosuolo, non ha, tranne pochi tratti, rete fognaria per acque nere, né per quelle

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

meteoriche. La conseguenza sono problemi di scolo in alcune aree; la soluzione sarebbe la costruzione di detta rete (esiste un progetto preliminare), anche per le motivazioni espresse al punto 3) del presente capitolo, in merito alla protezione della zona di ricarica degli acquiferi.

4e) Abitato di Susegana e zona industriale

Tale zona risente delle problematiche esposte ai punti 1) e 2) del presente capitolo. Gli afflussi provenienti infatti dalle pendici collinari pervengono:

- direttamente sulle sedi stradali, allagandole (come ad esempio nelle vie Morgante, della Chiesa, dei Colli, ecc.);
- in fossati, quasi sempre insufficienti, poi tombinati a valle.

In merito a questo secondo caso, si evidenzia che complessa è la rete delle acque meteoriche a servizio di tale area e che esistono soluzioni progettuali solo in minima parte realizzate. Sostanzialmente, l'acqua proveniente da nord confluisce in una serie di tubazioni perpendicolari alla S.S. Pontebbana che confluiscono in una condotta DN 120 cm (DN 100 cm nell'ultimo tratto verso Conegliano) posta sul lato nord del sedime di quest'ultima; in particolare (le condotte principali, partendo da ovest) sono:

- da via Papa Luciani e da via Matteotti, con recapito, intersecata quella della Pontebbana, nel torrente Ruio; la condotta di via Matteotti riceve consistente parte del sovrastante territorio collinare e, a causa del suo inadeguato diametro (80/100cm), è soggetta a regime di pressione, con innalzamento dei chiusini ed allagamenti nelle aree vicine;
- da via Barriera fino a via Vecchia Trevigiana, con confluenza finale nel fossato di viale Caduti sul Lavoro, affluente del torrente Ruio;
- fra queste due condotte vi è un fossato sempre perpendicolare alla Pontebbana, tombinato nel tratto a monte fino a via dei Colli e a cielo aperto a valle, con recapito anch'esso nel suddetto fossato di viale Caduti sul Lavoro; anche in questi casi l'insufficienza delle sezioni provoca allagamenti diffusi (via dei Colli, ecc.);
- vi sono infine due collettori tombinati in fregio al torrente Crevada nell'area delle Industrie Zanussi.

E' da precisare che, oltre alle insufficienze di tale rete secondaria, anche il Ruio ed il Crevada raggiungono livelli prossimi alle sommità arginali, che se da un lato fanno temere sulla possibile non tenuta del sistema idrografico principale, dall'altro impediscono l'afflusso e generano rincolli e tracimazioni in quello secondario.

Anche in questo caso la soluzione va ricercata in interventi ad ampia scala, dalla revisione della rete delle acque bianche (esiste un progetto in tal senso, a firma dell'ing. Giorgio Nardi), alla ricalibratura dei corsi d'acqua principali.

4f) Aree a sud e a sud-ovest dell'abitato di Susegana - Lottizzazione Bardini

Un tempo nelle zone di pianura oggetto della presente indagine, poche erano le problematiche legate allo smaltimento di surplus idrico (semmai c'era il problema contrario, della mancanza d'acqua); ciò era dovuto a:

- terreno fortemente drenante,
- più fitta rete di fossati (e siepi),
- poche superfici urbanizzate e quindi impermeabili.

Solo la prima di tali condizioni permane tutt'oggi: La rete idrografica ha infatti avuto una sensibile riduzione con l'estendersi delle monoculture intensive, e un ulteriore calo all'aumentare delle aree urbane, con interramenti e tombinamenti dei fossati.

Anche per l'area in esame, ove esiste una lottizzazione denominata "Bardini", posta a sud dell'abitato di Susegana e confinata dal rilevato ferroviario che la separa dal Comune di Santa Lucia, ha subito gli stessi processi di degrado idraulico. Un fossato di discrete dimensioni, che la attraversava (Torsa), esiste ora solo catastalmente. Il fosso Caglieron

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

proveniente da nord-est subisce progressive diminuzioni delle dimensioni dell'alveo nel tratto iniziale a cielo aperto e termina nella lottizzazione tombinato in condotte di modesto diametro; un tempo oltrepassava il rilevato ferroviario mentre oggi vi muore contro. Il fossato di via Fornace Vecchia, anch'esso dopo l'ultimo tratto in tubazione DN 100 cm, termina improvvisamente contro le prime edificazioni della lottizzazione. Le conseguenze sono immaginabili; allagamenti di sedi stradali ed aree private.

Per ricevere le acque senza sbocco sono stati realizzati tratti di fossati drenanti; ma il permanere di situazioni di sofferenza indica l'insufficienza di tali opere, e/o il loro non collegamento con le aree in crisi. Anche in questo caso necessita il ripristino degli antichi fossati (o canali alternativi) con idonei recapiti.

4g) Aree in fregio al torrente Crevada

Alcune aree in fregio a tale torrente sono soggette ad esondazioni in caso di piena; sono stati fatti lavori di espurgo, che però non risolvono in maniera radicale il problema.

A fronte degli interventi di Piano e delle valutazioni di compatibilità per essi previste dalla vigente normativa, nonché delle problematiche esposte, alla fine della presente relazione verranno quindi fornite delle:

- **prescrizioni affinché gli interventi previsti nella nuova pianificazione non comportino sensibili aggravii dal punto di vista idraulico nel territorio;**
- **indicazioni di massima all'Amministrazione Comunale per la risoluzione delle problematiche già esistenti per le aree coinvolte direttamente o indirettamente dai citati interventi**

5. VARIAZIONI IDRAULICHE INDOTTE DAGLI INTERVENTI

Viene appresso determinata la portata di competenza dell'area in esame. Il metodo adottato è quello proposto dal De Martino per invasi inferiori ai 30 ettari, in quanto è possibile, tramite il coefficiente Ψ (vedi formule successive) tenere in debito conto anche le variazioni di deflusso e di capacità di invaso.

Per i dati pluviometrici è stato contattato il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave di Codognè, competente per questo territorio ed in possesso di serie statistiche significative di misure di precipitazioni piovose.

Con le informazioni ricevute e considerate le caratteristiche dimensionali dell'area di intervento, è stata cautelativamente assunta per l'analisi un'altezza di precipitazione di 30 mm per uno scroscio di 15 minuti, evento critico con tempo di ritorno T_r stimabile in circa 30 anni.

5) L'intensità di pioggia oraria è quindi pari a:

$$j = 30 / 0.25 = 120 \text{ mm/ora}$$
$$\text{pari a } 0,03333 \text{ l/(sec. mq)}$$

La portata viene determinata dalla formula:

$$Q = \Psi \cdot \varphi \cdot S \cdot j_0$$

dove: Ψ è il coefficiente di invaso (vedi De Martino);

φ è il coefficiente di deflusso;

S è la superficie;

$j_0 = j / 3600$ è l'intensità di pioggia.

Vengono di seguito descritte le caratteristiche degli interventi con particolare riferimento alla destinazione delle superfici e quindi con l'individuazione dei relativi coefficienti di deflusso; per le **portate attuali** si assumono per il terreno agricolo il coefficiente di deflusso φ pari a 0,25, e quello di invaso Ψ pari a 0.5.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Per la **situazione di progetto**, il calcolo della portata è stato effettuato suddividendo le aree in oggetto in zone omogenee, alle quali è stato attribuito il rispettivo coefficiente di deflusso in base alla natura delle superfici.

Si è poi determinato il coefficiente di deflusso medio ponderale come:

$$\bar{\varphi} = \frac{\sum_i S_i \cdot \varphi_i}{S}$$

dove φ_i è pari a:

Coperture fabbricati	Strade, piazzali, pavimentazioni private	Pavimentazioni in ghiaio e parcheggi drenanti	Verde
0,9	0,75	0,60	0,30

e, con Ψ assunto cautelativamente uguale ad 0.7 (vedi De Martino).

6. MISURE DA ADOTTARE PER NON AGGRAVARE LA SITUAZIONE IDRAULICA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI VARIANTE

Affinché gli interventi di variante non aggravino la situazione idraulica delle reti idrauliche secondarie e principali, è necessario che la maggior portata, determinata come sopra riportato, venga laminata da opere aventi opportuno volume di invaso.

Con il presente studio si forniscono gli elementi minimi, in termini di volumi di invaso, da prescrivere per tali opere di laminazione, mentre la scelta delle loro tipologie, caratteristiche e ubicazione viene suggerita in questa fase e demandata alla progettazione specifica delle opere di urbanizzazione.

Vista la modestia dei valori in esame, per ogni singola area, che non giustificano studi più precisi, si ritiene che il volume da invasare sia quello derivante dalla differenza tra le portate determinate, in un tempo di 15 minuti e con un coefficiente moltiplicativo di correzione pari a 2.5, per tener conto sia delle approssimazioni del calcolo, ma soprattutto della difficoltà di eseguire, in pratica, con le opere appresso suggerite, una efficiente laminazione del colmo di piena.

Tale volume di invaso si può ottenere:

deprimendo una porzione di terreno nelle aree destinate a verde, con ubicazione, convogliamento e scarico acque e sistemi di laminazione opportuni;

- **aumentando la sezione strettamente necessaria delle tubazioni per le acque bianche e diminuendone la pendenza;**
- **aumentando, tramite risagomatura, la sezione degli attuali fossati di scolo e prevedendone una adeguata per quelli di guardia delle strade di progetto, oppure nelle fasce a confine dei lotti .**

Tali interventi possono essere anche combinati fra di loro.

Si precisa che se le ipotesi sopra esposte non vengono rispettate (corretta ubicazione ed esecuzione degli interventi, ecc.), detto volume di invaso dovrà essere opportunamente rideterminato in fase di progettazione delle opere di urbanizzazione.

6) Inoltre nell' analisi di tutti gli interventi di variante proposti, è opportuno procedere alla seguente distinzione fra i vari casi.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

INTERVENTI DI VARIANTE CHE, DA VALUTAZIONE IMMEDIATA, RISULTANO NON AGGRAVARE LA SITUAZIONE IDRAULICA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE PRECEDENTE (ad esempio aree da residenziali a verde (la nuova situazione è migliorativa); da commerciale a residenziale, con pari superfici coperte, a strade, ecc. (non varia il drenaggio)); per tali interventi la valutazione consisterà in una **breve motivazione** del loro non aggravio della situazione idraulica.

INTERVENTI DI VARIANTE CHE RIGUARDANO AREE DI MODESTE DIMENSIONI.

Per varianti che riguardano modesti incrementi di superfici più o meno impermeabilizzate (ad esempio fino a 200-300 mq di superficie coperta, oltre a pari superfici accessorie pavimentate), il maggior volume d'acqua, rispetto ad esempio a quello relativo ad una precedente destinazione agricola, si può stimare in 10-15 mc per uno scroscio intenso di 15 minuti, con conseguenti incrementi di portata di 11-16 l/s che, salvo appunto casi particolari (ad esempio sofferenza idraulica già in atto, marcato sottodimensionamento dei ricettori, ecc.) non influenzano praticamente la situazione idraulica dell' area.

La citata normativa prevede che per le varianti che non comportano alterazione idraulica alcuna o non significativa (tra le quali le nuove aree di modesta entità), risulta non essere necessaria alcuna valutazione di carattere idraulico.

Si propone che le aree sopra descritte possano rientrare in quelle citate di modesta entità e quindi, anche in questo caso, **brevi note di spiegazione**, eventualmente **integrate da prescrizioni di puntuali verifiche in fase esecutiva** degli interventi, per determinare la presenza appunto di elementi di sofferenza idraulica da risolvere.

ALTRI INTERVENTI : per essi la valutazione di compatibilità idraulica segue **le analisi generali sopra esposte**.

7. INTERVENTI DI PIANO OGGETTO DI VALUTAZIONE E RELATIVE PRESCRIZIONI

7) Si riportano di seguito gli interventi (suddivisi per "schede") valutati con le loro caratteristiche e le prescrizioni da impartire. I calcoli idraulici, le portate relative ad ogni intervento ed i volumi aggiuntivi, rispetto alla situazione attuale, vengono riportati nelle tabelle riassuntive allegate; i riferimenti numerici sono quelli riportati negli elaborati planimetrici e sulle tavole della variante al P.R.G..

Quasi sempre interventi relativi a più Zto sono, nel Piano, accomunati dalla stessa perimetrazione (che coincide con una "scheda"); vengono quindi trattati assieme e le opere idrauliche (scolo, drenaggio, laminazione, ecc.) possono essere previste in comune a gruppi di tali ZTO. A volte, come indicato di volta in volta, anche più perimetrazioni contermini possono avere opere di laminazione comuni.

SCHEDA n. 1

ZTO:

C2.1/C41

L'intervento è relativo ad una nuova Zto situata nella frazione di Collalto e interessa una superficie territoriale di 4.552mq, in un'area posta a breve distanza dal centro storico della frazione e dal Castello, sul lato destro della "Strada di Collalto", che da Barbisano sale verso Collalto; questa porzione si colloca al margine settentrionale di un'area residenziale già edificata.

In particolare, la ZTO prevista è la seguente:

C2.1/C41 – residenziale – per un'estensione appunto di circa 4.552mq, attualmente a prato, senza edificazioni.

L'area è a forte pendenza e lo scolo avviene, per un primo tratto, tramite il fossato di guardia della citata strada, e successivamente lungo il canalone.

Attualmente non vi sono problemi idraulici.

Ciò premesso, si prescrive che:

- **il fosso di guardia della "Strada di Collalto" dovrà essere opportunamente adeguato**

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- **il maggior volume d' acqua derivante dall'intervento (101 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).**

SCHEDA n. 2

ZTO:

C2.1/C42

Tale intervento relativo anch'esso ad una nuova Zto situata nella frazione di Collalto interessa una superficie territoriale di 9.780mq, in un'area posta ad una distanza di circa 350 m dal centro storico della frazione, in Via Zaccaron, strada interna che si imbecca sul lato sinistro della "Strada di Collalto"; questa porzione interessa un'area di versante piuttosto scosceso attualmente caratterizzato dalla presenza di alberi di medio fusto.

La ZTO prevista è la seguente:

C2.1/C42 – residenziale – per un'estensione di circa 8.844mq (la rimanente superficie è relativa alla prospiciente strada bianca), attualmente a bosco, senza edificazioni.

Lo scolo avviene tramite il fossato di guardia della citata strada.

Attualmente non vi sono problemi idraulici.

Ciò premesso, si prescrive che:

- **il fossato di guardia della "Strada di Collalto" dovrà essere opportunamente adeguato**
- **il maggior volume d' acqua derivante dall'intervento (209 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).**

SCHEDA n. 3

ZTO:

C1.4/C25

L' intervento è relativo ad una Zto già presente nel PRG precedente ma non ancora edificata, situata nella frazione di Collalto. Essa interessa una superficie territoriale di 7.321mq, in un'area di versante boscato posta ad una distanza di circa 600 m dal centro storico della frazione, all'incrocio tra le vie Zaccaron e Tourniche.

La ZTO prevista è la seguente:

C2.1/C42 – residenziale – per un'estensione appunto di circa 7.321mq, attualmente a bosco, senza edificazioni.

Lo scolo avviene tramite il fossato di guardia della citata strada.

Attualmente non vi sono problemi idraulici.

Ciò premesso, si prescrive che:

- **il fossato di guardia della "Strada di Collalto" dovrà essere opportunamente adeguato**
- **il maggior volume d' acqua derivante dall'intervento (157 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).**

SCHEDA n. 4

ZTO:

C2.1/842

Fc/F17

Fe/19

L'intervento è relativo ad una nuova Zto situata nella frazione di Colfosco avente estensione territoriale di 9.181mq, in un'area confinante a ovest col centro abitato di Colfosco e a sud con il Cimitero; a est il terreno degrada rapidamente verso valle.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Tutta l'area attualmente è ad uso agricolo, con un solo edificio e relative pertinenze; le ZTO previste sono:

C2.1/842 – residenziale – per un'estensione totale di circa 4.211mq.

Fc/F17 – parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 2.330 mq.

Fe/19 – parcheggio – di 2.102 mq, a servizio anche delle strutture esistenti.

Le acque scolano direttamente lungo il versante collinare, dove dopo esser confluite in un canalone, si riversano nei fossati di via Barca, ingenerando le problematiche citate al cap. 4b) della presente relazione.

Considerate le problematiche idrauliche sopra esposte, si prescrive che:

- **la rete idrica recapito delle opere di previsione (via Barca) dovrà essere opportunamente adeguata, sia per la parte insistente nella suddetta zona, che per quella a valle;**
- **i parcheggi debbano essere, almeno in parte, drenanti.**

Si prescrive infine anche che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (167mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).

SCHEDA n. 5

ZTO:

C2.1/C48

C2.1/C49

C2.1/C51

C2.2/C50

C2.2/C67

C2.2/C68

Fb/F16

Fc/001

Fc/002

Fc/28

Fc/117

Fe/F37

Fe/F38

Nel complesso, la superficie territoriale interessata è di 45.264mq, in un'area compresa nel territorio della frazione di Colfosco confinante a sud con Viale degli Alpini, a est con Via F. Baracca e a nord con il canale artificiale Castelletto-Nervesa, che poco più a monte abbandona il percorso sotterraneo, divenendo a cielo aperto.

Tutta l'area è attualmente ad uso agricolo (prato), senza edificazioni, e le ZTO previste sono:

C2.1/C48, C2.1/C49, C2.1/C51, C2.2/C50, C2.2/C67, C2.2/C68 - residenziali – per un'estensione di circa 23.248 mq.

Fc/28, Fc/001, Fc/002, Fc/117 – parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 8.160 mq.

Fb/F16 – attrezzature di interesse comune - per un'estensione di circa 5.177 mq.

Fe/F37, Fe/F38 – parcheggio - per un'estensione di circa 2.034 mq.

Lo scolo attualmente avviene tramite una condotta di acque bianche presente in viale degli Alpini, che scarica al centro dell'area in esame in un drenaggio sotterraneo; la zona infatti non può scaricare nel Castelletto-Nervesa, in quanto posto a monte e a quota maggiore, né nella condotta DN 100 posta in via F. Baracca, anch'essa più alta, e gravata già di serie problematiche dimensionali, né nel canale Piavesella, che, se pur posto appena a sud, è anch'esso altimetricamente più elevato ed inoltre appena sufficiente per convogliare la portata di competenza irrigua.

Le aree circostanti sono soggette a problematiche di tipo idraulico in occasione di elevate precipitazioni; quanto proviene dal versante collinare a nord si riversa (partendo da ovest):

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- sulla continuazione di viale degli Alpini, perpendicolare a quella di fronte all'area in oggetto, allagandola;
- sul canale Castelletto-Nervesa, dopo averne oltrepassato la sponda;
- sulla tubazione di via F. Baracca, che, per insufficienza dimensionale, può andare in pressione e, come accaduto recentemente, sollevare chiusini e addirittura la pavimentazione stradale, con le immaginabili conseguenze; la portata di tale condotta ingenera problematiche anche nel tratto di valle a cielo aperto, interessando l'area descritta alla scheda n. 10.

L'unica possibilità di scolo, in attesa di un adeguamento radicale della rete delle acque bianche, appare quella già utilizzata (perdente sotterraneo), anche se la natura del terreno non è tra le più idonee a tale scopo.

Considerato quanto sopra esposto, si prescrive che:

- **previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**
- **i parcheggi debbano essere, almeno in parte, drenanti.**

Si prescrive infine anche che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (839 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna. Si fa presente che i volumi destinati a laminazione devono trovare efficace collocazione e quindi, ad esempio non possono essere posti nell'area sita a est dell'intervento (in fregio a via F. Baracca), in quanto altimetricamente più elevata.

Si evidenzia peraltro la criticità della situazione idraulica nell'area circostante e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche.

SCHEDE n. 6 – 7 - 8

Le varianti riportate nelle schede a titolo sono previste in aree adiacenti, e accomunate dalle stesse problematiche di scolo; pertanto le soluzioni di laminazione possono, previo accordo tra i lottizzanti, essere realizzate congiuntamente; nelle prescrizioni vengono comunque indicati i volumi da laminare separati per ciascuna scheda.

ZTO:

Scheda 6

C2.1/C52

C2.1/718

Fe/F36

C2.1/C53

Fb/F08

Fc/F08

C2.1/C66

Scheda 7

C2.1/C54

C2.1/C55

Fc/F13

Fc/F14

Fc/F15

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Fe/F52

Scheda 8

C2.1/C63

Fc/F16

VP/V05

La superficie territoriale interessata dagli interventi relativi complessivamente alle tre schede è di 105.419 mq, in un'area confinante a nord e ad est con via Navarre (sita appena a valle del canale artificiale Castelletto –Nervesa), ad ovest e a sud col centro abitato di Colfosco.

Attualmente tale area è tutta ad uso agricolo.

In particolare, le ZTO previste sono:

Scheda 6

C2.1/C52, C2.1/718, C2.1/C53, C2.1/C66 – residenziali – per un'estensione totale di circa 21.796 mq;

Fe/F36 - parcheggio – di 3.282 mq.

Fb/F08 e Fc/F08 – interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 7.204 mq.

Scheda 7

C2.1/C54, C2.1/C55 – residenziali – per un'estensione totale di circa 24.392 mq;

Fc/F13, Fc/F14, Fc/F15 – parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 24.362 mq.

Fe/F52 - parcheggio – di 823 mq.

Scheda 8

C2.1/C63 – residenziale – per un'estensione di circa 10.949 mq;

Fc/F16 – parco, gioco e sport – per un'estensione di circa 4.745 mq.

VP/V05 – verde privato vincolato - per un'estensione di circa 3.664 mq, (sul lotto insiste un edificio e relative pertinenze).

Lo scolo delle acque avviene verso sud-est. Non vi sono nell'area significativi corpi idrici ricettori di tali acque di scolo; infatti, l'unico collettore presente è il fossato, recentemente risagomato, in fregio a Via Navarre, al margine sud-est dell'area, che, per posizione altimetrica, riesce a raccogliere solo le acque delle aree poste nella sua sinistra idrografica e, solo poco prima dell'immissione nel fosso in fregio a via Barca, raccoglie anche il resto degli scoli. Dopo qualche decina di metri ad est, abbandona il percorso lungo via Barca, indirizzandosi a sud-est in aperta campagna, per terminare nei pressi del canale Piavesella (in questo tratto arginato) senza possibilità concreta di sbocco, se non attraverso percorsi con sezioni assai esigue (tombotti DN 40cm, ecc.).

La portata proveniente da monte quindi non viene adeguatamente smaltita, causando allagamenti in prossimità delle vie Barca, Sabbioni e Maglio, come descritto nel capitolo 4 – punti b) e c).

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto che il recapito rimane invariato, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche a valle, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Considerato quanto sopra esposto, si prescrive che i maggiori volumi d'acqua derivanti dagli interventi di cui alle schede:

- n. 6 (800 mc),
- n. 7 (776 mc),
- n. 8 (319 mc),

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

siano laminati nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna. **Si fa presente che i volumi destinati a laminazione devono trovare efficace collocazione e quindi, almeno in buona parte, nelle aree più basse.** Si prescrive inoltre che i parcheggi debbano essere, almeno in parte, drenanti.

Si ribadisce peraltro la criticità della situazione idraulica nell'area a valle e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche, prima, e adeguamento canali a cielo aperto poi, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 9

ZTO:

C2.1/9

La superficie territoriale interessata dall'intervento si trova nella frazione di Colfosco ed ha estensione di 8.646mq, in un'area a ridosso del centro abitato confinante ad est con via Loschi e poche decine di metri a nord dell'argine del fiume Piave.

Attualmente tale area è tutta ad uso agricolo, mentre la destinazione di Piano è residenziale.

Non esiste rete di scolo significativa, tranne un canale che scorre ad est attraverso le aree descritte nella scheda 10, e sfociante in golena del Piave, tramite chiavica. Tale canale difficilmente, per ragioni altimetriche ed arginature, può raccogliere anche le acque provenienti dal lotto in esame. Lo scolo attualmente avviene quindi per lo più per infiltrazione.

Tale appare anche la destinazione delle acque meteoriche per l'intervento futuro, a meno di realizzazione di rete di acque bianche (attualmente non esiste). Si fa presente inoltre che l'area è quasi in fregio al manufatto arginale e quindi in caso di piena del fiume Piave, a chiavica interclusa, le aree in esame possono risentire dei rincolli del canale suddetto. Non consola il fatto che appena dall'altra parte dell'argine, in golena, vi siano numerose abitazioni.

Considerato quanto sopra esposto, si prescrive che:

- **previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**

Si prescrive inoltre che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (196 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).

Si evidenzia peraltro la criticità della situazione idraulica nell'area ad est e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche.

SCHEDA n. 10

ZTO:

C2.1/93

Fe/F34

Fe/F35

Fe/119

La superficie territoriale interessata dall'intervento si trova nella frazione di Colfosco ed ha estensione di 8.646mq, in un'area a ridosso del centro abitato, confinante ad nord con via Loschi e poche decine di metri a nord dell'argine del fiume Piave.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

La superficie territoriale interessata è di 24.182mq, in un'area prossima al centro abitato di Colfosco, confinante a ovest con via Loschi, ad est con via Passo Barca e a sud con il sistema arginale del fiume Piave; attualmente è ad uso agricolo, senza edificazioni.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/93 – residenziale – per un'estensione di circa 18.523mq,

Fe/F34 e 35 – parcheggio – di 2.460 mq,

Fc/119 – parco, gioco e sport – per un'estensione di circa 4.763mq;

L'area è attraversata da un canale recentemente risagomato, con arginature che, anche se modeste, non permettono la raccolta degli scoli circostanti. Tale corso d'acqua convoglia, infatti, per lo più le acque di sgrondo sia di una parte del centro abitato di Colfosco, che di una zona collinare a monte. Come evidenziato al cap 4a) della presente relazione, notevole è tale portata ed insufficiente la sezione del corso d'acqua, che, lungo il sedime stradale a monte (via F. Baracca) è tombinato; in tale tratto la condotta può andare in pressione e, come accaduto recentemente, sollevare chiusini e addirittura la pavimentazione stradale, con le immaginabili conseguenze; a valle, nell'area in esame, la cospicua portata esondando dall'alveo, ha ingenerato allagamenti; parziale soluzione è stata ottenuta con la citata recente risagomatura, che però, appunto, non permette lo scolo delle aree adiacenti.

Il suddetto canale sfocia in golena del fiume Piave, tramite chiavica sulle adiacenti arginature. Lo scolo attualmente avviene (con difficoltà) quindi per lo più per infiltrazione.

Tale appare anche la destinazione delle acque meteoriche per l'intervento futuro, a meno di realizzazione di rete di acque bianche (attualmente non esiste), con recapito assai lontano, oppure, se non vietato da norme particolari, con l'innalzamento del lotto a livello degli arginelli del canale di scolo. Si ribadisce inoltre che l'area è quasi in fregio al manufatto arginale e quindi in caso di piena del fiume Piave, a chiavica interclusa, le aree in esame possono risentire dei rincolli del canale suddetto. Anche in questo caso non è di conforto che appena dall'altra parte dell'argine, in golena, vi siano numerose abitazioni.

Considerato quanto sopra esposto, si prescrive che:

- **previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**

Si prescrive inoltre che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (488 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).

Si evidenzia peraltro la criticità della situazione idraulica nell'area in esame e se ne raccomanda la soluzione, previo apposito studio idraulico, tramite:

- **realizzazione di adeguata rete di acque bianche;**
- **adeguamento sezione canale di scolo;**
- **innalzamento del piano campagna (se consentito)**

SCHEMA n. 11

ZTO:

C2.1/123

Fc/24

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

La superficie territoriale interessata è di 20.129mq, in un'area prossima al centro abitato di Colfosco, confinante a ovest con via Passo Barca, ad nord con via Mattarella e a sud con il sistema arginale del fiume Piave; attualmente è ad uso agricolo, senza edificazioni.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/123 – residenziale – per un'estensione di circa 10.696mq,

Fc/24 – parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 9.433mq;

Non esiste rete idrografica significativa, e lo scolo attualmente avviene quindi per lo più per infiltrazione. L'area è preservata dalle problematiche inerenti all'area descritta alla scheda 10 dal sovrizzo stradale di via Passo Barca.

Tale appare anche la destinazione delle acque meteoriche per l'intervento futuro, a meno di realizzazione di rete di acque bianche (attualmente non esiste).

Considerato quanto sopra esposto, si prescrive che:

- **previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**

Si prescrive inoltre che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (331 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).

SCHEDA n. 12

ZTO:

C1.S/C28

L'intervento è relativo ad una Zto situata a nord della frazione di Crevada, ed interessa una superficie territoriale di circa 14.950 mq, situata lungo via Castellana (confine comunale con il Comune di San Pietro di Feletto); il lotto, nella parte nord, è già parzialmente edificato (residenze).

La ZTO prevista è la seguente: C1.S/C28 – residenziale.

Lo scolo avviene tramite il torrente Ruio Bianco, che scorre in fregio a nord della citata strada, con notevoli profondità e sezione, e che si immette nel torrente Crevada poco più a valle. Attualmente nell'area non vi sono problemi idraulici, mentre alla confluenza col Crevada, più a valle, possono manifestarsi esondazioni.

Le acque meteoriche relative all'intervento futuro hanno la medesima destinazione (Ruio Bianco).

Nel calcolo riportato nella tabella allegata relativa alla presente scheda, vengono considerate solo quelle aree ancora libere da edificazioni e relative pertinenze, per una superficie quindi di circa 5.000 mq.

Ciò premesso, si prescrive che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (67 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).

SCHEDA n. 13

ZTO:

C2.1/620

Fc/638

Fe/616

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Tale intervento è ubicato nella frazione di Crevada, e interessa una superficie territoriale di 10.836 mq, in una fascia posta a sud di via S. Giuseppe, laterale della strada provinciale n. 38; attualmente l'area è in parte coltivata e in parte a prato.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/C42 – residenziale – per un'estensione di circa 8.638 mq (la rimanente superficie è relativa alla prospiciente strada bianca), attualmente a bosco, senza edificazioni.

Fe/638 – parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 1.410 mq.

Fe/616 – parcheggio – di 788 mq, a servizio anche delle strutture esistenti.

Lo scolo avviene senza problemi nel torrente situato nel fondovalle a sud della zona di interesse, confluyente poi nel Crevada.

Ciò premesso, si prescrive che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (217 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno).

SCHEDA n. 14

Nell'area che da cartografia CTR risultava ineditata, da sopralluoghi sul posto è stato verificato che in realtà rimane ancora da edificare una piccola porzione di Z.T.O. D1.1/275 – produttiva di completamento - già prevista nel precedente PRG di circa 1.500 mq utili; **tale intervento si può quindi considerare, come previsto dal D.G.R.V. n. 3637, di "modesta entità" e quindi tale da non provocare sensibili aggravii idraulici; si prescrivono peraltro, come sopra citato, verifiche in fase esecutiva degli interventi per determinare la presenza e l'eliminazione di eventuali localizzati motivi di sofferenza idraulica.**

SCHEDA n. 15

ZTO:

D4/432

L'area in esame viene analizzata, anche se non oggetto di variante, perché non ancora edificata. La superficie territoriale interessata è di circa 24.659 mq, in un'area posta a nord dell'area commerciale-industriale di Susegana. L'area confina a nord con Via dei Colli, ad ovest e a sud con aree già urbanizzate.

La ZTO prevista è: D4/432 – commerciale; attualmente l'area è a prato, completamente priva di edifici.

La rete di scolo è costituita dai due fossi di guardia di via dei Colli, confluenti, nell'angolo nord del lotto, nel fossato proveniente dalla collina che, a partire da quel punto, inizia il percorso intubato lungo tutto il confine nord-est del lotto, con destinazione, oltre la S.S. Pontebbana, nel Ruio e quindi nel Crevada.

Attualmente l'area non ha praticamente recapito per le acque meteoriche, in quando i fossati di via dei Colli sono a quota maggiore e l'altro è appunto tombinato. Si presume che il drenaggio avvenga per infiltrazione.

Per contro, come esposto al cap. 4e) della presente relazione, notevoli sono le problematiche dell'area, in quanto buona parte del prospiciente versante collinare sversa nel suddetto fossato, insufficiente come alveo e come manufatti di attraversamento (tombotti DN 60cm); le conseguenze sono frequenti esondazioni in via dei Colli, e crisi della rete della rete a valle.

Anche la destinazione di buona parte delle acque meteoriche per l'intervento futuro appare quella della dispersione per infiltrazione, con le precisazioni di seguito riportate, a meno che non venga realizzato un adeguamento della rete delle acque superficiali e/o intubate a valle.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche a valle, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

- previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;
- il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (739 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna;
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti.

Si ribadisce peraltro la criticità della situazione idraulica nelle aree a monte e a valle e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche, prima, e adeguamento canali a cielo aperto poi, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 16

ZTO:

C2.1/C43

Fc/F09

Fc/483

Fe/284

La superficie territoriale interessata è di 20.837mq, in un'area posta al margine settentrionale dell'abitato di Susegana, confinante a nord con via Toniolo; attualmente l'area è a bosco, e priva di edifici.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/C43 – residenziale – per un'estensione di circa 13.518mq,

Fc/F09 e Fc/483 - parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 5.937mq,

Fe/284 – parcheggio – di 1.382mq;

L'area sgronda per circa metà verso est, con recapito dapprima in un tombinamento DN 60 cm in via Toniolo, per proseguire poi, dietro la zona industriale, a cielo aperto fino via Barriera, proseguire da qui con un DN 100 cm fino alla S.S. Pontebbana, fino alla rete descritta al cap.4e), con recapito nel torrente Ruio.

Per la rimanente parte scola su un fossato posto a confine con l'area di cui alla scheda 17, che, più a valle è tombinato con DN 60cm fino a via Zanchetta, per proseguire poi con DN 80 cm lungo via Matteotti, fino a sfociare, sottopassata la S.S. pontebbana, sempre nel torrente Ruio, con un DN 100cm

L'area non ha problemi di scolo, ne potrà averne a opere realizzate (se correttamente realizzate).

Le problematiche invece, come riportato al cap. 4e) della presente relazione, sono a valle, per insufficienza dei collettori: in via Matteotti i tombotti vanno in pressione, con fuoriuscita d'acqua dai chiusini e conseguenti allagamenti.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche a valle, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

- vengano ricalibrati adeguatamente i fossati ricettori e sostituiti i tombotti sottodimensionati;
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (382 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna;

Si ribadisce peraltro la criticità della situazione idraulica nelle aree a valle e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDE n. 17 - 18

Le varianti riportate nelle schede a titolo sono previste in aree adiacenti, e accomunate dalle stesse problematiche di scolo; pertanto le soluzioni di laminazione possono, previo accordo tra i lottizzanti, essere realizzate congiuntamente; nelle prescrizioni vengono comunque indicati i volumi da laminare separati per ciascuna scheda.

ZTO:

Scheda 17

C2.1/442

Fe/327

Fc/449

Scheda 18

C2.1/291

La superficie territoriale interessata dagli interventi relativi complessivamente alle due schede è di 38.369 mq, in un'area posta al margine settentrionale dell'abitato di Susegana, compresa tra le vie Toniolo, a nord, e Zanchetta, a sud.

Attualmente tale area è tutta ad uso agricolo.

In particolare, le ZTO previste sono:

Scheda 17

C2.1/291 – residenziali – per un'estensione totale di circa 24.501 mq,

Fe/327- parcheggio – di 515 mq,

Fc/449– interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 9.595 mq;

Scheda 18

C2.1/291 – residenziali – per un'estensione totale di circa 3.758 mq;

Idrograficamente le aree, dotate di notevole pendenza, sciolano verso via Zanchetta e vengono raccolte prima dal fossato in fregio a tale strada e poi nel tombotto DN 80cm di via Matteotti, per poi sfociare, sottopassata la S.S. pontebbana, nel torrente Ruio, con un DN 100cm

L'area non ha problemi di scolo, ne potrà averne a opere realizzate (se correttamente realizzate).

Le problematiche invece, come riportato al cap. 4e) della presente relazione, sono a valle, per insufficienza dei collettori: in via Matteotti i tombotti vanno in pressione, con fuoriuscita d'acqua dai chiusini e conseguenti allagamenti.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche a valle, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

- vengano ricalibrati adeguatamente i fossati ricettori e sostituiti i tombotti sottodimensionati;
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- i maggiori volumi d'acqua derivanti dagli interventi di cui alle schede:
 - n. 17 (644 mc),
 - n. 18 (82 mc),

siano laminati nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

Si ribadisce peraltro la criticità della situazione idraulica nelle aree a valle e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 19

ZTO:

D2.1/439

Fe/F50

E' uno dei più consistenti interventi di variante. La superficie territoriale interessata è infatti di 87.736 mq, in un'area posta ad est del centro abitato di Susegana, unica porzione ancora agricola tra il Torrente Ruio (a sud) e la zona industriale, già completamente edificata.

Le ZTO previste sono le seguenti:

D2.1/439 – produttiva di espansione – per un'estensione di circa 81.715 mq,

Fe/F50 – parcheggio – di 6.021mq;

Attualmente l'area non ha praticamente recapito per le acque meteoriche, in quando a sud il torrente Ruio è arginato e senza controfosso, mentre il fossato in fregio a via Foresto è di dimensioni insignificanti e praticamente senza collegamento (tubo completamente interrato) con quello sfociante nel canale di via Caduti sul lavoro, affluente poi del Ruio. Si presume quindi che il drenaggio avvenga gran parte per infiltrazione.

Se attualmente, per l'uso agricolo in essere, non ci sono significativi problemi di scolo per l'area in esame, è da tener conto però, come esposto al cap. 4e) della presente relazione, che insufficiente è la rete di scolo, sia a cielo aperto che intubata, della zona circostante. E proprio allo scarico nel Ruio, in caso di piena di quest'ultimo, si hanno rincolli e tracimazioni.

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche a valle, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

- previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpizzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- vengano ricalibrati adeguatamente i fossati ricettori di via Foresto e sostituiti i tombotti sottodimensionati;
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (2490 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

Vista l'importanza dimensionale dell'intervento di variante e il suo inserimento in un contesto già fortemente urbanizzato, si ribadisce la criticità della situazione idraulica nelle aree circostanti e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 20

ZTO:

D4/D03 e D04

C2.1/C44

Fc/263

Fc/F21

Fe/454

C2.1/283

FB/F03

FD/252

Nel complesso l'intervento di variante è consistente, interessando una superficie territoriale di 76.354mq, in un'area confinante a est col centro abitato di Susegana, attraversata dal torrente Ruio (arginato) e con previsione di viabilità di collegamento a nord alla S.S. Pontebbana.

In particolare, le ZTO previste sono:

D4/D03 e D04 – commerciali – per un'estensione di circa 12.963 mq, attualmente ad uso agricolo, senza edificazioni.

C2.1/C44 e C2.1/283 – residenziali – per un'estensione totale di circa 14.595 mq; attualmente la seconda è ad uso agricolo, senza edificazioni, mentre nella prima insistono edifici e relative pertinenze

Fc/263 e Fc/F21 – parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 6.241 mq; attualmente per gran parte è ad uso agricolo, senza edificazioni, tranne una piccola porzione con pavimentazione in ghiaietto.

Fe/454 – parcheggio – di 360 mq.

FB/F03 – attrezzature di interesse comune - per un'estensione di circa 3.262 mq, attualmente con pavimentazione in ghiaietto, senza edificazioni.

FD/252 – istituzione Ministero Politiche Agricole - per un'estensione di circa 27.516 mq, attualmente l'area è occupata in parte dall'Istituto per la Ricerca Agronomica e relative pertinenze pavimentate, mentre per il resto è agricola, senza edificazioni.

Nella zona esistono, da nord a sud: i fossati di guardia della S.S. Pontebbana (sez. A-A), il torrente arginato Ruio, il fosso Caglieron (sez. B-B).

Lo scolo può avvenire:

- per le due aree commerciali a nord nei fossati in fregio alla Pontebbana, previa ricalibratura e adeguamento tombotti esistenti (v. cap. 4e) della presente relazione);
- per parte a sud nel fosso Caglieron nella parte di valle a cielo aperto, previo suo adeguamento e risoluzione delle problematiche di valle (v. cap. 4f) della presente relazione); tale fosso infatti arriva, alla fine del suo percorso e dopo una progressiva riduzione della sua sezione e di quella dei tombotti di attraversamento, nella

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

lottizzazione Bardini (gravata anche da portate provenienti da nord-ovest) e non ha sbocco naturale a valle, essendo confinato dal rilevato sede della Ferrovia; la sua portata è destinata quindi a disperdersi nel primo sottosuolo, con le conseguenti sofferenze idrauliche in caso di forti precipitazioni;

- per il resto, essendo il torrente Ruio arginato e quindi non fruibile per ricevere scoli dalla campagna circostante, tramite pozzi perdenti, con le precisazioni riportate in relazione (solo per acque derivanti da superfici coperte e/o comunque "pulite", da piazzali e strade previo trattamento, dimensionamento e idonea costruzione dei pozzi (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), nonché loro periodica manutenzione) e, per acque con le stesse caratteristiche, in fossati di guardia a cielo aperto da prevedere nella viabilità di progetto,

Considerate le problematiche idrauliche sopra esposte, si prescrive che:

- **la rete idrica sopra descritta e recapito delle opere di previsione sia opportunamente adeguata, sia per la parte insistente nella suddetta zona, che per quella a valle;**
- **nella viabilità di progetto siano previsti, per quanto possibile, fossi di guardia a cielo aperto, con funzione drenante delle acque derivanti da superfici coperte e/o comunque "pulite", e da piazzali e strade, previo trattamento;**
- **vengano realizzati inoltre pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto delle acque meteoriche derivanti dalle coperture o comunque di qualità idonea (previa depurazione, ecc.), con prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**
- **i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti.**

Si prescrive infine anche che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (1469 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati previsti in fregio alla viabilità di progetto.

SCHEMA n. 21

ZTO:

C2.1/C47

Fc/F04

Fe/F24

E' un intervento dimensionalmente importante. La superficie territoriale interessata è infatti di 65.138 mq, in un'area posta ad est del centro abitato di Susegana, confinante a sud con via Garibaldi.

Attualmente l'area è ad uso agricolo, e completamente priva di edifici.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/C47 – residenziale – per un'estensione di circa 47.062 mq,

Fc/F04 - interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 15.005 mq,

Fe/F24 – parcheggio – di 3.071 mq;

La rete idrografica è costituita solamente dal fosso Caglieron che delimita l'area a monte, e quindi non può drenarla direttamente, ma solo dopo un convogliamento verso di esso, tramite opportuna rete di scolo da realizzarsi, delle acque provenienti dalle future opere di urbanizzazione. Infatti anche il fosso in fregio a via Garibaldi è praticamente inesistente.

Si presume quindi che il drenaggio avvenga gran parte per infiltrazione.

Se attualmente, per l'uso agricolo in essere, non ci sono significativi problemi di scolo per l'area in esame, è da tener conto però, come esposto al cap. 4f) della presente relazione, che insufficiente è la rete di scolo, sia a cielo aperto che intubata, delle aree a valle. Il citato fosso Caglieron infatti, arriva, alla fine del suo percorso e dopo una progressiva

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

riduzione della sua sezione e di quella dei tombotti di attraversamento, nella lottizzazione Bardini (gravata anche da portate provenienti da nord-ovest) e non ha sbocco naturale a valle, essendo confinato dal rilevato sede della Ferrovia; la sua portata è destinata quindi a disperdersi nel primo sottosuolo, con le conseguenti sofferenze idrauliche in caso di forti precipitazioni;

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche a valle, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

- vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;
- venga ricalibrato adeguatamente il fossato Caglieron e sostituiti i tombotti sottodimensionati;
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (1270 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

Vista l'importanza dimensionale dell'intervento di variante, si ribadisce la criticità della situazione idraulica nelle aree a valle e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche e dispositivi di dispersione, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDE n. 22, 23 e 24

Le aree contraddistinte da tali schede, a destinazione residenziale anche nel precedente PRG, da cartografia CTR risultavano inedificate. Peraltro da sopralluoghi sul posto è stato verificato che in realtà sono quasi totalmente edificate e quindi **praticamente nullo è l'aggravio idraulico conseguente alle previsioni di piano.**

SCHEDE n. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 - 45

Gli interventi di Piano riportati nelle schede a titolo sono previsti in aree adiacenti, e accomunate dalle stesse problematiche di scolo; pertanto le soluzioni di laminazione possono, previo accordo tra i lottizzanti, essere realizzate congiuntamente; nelle prescrizioni vengono comunque indicati i volumi da laminare separati per ciascuna scheda.

ZTO:

Scheda n. 25

C2/...

Fe/F48

Fe/323b

Fc/F11

Scheda 26

C2.1/441

Fc/745

Fe/323a

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Scheda 27

C2.1/364b

Fc/F18

Fc/489

Scheda 28

C2.1/364a

Fc/768

Fe/F22

Scheda 29

Fa/F01

Scheda 30

C2.1/C45

C2.1/C62

Fc/314

Fe/F45

Scheda 31

C2.1/C46

Scheda 45

C1.3/279

La superficie territoriale interessata dagli interventi relativi complessivamente alle otto schede è di 134.685 mq, in un'area confinata a nord dal centro dell'abitato di Susegana, a ovest dalla via Nazionale (S.S. Pontebbana), a est dalle vie Garibaldi e Fornace Vecchia.

Attualmente l'intera area è ad uso agricolo, priva di edifici.

Le ZTO previste sono le seguenti:

Scheda 25

C2/... – residenziale – per un'estensione di circa 5.427 mq,

Fc/F11 - interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 1.252 mq,

Fe/F48 e Fe/323b – parcheggio – di 1.243 mq.

Scheda 26

C2.1/441 – residenziali – per un'estensione totale di circa 8.594 mq;

Fc/745- interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 2.717 mq,

Fe/323a - parcheggio – di 2.237 mq;

Scheda 27

C2.1/364b – residenziali – per un'estensione totale di circa 7.324 mq,

Fc/F18 e Fc/489– parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 3.838 mq;

Scheda 28

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

C2.1/364a – residenziale – per un'estensione di circa 10.862 mq
Fc/768 – parco, gioco e sport – per un'estensione di circa 2.383 mq
Fe/F22- parcheggio – di 2.020 mq;

Scheda 29

Fa/F01 – area per l'istruzione - per un'estensione di circa 14.711 mq.

Scheda 30

C2.1/C45 e C2.1/C62 – residenziali – per un'estensione totale di circa 20.687mq;
Fc/314 - interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 2.370 mq,
Fe/F45 – parcheggio – di 975 mq;

Scheda 31

C2.1/C46 – residenziali – per un'estensione totale di circa 28.093 mq;

Scheda 45

C1.3/279 – residenziali rade – per un'estensione totale di circa 7.121 mq, prevista dal vigente Piano, ma non ancora edificata.

Le aree sopraccitate hanno, come già citato, caratteristiche comuni e, anche se non scolano tutte nei medesimi collettori, il recapito finale è, almeno in buona parte, la più volte citata area della lottizzazione Bardini, oggetto di frequente sofferenza idraulica (v. cap. 4f) della presente relazione). L'effettivo recapito iniziale delle acque meteoriche, mentre se è ben definito per le aree di cui alle schede 31 e 45 (il fossato in fregio a via Fornace Vecchia), per le altre zone non è così certo, variando tra il fossato inizialmente di guardia della S.S. Pontebbana e quello della citata via. Ciò a causa della già descritta mancanza di significativa rete di scolo superficiale e attitudine del terreno a drenare gli afflussi meteorici. Ciò non di meno, la frazione che arriva ai suddetti collettori provoca allagamenti sia a fine percorso (lottizzazione Bardini), che durante il tragitto (via Fornace Vecchia).

In particolare tali due percorsi si svolgono:

- lungo il fosso in fregio a est della S.S. Pontebbana, dove, circa un chilometro più a sud, giungono, tramite sottopasso, anche quelle del fosso dell'altro lato stradale, recapitante parte dei consistenti afflussi di via Barca; successivamente si indirizzano in via Stradonelli tramite tombotto DN 120 cm (insufficiente per le portate addotte), passando a fianco della zona Bardini; sottopassata la ferrovia, in Comune di Santa Lucia, riprende il percorso a cielo aperto;
- lungo il fosso in fregio di via Fornace Vecchia, per qualche centinaio di metri, per poi confluire in una sua laterale e quindi in un tombotto DN 100 in campagna; questo aveva sbocco in un fossato che, con la realizzazione della lottizzazione Bardini è stato occluso; la conseguenza è che l'area di sbocco, quella circostante ed in particolare via Fornace Vecchia – incassata rispetto al piano campagna - vengono allagate.

Anche in questo caso se attualmente, per l'uso agricolo in essere, non ci sono significativi problemi di scolo per le aree in esame, è da tener conto però, come esposto al cap. 4f) della presente relazione, che insufficiente è la rete di scolo, sia a cielo aperto che intubata, delle aree a valle e soprattutto del mancato sbocco naturale a valle dopo la lottizzazione Bardini, con le più volte citate conseguenti problematiche idrauliche.

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche a valle, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque “pulite”, mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;
- vengano ricalibrati adeguatamente i fossati di valle e sostituiti i tombotti sottodimensionati, ma soprattutto fornito recapito idoneo agli stessi (v. cap. 4f);
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- i maggiori volumi d'acqua derivanti dagli interventi di cui alle schede:
 - n. 25 (187 mc),
 - n. 26 (361 mc),
 - n. 27 (237 mc),
 - n. 28 (353 mc),
 - n. 29 (354 mc),
 - n. 30 (499 mc),
 - n. 31 (765 mc),
 - n. 45 (141 mc),

siano laminati nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

Vista nel complesso l'importanza dimensionale degli interventi di variante, si ribadisce la criticità della situazione idraulica nelle aree a valle e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche e dispositivi di dispersione, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDE n. 32 - 33

Le varianti riportate nelle schede a titolo sono previste in aree adiacenti, e accomunate dalle stesse problematiche di scolo; pertanto le soluzioni di laminazione possono, previo accordo tra i lottizzanti, essere realizzate congiuntamente; nelle prescrizioni vengono comunque indicati i volumi da laminare separati per ciascuna scheda.

ZTO:

Scheda 32

D2.1/D01

Scheda 33

D2.1/D02

Fe/F23

La superficie territoriale interessata dagli interventi relativi alle due schede è di 55.118 mq, in un'area posta a circa 1,5 km a sud-est del centro di Susegana, in adiacenza - a monte - della lottizzazione Bardini.

Attualmente l'area è priva di edifici, ed è prevalentemente ad uso agricolo, ad esclusione di una modesta porzione situata al margine meridionale, dove si trovano alcuni manufatti cui si accede da una strada bianca.

In particolare, le ZTO previste sono:

Scheda 32

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

D2.1/D01 – produttive industriali e artigianali di espansione - per un'estensione totale di circa 40.286 mq;

Scheda 33

D2.1/D02 – produttive industriali e artigianali di espansione - per un'estensione totale di circa 9.066 mq,

Fe/F23 – parcheggio – di 4.629 mq;

Localmente le due aree sgrondano verso il fossato in adiacenza a via Bardini (Foresto Sud), di modeste dimensioni (sez. B – B), e su quello, ad esso ortogonale tra le due aree, che si configura più come un abbassamento del piano campagna, che non collettore di scolo (sez. A – A). Più in generale invece, la rete di scolo è costituita da una tubazione di acque posta sul sedime della antistante citata via Bardini, tubazione che riceve le portate del fosso Caglieron, con imbocco costituito all'inizio di via Bardini (Foresto Sud) da due DN 50 cm accoppiati che confluiscono poi in una sola tubazione, avente, sembra, DN 80 cm. Come più volte citato, essa non ha sbocco naturale a valle, essendo il collettore intercluso prima del rilevato sede della Ferrovia; la sua portata è destinata quindi a disperdersi nel primo sottosuolo, con le conseguenti sofferenze idrauliche in caso di forti precipitazioni (v. cap. 4f) della presente relazione).

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche già presenti in zona, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

- vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;
- vengano ricalibrati adeguatamente i fossati di valle e sostituiti i tombotti sottodimensionati, ma soprattutto fornito recapito idoneo agli stessi (v. cap. 4f);
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- i maggiori volumi d'acqua derivanti dagli interventi di cui alle schede:
 - n. 32 (1209 mc),
 - n. 33 (445 mc),

siano laminati nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

Vista nel complesso l'importanza dimensionale degli interventi di variante, si ribadisce la criticità della situazione idraulica nella zona e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche e dispositivi di dispersione, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 34

ZTO:

D2.1/416

D2.1/423

Fe/F25

La superficie territoriale interessata è di 75.893 mq; l'area si colloca all'estremo sud della lottizzazione Bardini, in prossimità della linea ferroviaria Venezia-Udine, ed è compresa tra via Fornace Vecchia (a ovest) e Via Bardini (ad est).

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Attualmente l'area è in parte agricola ed in parte occupata da un edificio e da piazzali per deposito di inerti.

Le ZTO previste sono le seguenti:

D2.1/416 e D2.1/423 - produttive industriali e artigianali di espansione - per un'estensione totale di circa 64.937 mq,

Fe/F25- parcheggio - di 6.076 mq;

Oltre al fossato di via Fornace vecchia e al tombinamento di via Bardini, non esiste significativa rete di drenaggio; quindi le acque meteoriche dell'area in esame si disperdono attualmente per infiltrazione.

E' presente, peraltro, un tratto di profondo fossato eseguito, pare, con l'intento di raccogliere (e drenare) le acque provenienti da monte e, come più volte riportato, intercluse a valle, in corrispondenza del rilevato ferroviario, per risolvere almeno una parte delle succitate problematiche idrauliche. Interventi simili dovrebbero essere mantenuti (si è notato in loco un suo interrimento in qualche tratto), mantenzionati e riproposti anche per altre zone della lottizzazione, dopo opportuni studi in merito. Si ribadisce infatti la presenza di notevoli problematiche idrauliche in tale zona (v. cap. 4f)), che il citato intervento ha risolto solo in parte.

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, visto quanto sopra esposto, è opportuno vengano urgentemente risolte le descritte problematiche già presenti in zona, pena il permanere di situazioni di sofferenza idraulica.

Ciò considerato, si prescrive che:

- vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;
- vengano ricalibrati adeguatamente i fossati di valle e sostituiti i tombotti sottodimensionati, ma soprattutto fornito recapito idoneo agli stessi (v. cap. 4f);
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (1979 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

Vista nel complesso l'importanza dimensionale degli interventi di variante, si ribadisce la criticità della situazione idraulica nella zona e se ne raccomanda la soluzione tramite realizzazione di adeguata rete di acque bianche e dispositivi di dispersione, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 35

La variante interessa un'area con destinazione Fg/791 - attrezzature culturali ricreative private di interesse pubblico, per la quale non sono previsti incrementi di aree impermeabilizzate; quindi **praticamente nullo è l'aggravio idraulico conseguente alle previsioni di piano.**

SCHEDA n. 36

ZTO:

D1.2/212

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

La superficie territoriale interessata è di 7.958 mq; l'area si colloca in un'area posta ad ovest dell'abitato di Ponte della Priula, e a sud dell'adiacente canale Piavesella, con accesso diretto da Via Rossa (laterale di Via Maglio).

Attualmente l'area è ad uso agricolo, ed è completamente priva di edifici.

La ZTO prevista è la seguente:

D1.2/212 – zone produttive artigianali ed industriali di ristrutturazione– per un'estensione di circa 7.459 mq (il resto è area di manovra);

Lo scolo attualmente può avvenire verso il prospiciente canale Piavesella e per infiltrazione. Visto che in condizioni di piena quest'ultimo presenta franco nullo, è da privilegiare, per l'intervento di Piano, la soluzione a pozzi perdenti.

Ciò premesso, si prescrive che:

- **vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**
- **i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;**
- **il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (256 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.**

SCHEMA n. 37

ZTO:

C2.1/56

C2.1/C57

C2.1/C58

C2.1/C59

Fc/832

Fc/F10

Fc/F20

Fc/884

Fe/F26

Fe/F28

Fe/F27

Fa/883

L'intervento di variante è dimensionalmente assai consistente. La superficie territoriale interessata infatti è di 159.193 mq e si colloca in un'area posta a nord-ovest dell'abitato di Ponte della Priula, compresa tra Via Mercatelli a sud, via Nenni e Via A. Moro ad est, il canale Piavesella a nord e il Ruio Boscarol ad ovest.

Attualmente l'area è ad uso agricolo.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/56, C2.1/C57, C2.1/C58 e C2.1/C59 -- residenziali -- per un'estensione totale di circa 73.602 mq;

Fc/832, Fc/F10, Fc/F20 e Fc/884 - interesse comune, parco, gioco e sport -- per un'estensione totale di circa 58.408 mq,

Fe/F26, Fe/F28 e Fe/F27 -- parcheggio -- di 2.835 mq,

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Fa/883 – area per l'istruzione – di 6.542 mq.

Attualmente lo scolo avviene per infiltrazione nel terreno, in quanto sia il canale Piavesella che il Ruio Boscarol sono arginati; senz'altro insufficiente per tale area è inoltre la condotta presente in via A. Moro. Anzi la zona è soggetta ad allagamenti in caso di precipitazioni intense e della conseguente tracimazione del Ruio Boscarol (v. cap. 4c) della presente relazione), come accaduta anche recentissimamente in data 31/10/2004.

Le nuove urbanizzazioni dovranno pertanto prevedere opere di laminazione che non aggravino la situazione esistente. Peraltro, se attualmente, per l'uso agricolo in essere, tali allagamenti causano solo danni alle colture in atto e a eventuali scantinati presenti nelle aree limitrofe, prima di qualsiasi intervento di urbanizzazione devono essere risolte le problematiche idrauliche di monte (ricalibratura Ruio Boscarol e canale Piavesella), perché ben più gravi potrebbero essere le conseguenze sugli edifici.

Ciò considerato, si prescrive che:

- **previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpozzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**
- **vengano ricalibrati adeguatamente il Ruio Boscarol e il canale Piavesella).**
- **i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;**
- **il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (2742 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.**

Vista l'importanza dimensionale dell'intervento di variante e il suo inserimento in un contesto già a valle urbanizzato, si ribadisce la criticità della situazione idraulica nelle aree circostanti e se ne raccomanda la soluzione, oltre a quanto prescritto, tramite anche realizzazione di adeguata rete di acque bianche, previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 38

ZTO:

C2.1/129

La superficie territoriale interessata è di 28.140 mq; l'area si colloca lungo la S.S. 13 Pontebbana, a breve distanza dall'incrocio con Via M.te Rosa, nella frazione di Ponte della Priula.

Attualmente l'area è occupata totalmente da un locale pubblico con il relativo parcheggio, parte con pavimentazione bituminosa e parte in ghiaio.

La ZTO prevista è la seguente:

C2.1/129 – residenziale – per un'estensione di circa 23.247 mq.

Non essendoci rete di scolo significativa, attualmente lo scolo avviene per lo più per infiltrazione nel terreno.

Ciò considerato, si prescrive che:

- **previa verifica geologica di fattibilità, vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale**

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpizzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;

- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (371 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

Anche in questo caso è opportuna la realizzazione di adeguata rete di acque bianche (attualmente praticamente inesistente), previo studio generale di tali problematiche.

SCHEDA n. 39

ZTO:

D2.2/702

La superficie territoriale interessata è di 8.647 mq; l'area si colloca lungo Via Mandre, nella frazione di Ponte della Priula, a circa 1 km da tale centro abitato, in una zona circostante ancora a destinazione prevalentemente agricola. Attualmente l'area in esame è adibita a parcheggio automezzi e stazione di lavaggio, con pavimentazione in ghiaio

La ZTO prevista è la seguente:

D2.2/702– autoparco – per un'estensione appunto di circa 8.647 mq;

Non essendoci rete di scolo significativa (il fossato stradale ha modesta sezione e termina poco più a valle senza recapito), attualmente lo scolo avviene per lo più per infiltrazione nel terreno senza particolari problemi di natura idraulica.

Assai delicata invece è la situazione dal punto di vista ambientale, in quanto (v. cap. 4 della presente relazione):

- la zona è sede di ricarica degli acquiferi a valle, dai quali vengono emunte risorse idropotabili sia per usi pubblici che privati;
- la destinazione di piano (peraltro già in atto) comporta rischi di sversamenti di idrocarburi, oli, prodotti di lavaggio sul terreno, con le conseguenze immaginabili

L'intervento dovrà pertanto prevedere tutte quelle opere atte ad impedire qualsiasi inquinamento (pavimentazioni impermeabili, disoleatori, vasche di raccolta di prima pioggia, ecc.); solo dopo idonea depurazione e nel rispetto della normativa vigente (e verificata cioè l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, e con i limiti imposti) le acque potranno essere smaltite tramite il fossato stradale (se continuato) pozzi perdenti.- o comunque opere drenanti - negli strati superficiali del sottosuolo; tali manufatti devono essere sottoposti a precise prescrizioni su esecuzione, controllo e manutenzione.

Il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (146 mc) dovrà esser pertanto laminato in depressioni impermeabilizzate, con scarico successivo negli impianti di trattamento suddetti.

Auspicabile inoltre la realizzazione di una idonea rete di fognatura

SCHEDA n. 40

ZTO:

C2.1/C60

Fe/196

La superficie territoriale interessata è di 5.655 mq; l'area si colloca lungo Via dei Pascoli, nella frazione di Ponte della Priula, in prossimità del sistema arginale del fiume Piave. Attualmente l'area in esame è ancora a destinazione agricola.

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/C60 – residenziale – per un'estensione totale di circa 4.992 mq;

Fe/196 – parcheggio – di 663 mq

Attualmente non vi sono possibilità di scarico delle acque meteoriche, se non per infiltrazione: Il fiume Piave infatti è arginato e non esiste rete di acque bianche nella prospiciente strada.

Per l'intervento previsto dal Piano si presentano inoltre ulteriori complicazioni: adiacente al lotto infatti, è ubicato un pozzo e relativo impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale, che emunge con ogni probabilità, viste le caratteristiche della zona, dall'acquifero indifferenziato.

Non si intravedono pertanto possibilità edificatorie della zona, se non previa costruzione di apposite reti fognarie.

Solo in tali condizioni, può esser prescritto che il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (126 mc) dovrà essere laminato in depressioni impermeabilizzate, con scarico successivo nelle citate fognature.

SCHEDE n. 41 e 42

Le varianti riportate nelle schede a titolo sono previste in aree adiacenti, e accomunate dalle stesse problematiche di scolo; pertanto le soluzioni di laminazione possono, previo accordo tra i lottizzanti, essere realizzate congiuntamente; nelle prescrizioni vengono comunque indicati i volumi da laminare separati per ciascuna scheda.

ZTO:

Scheda 41

C2.1/C40

Fe/F30

Scheda 42

C2.1/C65

Fc/F01

La superficie territoriale interessata dai due interventi è rispettivamente di 6.554 e 8.442mq; l'area si colloca a breve distanza dall'attraversamento stradale del fiume Piave, nella frazione di Ponte della Priula. Le aree confinano a sud, con il sistema arginale del fiume Piave, a ovest con il rilevato ferroviario e sono separate da via S. Quasimodo. Attualmente sono incolte o destinate a prato.

Le ZTO previste sono le seguenti:

Scheda 41

C2.1/C40 – residenziale – per un'estensione totale di circa 6.074 mq;

Fe/F30 - - parcheggio – di 480 mq

Scheda 42

C2.1/C65 – residenziale – per un'estensione totale di circa 5.268 mq;

Fc/F01 - interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 3.174 mq,

Non esiste rete di scolo significativa. E' presente solo il canale Roggia Tron, che ha però solo funzione irrigua. La dispersione delle acque meteoriche avviene quindi per infiltrazione.

Ciò premesso, si prescrive che:

- **vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima**

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpizzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;

- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- i maggiori volumi d'acqua derivanti dagli interventi di cui alle schede:
 - n. 41 (150 mc),
 - n. 42 (210 mc),

siano laminati nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

SCHEDA n. 43

ZTO:

C2.1/715

Fc/812

La superficie territoriale interessata è di 17.866 mq. L'area si colloca a breve distanza a sud-est dall'attraversamento ferroviario del fiume Piave, nella frazione di Ponte della Priula, in una porzione del territorio compreso tra la linea ferroviaria, l'argine del fiume Piave e Via Colonna. L'area è attualmente ad uso agricolo.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C2.1/715 – residenziale – per un'estensione totale di circa 7.975 mq,

Fc/812 - interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 9.911 mq;

L'area è attraversata dal Canale Tron, nel quale può scolare. E' opportuno, peraltro, vista la portata di quest'ultimo ai fini irrigui, che si prevedano anche smaltimenti tramite perdenti.

Ciò premesso, si prescrive che:

- vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpizzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;
- i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;
- il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (468 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.

SCHEDA n. 44

ZTO:

C1.2/229

Fc/844

Fe/822

Fe/823

Fe/824

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

La superficie territoriale interessata è di 19.844 mq. L'area si colloca a breve distanza dall'attraversamento ferroviario del F. Piave, nella frazione di Ponte della Priula, in una area limitrofa all'incrocio tra via Colonna e via Ex Bombardieri. L'area è attualmente ad uso agricolo, ad esclusione della sua porzione settentrionale, con pavimentazione in ghiaietto.

Le ZTO previste sono le seguenti:

C1.2/229 – residenziale – per un'estensione totale di circa 10.637 mq,

Fc/844 - interesse comune, parco, gioco e sport – per un'estensione totale di circa 6.515 mq;

Fe/822, Fe/823 e Fe/824 – parcheggi – di 2.692 mq totali;

All'estremità sud-ovest l'area confina con il canale Roggia Tron, nel quale può scolare. E' opportuno, peraltro, vista la portata di quest'ultimo ai fini irrigui, che si prevedano anche smaltimenti tramite perdenti.

Ciò premesso, si prescrive che:

- **vengano realizzati pozzi perdenti, o comunque opere drenanti (fossati a confine con i lotti, ecc.), destinati allo smaltimento diretto esclusivamente delle acque meteoriche derivanti dalle coperture e/o comunque "pulite", mentre quelle derivanti da superfici coperte e da piazzali e strade, devono prima subire idoneo trattamento, che le renda conformi a tale tipo di smaltimento; tali opere devono essere sottoposte a prescrizioni su esecuzione (avanpizzo di sedimentazione, ecc.), controllo e manutenzione;**
- **i parcheggi siano, almeno in parte, drenanti;**
- **il maggior volume d'acqua derivante dall'intervento (400 mc) sia laminato nelle zone a verde (tramite abbassamenti) oppure con altri dispositivi di accumulo volumi (vasche, ecc.) e/o con l'adozione di maggiori diametri delle tubazioni per acque bianche (con idonei dispositivi di sostegno), o maggiori sezioni dei fossati eventualmente previsti in fregio alla viabilità interna.**

lì, dicembre 2004

IL TECNICO

F.to Ing. Mario Bonotto

- sulla presente relazione il Genio Civile di Treviso ha espresso parere n. 85905/46.14 in data 08.02.2005, recepito dalla regione con la delibera di approvazione del P.R.G. con GRV n. 11654 del 18.03.2005; il comune ha provveduto a controdedurre al parere del genio Civile ottenendo il nuovo parere n. 564180/46.14 del 08.08.2005. del Genio civile stesso; il comune con delibera C.C. n. 41 del 11.08.2005 ha controdeduzione all'approvazione del P.R.G.; la regione con DGRV n. 3718 del 28.11.2006 ha approvato definitivamente il P.R.G.

ALLEGATO C): REPERTORIO DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI PROGETTO

NUMERO PUA	FRAZIONE	TIPO	ZTO	AREA	INDICE	VOLUME	SUP. COPERTA ZTO D	Indice_Adoz.2004	Sup_2004	N. ZTO	Vol_adoz.2004
1	COLLALTO	Residenziale	C2.1/C41	4.552	1,03	4.700		1,03	4.552	C41	4.700
2	COLLALTO	Residenziale	C2.1/C42	9.780	0,15	1.500		0,50	9.780	C43	4.890
3	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/C48-C49-C50-C51-C2.2/C87-C88	45.264	0,60	27.158		0,60	45.264	Via Alpini	27.158
4	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/718-C66-C53	35.050	0,60	21.030		0,60	35.157	718	21.094
5	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/848	8.191	0,60	4.915		0,60	9.180	848	5.508
6	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/C54 2 ZONE	51.388	0,60	30.833		0,60	51.388	C54	30.833
7	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/C63	19.686	0,40	7.874		0,40	19.686	C63	7.874
8	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/9	7.428	0,60	4.457		0,60	7.422	9	4.453
9	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/93	24.183	0,60	14.510		0,60	24.183	93	14.510
10	COLFOSCO	Residenziale	C2.1/123	22.147	0,60	13.288		0,60	22.147	123	13.288
11	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/C60	5.655	0,75	4.241		0,75	5.655	C60	4.241
12	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/C56-C57-C58-C59	159.193	0,63	100.292 **		0,63	159.193	C56 e altre	100.292
13	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/C57-C69	60.536	0,63	38.438					
14	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/C129	28.140	1,39	39.000		1,30	28.140	Area Garden	36.582
20	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/C40	6.554	1,25	8.193		1,25	6.554	C40	8.193
21	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/C65	8.442	1,00	8.442		1,00	8.442	C65	8.442
22	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/715	17.672	0,60	10.603		0,60	17.887	715	10.732
23	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/229	19.844	0,60	11.906		0,60	19.844	229	11.906
24	PONTE DELLA PRIULA	Residenziale	C2.1/C61	5.917	0,60	3.550		0,60	5.917	C61	3.550
27	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/442	34.484	0,60	20.690		0,60	34.611	442	20.767
28	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/C43	20.837	0,60	12.502		0,60	20.837	C43	12.502
29	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/291	3.758	0,60	2.255		0,60	3.758	291	2.255
31	SUSEGANA	Residenziale e Servizi	C2.1/C44-283	76.354	0,40	30.542		0,40	76.354	con D4	30.542
32	SUSEGANA	Residenziale e Servizi	C2.1/C47	65.138	0,60	39.083		0,60	65.138	C47	39.083
33	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/441b	7.918	0,65	5.147		0,65	7.921	"Le Gallais"	5.149
34	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/364b	13.590	0,66	8.997		0,66	13.590	364b	8.997
35	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/441a	16.669	0,85	14.169		0,85	16.669	"allais" Approvata	14.169
36	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/364a	17.575	0,60	10.545		0,60	17.574	364a	10.544
37	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/C62	24.032	0,60	14.419		0,60	24.032	C62	14.419
38	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/C46	33.622	0,60	20.173		0,60	33.622	C46	20.173
39	SUSEGANA	Residenziale	C2.1/C72	22.829	0,31	7.000				NUOVA ZONA	
45	CREVADA	Residenziale	C2.1/620	10.836	0,50	5.418		0,50	10.836	620	5.418
				TOTALE		507.431					
** : 100.292 mc di cui 8000 mc spettanti alla Ditta "Manfredo Collalto" in quanto oggetto di trasferimento dalla zona C2.1/364 del capoluogo.											